



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1132

Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare

Indice

1. DDL S. 1132 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1132	5
1.3. Trattazione in Commissione	14
1.3.1. Sedute	15
1.3.2. Resoconti sommari	16
1.3.2.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica)	17
1.3.2.1.1. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 123(pom.) del 09/07/2024.	18
1.3.2.1.2. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 124(pom.) del 17/07/2024.	34
1.3.2.1.3. 8^ Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 125(ant.) del 23/07/2024.	163

1. DDL S. 1132 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1132

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare

Titolo breve: *Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare*

Iter

23 luglio 2024: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1132

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Claudio Fazzone \(FI-BP-PPE\)](#)

[Cofirmatari](#)

[Roberto Rosso \(FI-BP-PPE\)](#) (aggiunge firma in data 19 giugno 2024)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **7 maggio 2024**; annunciato nella seduta n. 185 del 7 maggio 2024.

Classificazione TESEO

IMPIANTI NUCLEARI

[Articoli](#)

PROGRAMMI E PIANI (Art.2), RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (Art.2), AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA (Art.3), AUTORIZZAZIONI (Artt.3, 5, 6), PARERI PARLAMENTARI (Art.3), INCOMPATIBILITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.3), TRATTAMENTO ECONOMICO (Art.3), SOPPRESSIONE DI ENTI (Art.4), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Art.4), ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE (ISIN) (Art.4), IMPIANTI NUCLEARI (Art.5), PROGETTI E PROGETTAZIONE (Art.5), OPERE PUBBLICHE (Art.5), SOSTANZE RADIOATTIVE (Art.7), SMALTIMENTO DI RIFIUTI (Art.7), MAGAZZINI E DEPOSITI (Art.7), MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (Art.8), DECRETI MINISTERIALI (Art.8), COMUNI (Art.8), CONTRIBUTI PUBBLICI (Art.8), TERRITORIO DEI COMUNI (Art.8)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Roberto Rosso \(FI-BP-PPE\)](#) (dato conto della nomina il 17 luglio 2024).

Assegnazione

Assegnato alla [8^a Commissione permanente \(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica\)](#) in sede redigente l'11 giugno 2024. Annuncio nella seduta n. 196 dell'11 giugno 2024.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 3^a (Aff. esteri e difesa), 5^a (Bilancio), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1132

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1132

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FAZZONE** e **ROSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2024

Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare

Onorevoli Senatori. - Negli ultimi anni il tema del nucleare è tornato al centro del dibattito politico. In Italia, dove il nucleare è uno dei capitoli più complessi della storia energetica del Paese, e all'interno dell'Unione europea per quanto riguarda la tassonomia sostenibile - e cioè la classificazione delle attività economiche, che possono essere definite, appunto, « sostenibili » o meglio, « ecosostenibili » - a causa della crisi energetica degli ultimi mesi, e in particolare a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, che ha posto in evidenza l'elevatissima dipendenza energetica del nostro Paese dall'estero e il problema dell'approvvigionamento e dell'importazione di gas, petrolio e carbone. A distanza di oltre trent'anni dalla dismissione dell'ultima centrale nucleare e dopo due *referendum* dagli esiti plebiscitari, si torna a discutere di un tema che in Italia sembrava definitivamente abbandonato: l'energia nucleare.

Per capire il presente, occorre ripercorrere brevemente la storia di questa tecnologia nel nostro Paese. La storia ebbe inizio tra il 1963 e il 1964, quando, con un certo anticipo sulla grande espansione della capacità nucleare nel mondo, entrarono in funzione in Italia tre impianti, a Sessa Aurunca in provincia di Caserta, a Latina e a Trino, in provincia di Vercelli. Gli ultimi due rappresentarono delle assolute eccellenze per l'epoca: al momento dell'entrata in funzione si trattò rispettivamente dell'impianto più potente d'Europa (Latina, 210 MWe) e del mondo (Trino, 270 MWe), e portarono l'Italia a essere il terzo produttore al mondo dopo Stati Uniti e Regno Unito nel 1966. Nel 1970 ebbe inizio poi la costruzione della quarta centrale realizzata sul suolo italiano, a Caorso (in provincia di Piacenza), che entrò in funzione nel 1981. Successivamente, nel 1988 furono interrotti i lavori di costruzione delle centrali di Montalto di Castro e di Trino 2 (entrambe mai entrate in funzione).

Sulla scia di questo successo, e della crisi petrolifera del 1973 che portò nel giro di pochi mesi il prezzo del barile dai 25 ai 60 dollari, colpendo duramente il nostro sistema, fu inserito nel Piano energetico nazionale del 1975 un programma per la costruzione di dieci centrali per un totale di 20.000 MW di potenza installata.

Questo programma non fu mai realizzato poiché gli incidenti nucleari di Three Mile Island nel 1979 e di Chernobyl nel 1986 raffreddarono l'entusiasmo dell'opinione pubblica e della classe politica, fino a indire i *referendum* nel 1987, in seguito ai quali tutti gli impianti furono spenti e la discussione fu congelata per altri anni.

A riaprire il dibattito fu una nuova impennata nei prezzi dei combustibili fossili, che spinse il governo a introdurre nella Strategia energetica nazionale (SEN) del 2008 un riferimento alla riapertura del programma nucleare. La decisione suscitò non poche polemiche, e già nel 2010 fu proposto e approvato un *referendum* per bloccare il piano. L'incidente al reattore nella centrale nucleare giapponese di Fukushima Daijichi nel marzo 2011, causato da un terremoto seguito da uno *tsunami*, a pochi mesi da un altro *referendum* indetto con decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 4 aprile 2011, per l'abrogazione parziale di norme del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e dei decreti legislativi 15 febbraio 2010, n. 31, e 2 luglio 2010, n. 104, e svoltosi nel giugno del 2011, sancì nuovamente l'abbandono dello sviluppo nucleare in Italia per la produzione di energia elettrica.

A oggi l'utilizzo di reazioni di fissione nucleare per la produzione di energia elettrica non è previsto dalla normativa nazionale.

Il dibattito intorno alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico si è acceso a partire dal 24 febbraio 2022, quando la Russia, primo fornitore energetico dell'Unione europea, ha invaso l'Ucraina.

Nei mesi successivi la riduzione delle forniture di gas è divenuta un'arma di pressione politica in mano agli invasori.

L'Italia e l'Europa intera sono, infatti, impegnate nella ricerca di fonti di approvvigionamento energetico che consentano loro di rendersi indipendenti dalle forniture di gas russo, con la finalità di garantirsi non solo la sicurezza dell'approvvigionamento ma anche la sostenibilità dei relativi costi.

Le politiche di difesa e sicurezza europea sono strettamente connesse al tema della sicurezza energetica basata sull'indipendenza dell'approvvigionamento.

A tale attualissimo tema si affianca la scelta dell'Unione europea di adottare una Strategia europea sui cambiamenti climatici, nonché la cosiddetta legge europea sul clima (regolamento (CE) n. 2021/1119, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021), che ha individuato nella produzione di energie alternative e pulite una priorità, scegliendo l'energia nucleare fra quelle privilegiate.

Le politiche di transizione energetica hanno, infatti, riportato in auge questa tecnologia, in quanto essa non rilascia fumi climalteranti e il combustibile ha un costo molto basso, vantaggi cui si contrappone, tuttavia, l'elevatissimo costo di realizzazione degli impianti, anche a fronte di una potenza a volte contenuta degli stessi.

In tutto il mondo sono attualmente in funzione circa 440 centrali nucleari in trentadue Paesi; l'energia nucleare rappresenta il 10 per cento di tutta l'energia prodotta a livello mondiale.

Giova ricordare che, a margine del Consiglio informale dell'energia svoltosi il 27 e 28 febbraio 2023 a Stoccolma, i Paesi partecipanti (Francia, Romania, Bulgaria, Slovenia, Ungheria, Repubblica Ceca, Finlandia, Slovacchia, Polonia, Croazia, Paesi Bassi e Svezia) hanno manifestato la necessità di lanciare un'« alleanza nucleare » a livello comunitario. In particolare, la ministra francese per la transizione, Agnès Pannier-Runacher, ha ricordato che « l'energia nucleare rappresenta il 25 per cento della nostra produzione di elettricità in Europa e che, in un momento di tensione come quello che stiamo vivendo, possiamo capire l'importanza di questa energia che è a minore intensità di carbonio » e può svolgere un ruolo complementare « alle energie rinnovabili per permetterci di raggiungere la neutralità di carbonio ».

Preme sottolineare che, a differenza dei tradizionali combustibili fossili, la fissione nucleare non produce né CO₂, né altri inquinanti atmosferici per produrre elettricità, e ha una ridotta occupazione di terreno. Rispetto ad altre fonti energetiche, inoltre, permette di produrre energia occupando una porzione di suolo relativamente contenuta. Ad esempio, se si considerano i dati forniti dal

Dipartimento dell'energia americano, un impianto per la produzione di energia nucleare occupa un'area almeno 360 volte inferiore a un impianto eolico e almeno 75 volte inferiore a un impianto solare. Gli impianti nucleari sono in grado di produrre grandi quantità di energia, poiché 1 kg di uranio fornisce la stessa energia di 60 tonnellate di gas naturale, 80 tonnellate di petrolio o 120 tonnellate di carbone. E questi numeri potrebbero ancora salire con l'introduzione dei reattori di quarta generazione, nei quali non si sfrutta solo l'uranio 235, ma anche l'uranio 238, attraverso la trasmutazione in plutonio 239: in questo modo 1 kg di uranio arriverebbe a contenere la stessa energia di 3000 tonnellate di carbone.

Ma i programmi per la ricerca, sviluppo e industrializzazione sulla fusione nucleare, attualmente condotta in oltre 50 Paesi, offre nuovi scenari ben più accattivanti. Più di 140 macchine per la fusione sono già operativi o in costruzione in tutto il mondo, sia a iniziativa privata che pubblica, utilizzando le tecnologie a confinamento magnetico « tokamak » e « stellarator ». In questo contesto è opportuno promuovere sia la libera iniziativa privata che la cooperazione tra settore pubblico e privato, a fronte di oltre miliardi di euro di investimenti attratti negli ultimi tre anni.

Sul piano del diritto nucleare, la prima normativa che ha previsto la regolamentazione del nucleare in Francia (Paese ospitante il progetto intergovernativo a fusione nucleare ITER attualmente in costruzione a Cadarache) risale al 2 agosto 1961 con la legge contro l'inquinamento atmosferico e le emissioni di odori, che all'articolo 8 ha stabilito che i decreti del Consiglio di Stato avrebbero determinato le condizioni di creazione, funzionamento e sorveglianza degli impianti nucleari. È interessante sottolineare come nel 2005 il legislatore francese abbia preferito inserire la disciplina dell'energia nucleare nel *code de l'environnement* piuttosto che nel *code de l'énergie*, ritenendosi la normativa nucleare di grande importanza per le politiche ambientali della Nazione e per la tutela della salute e dei cittadini francesi.

Successivamente, nel 2006 in Francia si è giunti ad una legislazione organica di tale materia, con l'intento di seguire tre importanti obiettivi strategici:

- a) l'indipendenza energetica;
- b) la competitività del costo dell'energia elettrica prodotta da centrali nucleari;
- c) la lotta contro l'effetto serra.

Da tempo la Francia detiene il primato in Europa per l'utilizzo dell'energia nucleare e, nonostante il logorio delle strutture, dei reattori e delle politiche attuate, gli obiettivi a lungo termine sono più ambiziosi dei risultati perseguiti. Basti pensare che le centrali nucleari coprono il 70 per cento del fabbisogno energetico francese, una delle percentuali più alte del mondo.

Ma è interessante osservare come si sia evoluta la regolamentazione della fusione nucleare nelle altre più importanti Nazioni industrializzate: nel Regno Unito L'*Office for Nuclear Regulation* (ONR), il principale regolatore per la sicurezza nucleare, tradizionalmente operante sulla fissione nucleare, supervisiona anche gli aspetti della sicurezza degli impianti di fusione nucleare, proteggendo i lavoratori, il pubblico e l'ambiente dai pericoli associati alle operazioni nucleari. L'approccio regolatorio adottato dall'ONR è informato dal rischio e proporzionato ai pericoli presentati dall'impianto.

L'*Environment Agency* (EA) in Inghilterra (e le sue controparti in Scozia, Galles e Irlanda del Nord) svolge un ruolo significativo nella regolamentazione degli aspetti della protezione ambientale dei siti nucleari, inclusi quelli coinvolti nella ricerca sulla fusione. Ciò implica l'attività di supervisione della gestione di qualsiasi rifiuto radioattivo e degli scarichi e le valutazioni dell'impatto ambientale per garantire la conformità con la legislazione ambientale.

L'*Health and Safety Executive* (HSE) sotto il quale opera l'ONR, è responsabile della promozione e dell'applicazione delle normative sulla salute e sicurezza sul lavoro nel Regno Unito, il che include il dovere di garantire che gli impianti di ricerca sulla fusione e le future centrali elettriche offrano un ambiente di lavoro sicuro per i loro dipendenti e la comunità circostante.

Il Parlamento di Londra ha approvato nel 2023 un *Energy Act* che ha introdotto una norma sulla fusione, modificativa della legge sugli impianti nucleari del 1965, intervenendo sulle autorizzazioni per i siti nucleari che producono energia da fusione, stabilendo che tali siti non debbano essere soggetti all'intera gamma di salvaguardie associate all'uso di materiali fissili, ma si dovrà tenere conto della radioattività residua dei proventi dell'attività di fusione.

Riconoscendo il potenziale dell'energia della fusione, il governo del Regno Unito è stato favorevole alla ricerca e allo sviluppo della fusione. Ciò include investimenti in progetti come il programma *Spherical Tokamak for Energy Production* (STEP) dell'*UK Atomic Energy Authority* (UKAEA), che mira a costruire un impianto prototipo di fusione entro il 2040.

I criteri per le attività specifiche di ricerca e sviluppo dell'energia nucleare sono in linea con gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione europea, a partire dalla legge europea sul clima ed in linea con la Strategia europea sui cambiamenti climatici, e contribuiranno ad accelerare il passaggio dai combustibili fossili solidi o liquidi, compreso il carbone, a un futuro neutrale dal punto di vista climatico. L'Italia è l'unico Paese industrializzato appartenente al G8 che non possiede impianti nucleari per la generazione di energia, nonostante oltre il 10 per cento dell'energia consumata in ambito nazionale derivi proprio da importazioni di energia nucleare, prevalentemente dalla Francia.

È fondamentale per l'Italia, quindi, guardare con grande attenzione a questa scelta strategica e valutare tutte le soluzioni possibili per accelerare la transizione energetica e raggiungere gli obiettivi climatici assai ambiziosi per il 2030 e per il 2050, anche alla luce di quanto evidenziato nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici.

Il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) per il 2023, attualmente oggetto di consultazione, evidenzia che « Gli interventi necessari per la crescente decarbonizzazione del sistema richiederanno la diffusa costruzione di impianti e infrastrutture che possono avere anche impatti ambientali. Alcuni di tali impatti possono essere attenuati - ad esempio promuovendo la diffusione del fotovoltaico su superfici già costruite o comunque non idonee ad altri usi - ma per garantire la stabilità del sistema energetico occorrerà costruire nel medio termine una serie di infrastrutture fisiche (potenziamento delle interconnessioni, resilienza delle reti, stoccaggi di energia su vasta scala, sistemi di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica) la cui realizzazione dovrà necessariamente avere tempi autorizzativi ridotti, pur nel rispetto del dialogo e della condivisione con i territori ». E ancora « ... Esistono inoltre grandi potenzialità per l'Italia per contribuire al rilancio dell'energia nucleare in Europa e nel mondo, in termini di partecipazione a programmi di sperimentazione su soluzioni innovative di generazione elettro-nucleare. Ciò per preparare la filiera nucleare italiana in una prospettiva al 2050 con l'impiego di tecnologie innovative. Coerentemente con queste potenzialità, occorre progressivamente favorire la partecipazione italiana a programmi internazionali ed europei ». Successivamente, il 21 settembre 2023, durante lo svolgimento del *question time* al Senato, al quesito posto dai parlamentari del gruppo Forza Italia sulla *mission* della Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile e su quali obiettivi s'intendano perseguire, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin ha reso noto che « ... in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione assunti dal nostro Paese e con la mozione approvata lo scorso maggio dal Parlamento italiano, il Ministero ha istituito la Piattaforma nazionale per un nucleare sostenibile. La Piattaforma si pone l'obiettivo di definire in tempi certi un percorso finalizzato alla possibile ripresa dell'utilizzo dell'energia nucleare in Italia e alle opportunità di crescita della filiera industriale nazionale già operante nel settore. L'obiettivo prioritario sarà quello di sviluppare nell'arco di alcuni mesi delle linee guida e una *road map* con l'orizzonte del 2030 e del 2050 per seguire e coordinare gli sviluppi delle nuove tecnologie nucleari nel medio e nel lungo termine, con particolare attenzione agli *small modular reactor* e ai reattori di quarta generazione, nonché comprendere le possibili ricadute di queste tecnologie in termini di sicurezza e rapporto costi-benefici del sistema. Infine, in relazione alla tecnologia della fusione, occorrerà valutare nel lungo termine il supporto che sarà in grado di dare alle energie rinnovabili per il raggiungimento dei target previsti nell'aggiornamento del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) ... ».

Il 30 novembre 2023 Ansaldo Nucleare Spa ha siglato, assieme all'Associazione italiana nucleare (AIN), un accordo di collaborazione con la francese *Electricité de France* (EDF) e con il *Groupement des industriels français de l'énergie nucléaire* (GIFEN) finalizzato a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi per lo sviluppo di soluzioni innovative (i reattori nucleari del tipo EPR2 e NUWARD) in grado di garantire una produzione di energia nucleare pulita ed efficiente.

Il 9 maggio 2023 la Camera dei deputati ha approvato una mozione di maggioranza che impegna il Governo a valutare l'opportunità di inserire nel *mix* energetico nazionale anche il nucleare quale fonte alternativa e pulita per la produzione di energia (mozione 1-00083).

Il 25 gennaio 2024 la Camera dei deputati ha approvato un ordine del giorno presentato dall'onorevole Luca Squeri (ordine del giorno 9/1606-A/23), nel quale si è ricordato come l'urgenza di procedere al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050, insieme all'esigenza di assicurare la sicurezza e l'economicità delle nostre forniture, all'interno di un quadro geopolitico fortemente instabile, abbia portato all'approvazione, il 9 maggio 2023, della citata mozione di maggioranza 1-00083, con la quale la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a riconsiderare l'ingresso dell'energia nucleare tra le fonti di approvvigionamento nazionale. Nell'ordine del giorno si è poi sottolineata la necessità di dare attuazione all'impegno assunto dal Governo, nella suddetta mozione, « ad intervenire con apposite iniziative normative per apportare le modifiche necessarie a rendere la

governance e l'organizzazione dell'ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) coerente con la sua natura giuridica di autorità indipendente, e a potenziarne le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e controllo, e l'operatività tecnica con adeguate risorse economiche e di personale, al fine di dare piena e completa attuazione alle direttive Euratom; ». Nel medesimo ordine del giorno si è altresì evidenziato che « occorre dotare il Paese, nel rispetto delle normative internazionali ed europee, di una Autorità amministrativa indipendente di regolamentazione competente in materia di autorizzazione tecnica, certificazione, realizzazione, gestione e dismissione degli impianti nucleari, di sicurezza nucleare e di radioprotezione con le funzioni e i compiti di Autorità nazionale per la regolamentazione tecnica e le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo, anche ispettivo e la vigilanza degli impianti; tale Autorità deve operare sulla base delle migliori pratiche internazionali ed europee e in coerenza con le indicazioni, i regolamenti e le linee-guida provenienti da enti internazionali ed europei di riferimento, *in primis* l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e l'Euratom, nonché attraverso un processo decisionale collegiale basato su indipendenza, imparzialità ed evidenze tecnico-scientifiche; sulla base di accordi governativi, l'Autorità deve poter prendere parte ad attività internazionali di cooperazione come, ad esempio, le Convenzioni internazionali che stabiliscono obblighi e meccanismi per assicurare la protezione dell'uomo e dell'ambiente e la sicurezza nucleare; la definizione di codici di condotta che promuovono l'adozione delle migliori pratiche negli impianti e nelle attività nucleari; la definizione di standard internazionali di sicurezza che promuovono l'adozione di requisiti, guide e pratiche di sicurezza armonizzati a livello internazionale; in linea con le raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, appare necessario individuare altresì una *Nuclear Energy Programme Implementing Organization* (NEPIO) con il compito di valutare lo stato delle infrastrutture di base necessarie per avviare un programma nucleare nazionale e fornire al Governo le indicazioni necessarie per il loro completo sviluppo e operatività. Tale NEPIO dovrebbe anche avere il compito di coinvolgere e coordinare tutti i soggetti pubblici e privati interessati, al fine di uno sviluppo organico e coerente di tutte le infrastrutture di base » e si impegna il Governo a: « dare completa attuazione alla mozione 1-00083, approvata il 9 maggio 2023, e a valutare la possibilità di istituire, nel rispetto delle normative internazionali ed europee e compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, una Autorità amministrativa indipendente di regolamentazione competente in materia di autorizzazione tecnica, certificazione, realizzazione, gestione e dismissione degli impianti nucleari, di sicurezza nucleare e di radioprotezione con le funzioni e i compiti di Autorità nazionale per la regolamentazione tecnica e le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo, anche ispettivo e la vigilanza degli impianti; a valutare l'opportunità della creazione, in linea con le raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, di una Agenzia con il compito di valutare lo stato delle infrastrutture di base necessarie per avviare un programma nucleare nazionale e fornire al Governo le indicazioni necessarie per il loro completo sviluppo e operatività ». Il 5 e il 6 marzo 2024 le Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera e l'8ª Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) del Senato hanno avviato indagini conoscitive in materia di energia prodotta mediante fusione nucleare.

Il 29 febbraio 2024, nel corso di un Convegno organizzato da Forza Italia alla Camera dei deputati, intitolato « Indipendenza energetica nel 2050, la parola alle imprese: come riuscirci », l'amministratore delegato dell'ENI, Descalzi, ha ricordato i reiterati dinieghi da parte dell'Italia al nucleare, sottolineando che l'ENI vuole puntare molto sulla fusione nucleare perché permette di ottenere energia pulita, inesauribile e sicura per tutti: una vera rivoluzione, capace di superare le disuguaglianze fra le Nazioni e di favorire la pace. Descalzi ha poi aggiunto che nel 2025 sarà pronto un impianto pilota a confinamento magnetico in grado di ottenere elettricità dalla fusione, e che nel 2030 sarà operativa la prima centrale industriale basata su questa tecnologia.

Vi sono quindi tutte le condizioni perché l'Italia possa recitare un ruolo da protagonista nella ricerca, sviluppo e produzione di energia nucleare da fusione, grazie al fondamentale apporto e supporto del tessuto industriale e del mondo della ricerca e dell'università.

Da un sondaggio della società SWG presentato durante l'incontro « Nucleare, si può fare? » nell'ambito dell'*Intelligence Week* svoltosi nell'ottobre 2023, è emerso che tra il 49 e il 55 per cento degli intervistati è favorevole all'utilizzo in Italia delle nuove tecnologie nucleari, in misura prevalente i giovani rispetto agli ultracinquantacinquenni: il 63 per cento contro il 47 per cento.

Il sondaggio indica che ci sono tre grandi gruppi: il 26 per cento degli intervistati è contrario al nucleare a prescindere, il 20 per cento è assolutamente a favore del ritorno in Italia all'utilizzo dell'energia nucleare e il 54 per cento (la maggioranza) è aperto a valutare la possibilità di fruire di queste tecnologie, se le centrali saranno costruite a una distanza significativa dalla propria abitazione e, soprattutto, se vi sarà la possibilità di un risparmio reale in bolletta. Se i costi dell'energia in bolletta si dimezzassero i favorevoli sarebbero il 68 per cento del totale del campione.

A differenza di molte fonti energetiche rinnovabili, il nucleare può essere considerato una fonte energetica affidabile e non intermittente, poiché le centrali nucleari possono lavorare al massimo della potenza in maniera continuativa. Ciò permette di non dipendere da condizioni naturali variabili, come nel caso del solare e dell'eolico.

Un altro vantaggio nell'utilizzo dell'uranio è che esso viene estratto in aree del mondo politicamente stabili come Canada e Australia, a differenza dei combustibili fossili che spesso provengono da Paesi con complesse situazioni interne come Russia, Algeria o Libia. L'approvvigionamento di uranio, quindi, ridurrebbe non solo la nostra dipendenza da combustibili fossili ma anche da tutti quei Paesi che ne posseggono grandi giacimenti.

Sul piano operativo l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) svolge già un prezioso ruolo di controllo e regolamentazione che può essere oggetto di valorizzazione alla luce del rilancio della produzione nucleare, sia da fissione che da fusione.

Senza dubbio la sicurezza rimane una delle sfide più grandi, così come la gestione dei rifiuti nucleari, con la necessità di trovare soluzioni sicure e a lungo termine per lo stoccaggio di materiali radioattivi.

Nel mese di dicembre 2023 è stata pubblicata, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la Carta nazionale delle aree idonee per la realizzazione del deposito nazionale di rifiuti radioattivi. Nello specifico, sono stati individuati cinquantuno potenziali siti su tutto il territorio italiano, prendendo in considerazione parametri come la densità della popolazione, la distanza dalle città, il rischio sismico e la stabilità idrogeologica.

Il presente disegno di legge, nell'intento di perseguire il miglioramento del sistema energetico italiano, che i tempi hanno reso ormai necessario e improcrastinabile, e al fine di consentire all'Italia di emanciparsi dalla dipendenza energetica dall'estero, si pone l'obiettivo, unitamente all'utilizzo del fotovoltaico, dell'eolico e dell'idroelettrico, di introdurre l'uso pacifico e civile dell'energia nucleare di nuova generazione, prevedendo la costruzione e la gestione di nuove centrali nucleari e del deposito nazionale per la sistemazione in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, al fine di attuare la Strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici, di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, di migliorare la competitività del sistema energetico nazionale e di ridurre la dipendenza dell'Italia dai combustibili di importazione estera, disciplina la produzione e l'utilizzo di energia nucleare a uso civile sulla base dei seguenti principi:

- a) previsione di misure relative alla costruzione e al funzionamento di impianti nucleari per la generazione di energia elettrica che garantiscano la sicurezza nucleare, unitamente alla realizzazione di programmi che assicurino l'efficacia dei controlli e dei monitoraggi ambientali sui singoli impianti produttivi;
- b) previsione di misure che assicurino condizioni operative adeguate per la prevenzione di incidenti e per la riduzione delle loro conseguenze, nonché elevati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori dai rischi di radiazione;
- c) previsione di misure che garantiscano la preservazione e il miglioramento della qualità

dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'utilizzo razionale delle risorse naturali, la realizzazione di programmi di tutela ambientale e la riduzione dell'inquinamento e dei danni ambientali.

2. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sovrintende al rispetto della sicurezza nucleare, in conformità ai principi di cui al comma 1.

Art. 2.

(Integrazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, provvede a integrare il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima con la previsione di una strategia di mix energetico con l'energia nucleare con tecnologia di nuova generazione, con i seguenti obiettivi:

- a) promuovere la ricerca sulle tecnologie nucleari di nuova generazione e in particolare sulla fusione nucleare, anche mediante la realizzazione di impianti sperimentali sul territorio italiano;
- b) favorire la partecipazione italiana a programmi europei e internazionali di innovazione nella produzione di energia da fusione nucleare, attraverso un incremento degli investimenti di ricerca e sviluppo nel settore;
- c) realizzare nel territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare di nuova generazione, sia da fissione che da fusione.

2. Per le finalità cui al comma 1, lettera c), la strategia di cui al medesimo comma comprende una valutazione propedeutica di impatto, con riferimento agli effetti sullo sviluppo tecnologico e alla sicurezza dei territori.

Art. 3.

(Istituzione della Autorità indipendente per l'energia nucleare)

1. È istituita l'Autorità indipendente per l'energia nucleare, con le funzioni e i compiti per l'autorizzazione tecnica, la certificazione, la realizzazione, la gestione e la dismissione degli impianti nucleari, la sicurezza nucleare e la radioprotezione, nonché per la regolamentazione tecnica e le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo, anche ispettivo, e la vigilanza degli impianti nucleari medesimi.

2. L'Autorità di cui al comma 1 opera in piena autonomia con indipendenza di giudizio e di valutazione, e svolge attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa europea.

3. L'Autorità di cui al comma 1 è un organo collegiale composto dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa designazione congiunta dei Presidenti dei due rami del Parlamento e previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere pervenuta dai Presidenti dei due rami del Parlamento; decorso tale termine il parere è espresso a maggioranza assoluta.

4. I componenti dell'Autorità di cui al comma 1 sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza tecnica e giuridica nel settore dell'energia e dell'ambiente, durano in carica sette anni e non possono essere riconfermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità medesima. I dipendenti delle

amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

5. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti e i dirigenti dell'Autorità di cui al comma 1 non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.

Art. 4.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'energia nucleare)

1. In linea con le raccomandazioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica è istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare con il compito di valutare lo stato delle infrastrutture di base necessarie per avviare un programma nucleare nazionale e di fornire al Governo le indicazioni necessarie per il loro completo sviluppo e operatività. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) è soppresso e le relative dotazioni finanziarie, strumentali e di personale sono trasferite all'Agenzia medesima, la quale subentra nei suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti e obblighi.

Art. 5.

(Individuazione dei siti per l'insediamento di nuovi impianti nucleari e relativa autorizzazione unica)

1. La realizzazione di nuovi impianti nucleari è sottoposta alla preventiva individuazione dei siti da parte del Consiglio dei ministri.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia di cui all'articolo 4 redige un piano dei siti idonei per l'insediamento di nuovi impianti nucleari, che viene sottoposto dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica al Consiglio dei ministri.

3. La costruzione e l'esercizio di nuovi impianti nucleari e delle opere connesse sono considerati attività di preminente interesse statale e come tali soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previa acquisizione dei pareri dell'autorità militare competente ai sensi dell'articolo 334 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, della regione o della provincia autonoma sul cui territorio insiste l'impianto, che si esprime entro sessanta giorni, nonché dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 6.

(Istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e attività istruttoria)

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto nucleare e delle opere connesse di cui all'articolo 5, comma 3, deve contenere la seguente documentazione:

- a) progetto definitivo dell'impianto;
- b) studio di impatto ambientale ai fini dello svolgimento della valutazione di impatto ambientale (VIA);
- c) rapporto preliminare di sicurezza;
- d) documentazione da cui risulti il modello operativo per l'esercizio dell'impianto, e in particolare:
 - 1) schema del regolamento di esercizio;

- 2) schema del manuale operativo;
- 3) programma generale di prove per la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi;
- 4) organigramma previsionale del personale preposto e addetto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolga funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria, e relative patenti di idoneità;
- e) elenco delle servitù da costituire su beni immobili di terzi per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse;
- f) idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
- g) documentazione attestante l'ottemperanza alle prescrizioni del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom).

2. Nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 5, comma 3, l'Agenzia di cui all'articolo 4:

- a) valuta la documentazione allegata all'istanza, anche al fine della definizione delle prescrizioni tecniche a cui deve essere soggetto l'impianto;
- b) richiede pareri alle amministrazioni competenti in materia, che si esprimono entro il termine di sessanta giorni dalla relativa richiesta;
- c) acquisisce l'esito della VIA, ai sensi della normativa vigente;
- d) effettua, ai sensi del trattato Euratom, le notifiche all'Unione europea ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione europea.

3. All'esito dell'istruttoria, l'Agenzia di cui all'articolo 4 esprime il proprio parere, vincolante, al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 7.

(Individuazione del deposito nazionale per la sistemazione in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere dell'Agenzia di cui all'articolo 4, provvede all'individuazione del deposito nazionale per la sistemazione in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

Art. 8.

(Compensi a favore dei comuni)

1. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite misure di compensazione per i comuni situati entro 100 chilometri dai siti che ospitano gli impianti nucleari di cui all'articolo 5 e per i comuni nel cui territorio ricade il sito del deposito nazionale di cui all'articolo 7, nonché per i comuni con essi confinanti.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58214

1.3.2. Resoconti sommari

**1.3.2.1. 8^a Commissione permanente
(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori
pubblici, comunicazioni, innovazione
tecnologica)**

1.3.2.1.1. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 123(pom.) del 09/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2024

123^a Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 16,30.*

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le memorie acquisite nel corso delle audizioni svolte sui disegni di legge n. [948](#) (Modifiche alla legge quadro sulle aree protette) e n. [1180](#) (decreto-legge n. 91 del 2024 - Campi Flegrei), nonché i contributi pervenuti sull'atto del Governo n. [161](#) (Modifiche al sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra) saranno pubblicati nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

[\(1180\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Governo ha presentato, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1162, un emendamento volto a trasfondere il contenuto del decreto-legge in esame nel decreto-legge n. 76 del 2024, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, e chiede pertanto alla rappresentante del Governo di chiarire alla Commissione quali siano gli intendimenti del Governo in merito al prosieguo dei lavori.

La rappresentante del GOVERNO dichiara che il Governo non insiste per la conversione in legge del decreto-legge in titolo, in quanto il contenuto dello stesso potrà essere ora affrontato nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 76.

Alla luce di quanto comunicato dalla rappresentante del Governo, il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione terminerà di svolgere nella mattinata di domani le audizioni già calendarizzate, dopo di che l'esame dei temi trattati dal provvedimento in titolo proseguirà nell'ambito dell'esame del disegno

di legge di conversione del decreto-legge n. 76.

La Commissione prende atto.

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il **PRESIDENTE** comunica che, come preannunciato, il Governo ha presentato l'emendamento 9.0.1000, pubblicato in allegato, che trasfonde nel decreto-legge in esame il contenuto del decreto-legge n. 91 del 2024, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione.

Propone pertanto di fissare a lunedì 15 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti al suddetto emendamento 9.0.1000.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Facendo seguito a quanto convenuto nell'Ufficio di presidenza della scorsa settimana, il **PRESIDENTE** comunica che tra i disegni di legge di iniziativa parlamentare dei quali i Gruppi hanno richiesto l'avvio dell'esame è ricompreso il disegno di legge n. 1132, recante disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare, che si va ad aggiungere ai disegni di legge n. 1003, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, n. 1043, in materia di radiazioni ionizzanti, e n. 1055, in materia di interporti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. **1162**

Art. 9

9.0.1000

Il Governo

Dopo il Capo II, aggiungere i seguenti:

"Capo II-bis

ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PREVENZIONE DEL
RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI
FLEGREI

«Art. 9-bis

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:

a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata sul sito internet istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024;

b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio

2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 140 del 2023.

«Art. 9-ter

(Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell'area di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12 è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:

a) a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:

1) sulla base dei criteri e delle priorità indicate nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma, comprendono, altresì, gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario;

2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza «molto elevata» o «elevata», uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) ad esercitare i poteri sostituitivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a),

numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono l'indicazione, per ciascun intervento, del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 1, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società in house dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

7. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.

8. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024 - 2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);

b) nella misura di euro 20.600.000 nell'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 51.500.000 nell'anno 2027, euro 61.800.000 nell'anno 2028 ed euro 89.095.000 nell'anno 2029, alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2).

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000

per l'anno 2028 ed a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:

a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita sullo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 41.200.000 per l'anno 2027, euro 40.376.000 per l'anno 2028 e euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020;

c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 36.050.000 per l'anno 2027, di euro 56.650.000 per l'anno 2028 e di euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il diciottesimo comma è abrogato. Entro il 1° settembre 2024, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, contenente l'indicazione:

a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonché di quelli da avviare alla data del 3 luglio 2024;

b) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;

c) dell'entità delle risorse stanziare, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal citato programma;

d) dell'entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel predetto programma e non ancora avviati;

e) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero a contraenti generali;

f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;

g) dell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le

politiche di coesione e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

a) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, gli interventi inseriti del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1987, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo. Ai fini del primo periodo, si considerano non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali, alla data del 3 luglio 2024, non sia stata iniziata l'attività realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione;

b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data del 3 luglio 2024, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del comma 14, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo, si considerano in corso gli interventi per i quali sia già stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data del 3 luglio 2024, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

14. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 13, lettera a), è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 che vi provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede, altresì, al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera b) del comma 13, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con il decreto di cui al comma 13, alinea, è, altresì, disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data del 3 luglio 2024, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

15. All'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole «, per la cui esecuzione» fino alla fine del periodo sono soppresse;
- b) il secondo periodo è soppresso.

16. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera a), le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 140 del 2023, per l'attuazione degli interventi contenuti nel primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del piano straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 140/2023, sono destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numero 1), e sono a tal fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario.

«Art. 9-quater

(Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei)

1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 9-ter, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-ter, nonché quelli indicati nell'articolo 9-quinquies del presente decreto sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. È ammessa, altresì, la deroga alle seguenti disposizioni normative:

- a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 95;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5, comma 6, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;
- c) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, nel rispetto della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 19 ottobre 2008;
- d) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:
 - 1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltante di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;
 - 2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;
 - 3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7.

3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

«Art. 9-quinquies

(Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter, comma 1, provvede, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 9-ter nonché dall'articolo 9-quater, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000,00 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'apertura di una apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al suo interno, dalla Regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilità speciale.

«Art. 9-sexies

(Contributi per l'autonoma sistemazione)

1. La regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700,00 per quelli composti da tre persone, di euro 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 9-nonies del presente decreto, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia

stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 1.800.000,00 per l'anno 2024 e di euro 3.600.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.

«Art. 9-septies

(Interventi di nuova costruzione)

1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), entro il 1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento, e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale.

«Art. 9-octies

(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-nonies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro il 1° settembre 2024, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli elenchi di cui al primo periodo gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data del 3 luglio 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno

economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 9-nonies

(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili)

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, lettera ff) dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.

3. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:

a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio ove prescritto;

b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;

c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare, altresì, la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta, altresì, la finalità e la idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;

d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, è dovuto anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

5. I Comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 7, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione.

6. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.

7. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro il 1° settembre 2024 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

a) i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;

b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;

c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;

d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalità di cui al comma 5, secondo periodo;

e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;

b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

- 1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;
- 2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;
- 4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;
- 5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;
- 6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;
- 7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;
- 8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;
- 9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;
- 10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;
- 11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;
- 13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;
- 14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;
- 15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.

«Art. 9-decies

(Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. In considerazione dell'aggravio dei carichi operativi, amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di cui alla presente Capo, al fine di supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
- b) al terzo periodo le parole: «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «venti unità», le parole: «nove di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove di personale non dirigenziale» e le parole: «fino al numero massimo di quattro unità» sono sostituite dalle seguenti: «fino al numero massimo di otto unità»;
- c) all'ottavo periodo, le parole: «e di 655.664 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 907.339 per l'anno 2024 e di 1.159.014 per l'anno 2025».

«Art. 9-undecies

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-*decies*, quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è assegnata alla regione Campania per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, si intendono come da completare gli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiusura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli «Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)» di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

Capo II-ter

DISPOSIZIONI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI COESIONE

«Art. 9-*duodecies*

(Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia)

1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.

2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contributo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario Straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario Straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle Regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario Straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.

5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa.

7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario sulla contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definite ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei Comuni interessati.

8. Per le medesime finalità di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario.

«Art. 9-terdecies

(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «A decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2025»;

b) al comma 3, le parole: «euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui», «euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui», «euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui», «euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui» ed «euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «euro 6.268.803 annui»; «euro 11.908.750 annui»; «euro 3.177.860 annui»; «euro 6.128.730 annui» e «euro 75.996.252 annui»;

c) al comma 8, alinea e lettera a), le parole «euro 62.669.029 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «euro 14.000.000 per l'anno 2024».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 24 giugno 2021;

b) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione», è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91.".

1.3.2.1.2. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 124(pom.) del 17/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente (AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2024

124^a Seduta

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.
La seduta inizia alle ore 14.*

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che le memorie acquisite nel corso delle audizioni svolte sui disegni di legge nn. [1136](#), [1160](#) e [1166](#) (Tutela dei minori nella dimensione digitale) saranno pubblicate nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ([n. 161](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, essendo pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, il Presidente del Senato, a scioglimento della riserva, ha autorizzato la Commissione a esprimersi e che la senatrice Aurora Floridia ha presentato uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato. Rende inoltre noto che la relatrice Petrucci ha rappresentato alla Presidenza l'opportunità di verificare la disponibilità del Governo ad attendere il parere della Commissione anche dopo la scadenza del termine, fissato per il 20 luglio.

Domanda pertanto alla rappresentante del Governo quale sia il termine ultimo fino al quale l'Esecutivo potrà attendere l'espressione del parere da parte della Commissione.

Alla luce di quanto comunicato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, la sottosegretaria CASTIELLO assicura la Presidenza sulla disponibilità del Governo ad attendere sino al prossimo 30 luglio l'espressione, da parte della Commissione, del prescritto parere.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del dottor Emanuele Mauri a Presidente del Consorzio dell'Adda ([n. 52](#))

(Parere al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 1, della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame e rinvio)

La relatrice [TUBETTI](#) (*FdI*) illustra la proposta di nomina in titolo, relativa alla conferma del dottor Emanuele Mauri quale Presidente del Consorzio dell'Adda, dando conto del quadro normativo di riferimento e della documentazione trasmessa dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#), ricordato che in precedenti occasioni su analoghe proposte di nomina la Commissione ha ritenuto non necessario procedere all'audizione del candidato, comunica che pertanto la prossima settimana si procederà alla votazione del parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale

(1160) Elena SIRONI e altri. - Modifiche alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali di condivisione di contenuti multimediali, nonché disposizioni sulla diffusione dell'immagine e di contenuti multimediali di minori

(1166) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in materia di impiego dei minori nell'ambito delle piattaforme digitali per la condivisione di video, audio e immagini, e disposizioni concernenti il diritto del minorenne alla rimozione dei dati e dei contenuti che lo riguardano dalla rete internet e dai motori di ricerca

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 luglio.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, propone di adottare il disegno di legge n. 1136 quale testo base per il prosieguo dei lavori. Ciò in quanto, oltre a essere stato presentato e incardinato per primo, risulta essere l'unico sottoscritto sia da senatori di maggioranza che di opposizione. Osserva inoltre che l'eventuale predisposizione di un testo unificato determinerebbe un indesiderato rallentamento dei lavori, anche in vista dell'acquisizione del parere della Commissione bilancio.

La Commissione conviene.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1136, adottato quale testo base, per la giornata di mercoledì 24 luglio, alle ore 10.

Nuovamente conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1132) FAZZONE e ROSSO. - Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare

(Discussione e rinvio)

Introduce l'esame il relatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), rilevando preliminarmente che il provvedimento mira a disciplinare la produzione e l'utilizzo di energia nucleare a uso civile.

Procede quindi alla disamina dell'articolato.

Nel dettaglio, l'articolo 1 individua la finalità del disegno di legge e demanda al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il compito di sovrintendere al rispetto della sicurezza nucleare, in conformità ai principi elencati dal medesimo articolo.

L'articolo 2 dispone quindi l'integrazione del PNIEC con la previsione di una strategia di *mix* energetico con l'energia nucleare con tecnologia di nuova generazione, mentre il successivo articolo 3 istituisce l'Autorità indipendente per l'energia nucleare, con le funzioni e i compiti per l'autorizzazione

tecnica, la certificazione, la realizzazione, la gestione e la dismissione degli impianti nucleari, la sicurezza nucleare e la radioprotezione, nonché per la regolamentazione tecnica e le istruttorie connesse ai processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, il controllo, anche ispettivo, e la vigilanza degli impianti nucleari medesimi.

L'articolo 4 istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare, avente il compito di valutare lo stato delle infrastrutture di base necessarie per avviare un programma nucleare nazionale e di fornire al Governo le indicazioni necessarie per il loro completo sviluppo e operatività.

All'Agenzia sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), che viene conseguentemente soppresso.

L'articolo 5 disciplina quindi il procedimento per l'individuazione dei siti per l'insediamento di nuovi impianti nucleari. Esso prevede inoltre che la costruzione e l'esercizio dei nuovi impianti e delle opere connesse siano considerati attività di preminente interesse statale soggette ad autorizzazione unica rilasciata con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 6 detta il contenuto dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica e disciplina il relativo procedimento, mentre il successivo articolo 7 prevede che il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previo parere dell'Agenzia, individui il deposito nazionale per la sistemazione in sicurezza e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

Da ultimo, l'articolo 8 demanda a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* l'individuazione delle misure di compensazione per i comuni situati entro 100 chilometri dai siti che ospitano gli impianti nucleari e per i comuni nel cui territorio ricade il sito del deposito nazionale, nonché per i comuni con essi confinanti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il **PRESIDENTE** informa la Commissione che, alla scadenza del termine, risultano presentanti 106 subemendamenti all'emendamento del Governo 9.0.1000, pubblicati in allegato. I subemendamenti 9.0.1000/99 e 9.0.1000/100 sono tuttavia stati ritirati dai rispettivi proponenti.

Dà inoltre conto della presentazione degli emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.0.1 (testo 2), pubblicati in allegato.

Da ultimo, rede noto che la relatrice ha presentato l'emendamento 1.0.500, pubblicato in allegato, proponendo contestualmente di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per venerdì 19 luglio, alle ore 10.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il **PRESIDENTE** comunica che neanche nella seduta odierna sarà possibile procedere all'esame degli emendamenti, non essendo pervenuti i relativi pareri da parte del Governo. Nel ricordare che la Commissione ha mantenuto un atteggiamento estremamente collaborativo, osserva che - sebbene il Governo avesse rappresentato l'esigenza di trasfondere il contenuto del decreto-legge n. 91 all'interno del decreto-legge n. 76 al fine di velocizzare l'esame parlamentare dei due provvedimenti - allo stato, e nonostante numerosi solleciti, non sono pervenuti neanche i pareri relativi agli emendamenti riferiti al decreto-legge n. 76, il cui termine è scaduto da più di due settimane.

La sottosegretaria CASTIELLO assicura l'impegno del Governo a rendere in tempi congrui il proprio parere sugli emendamenti, segnalando la particolare complessità dell'attività istruttoria condotta dagli uffici governativi che ha ad oggetto il complesso delle proposte di legge all'esame delle Camere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati

- e petizioni nn. [6](#), [103](#), [108](#), [172](#), [217](#), [263](#), [264](#), [265](#), [266](#), [267](#), [268](#), [269](#), [270](#), [271](#), [296](#), [368](#), [382](#), [433](#), [492](#), [649](#), [712](#), [720](#), [754](#), [773](#), [792](#), [876](#), [890](#) e [906](#) ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) rende noto che, alla scadenza del termine, risultano presentati 443 emendamenti e 13 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA SENATRICE AURORA FLORIDIA SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 161

L'8^a Commissione, esaminato l'Atto del Governo n. 161,

premessi che:

l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 definisce il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e garantisce un'adequata attuazione alla direttiva (UE) 2023/959 sulle modifiche alla direttiva (UE) 2003/87/CE, che istituisce il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e dà seguito alla decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

lo schema di decreto in esame ha la finalità di introdurre norme intese a garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, come previsto dal regolamento (UE) 2021/1119 (c.d. legge UE sul clima);

lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 15 articoli che disciplinano specifiche aree relative all'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 e altre direttive correlate con un focus specifico sul contributo del trasporto aereo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, in attuazione dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 12 della legge 21 febbraio 2024, n. 15;

con quanto previsto dallo schema di decreto legislativo le emissioni di gas a effetto serra saranno controllate da una nuova Autorità nazionale competente (Comitato ETS 2), dedicata allo svolgimento delle funzioni previste dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni per i settori dell'edilizia, del trasporto stradale e ulteriori settori industriali non già coperti dall'attuale EU ETS, considerato che:

lo schema di decreto legislativo dispone all'articolo 5, comma 7, lettera b), che il 50 per cento dei proventi delle aste assegnati all'Italia siano assegnati al fondo di ammortamento dei titoli di Stato. Tale destinazione è in contrasto con la direttiva (UE) 2023/958, che specifica gli scopi per l'uso dei proventi d'asta, che devono essere utilizzati per finanziare iniziative o politiche nazionali e internazionali per la lotta al cambiamento climatico,

valuta favorevolmente lo schema di decreto a condizione che:

venga soppresso l'articolo 5, comma 7, lettera b), o valuti il Governo di specificare nel testo normativo la destinazione dei proventi d'asta per la lotta al cambiamento climatico.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1162](#)

Art. 1

1.4 (testo 2)

[Manca](#), [Croatti](#), [Magni](#), [Fregolent](#), [Patton](#), [Lombardo](#), [Casini](#), [Delrio](#), [Rando](#), [Zampa](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: «nel limite di 210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e)» con le seguenti: «nel limite massimo di spesa di euro 1.050 milioni, di cui euro 350 milioni a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e) ed euro 700 milioni a valere su quanto previsto all'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 6-quater, sostituire le parole da: «nel limite di 3.200 euro» fino a: «6.000 euro» con le seguenti: «nel limite di 10.000 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 5.000 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo complessivo massimo di 30.000 euro.».

1.0.1 (testo 2)

[Liris](#), [Sigismondi](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di garantire interventi di ricostruzione di qualità ispirati ai principi del restauro, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2013 d'intesa con la Soprintendenza e su richiesta motivata dei comuni del Cratere con meno di 150 abitanti con superficie del piano di ricostruzione inferiore a 30.000 metri quadri e numero totale di ambiti del Piano di Ricostruzione inferiore a 3, che abbiano mantenuto pressoché inalterato nel tempo il tessuto storico con i suoi caratteri peculiari e le tecniche costruttive originarie, definisce metodologie di intervento di ricostruzione del tessuto storico assimilabili al restauro architettonico e urbano a fronte delle quali potranno essere riconosciute specifiche maggiorazioni del finanziamento pubblico valide nell'ambito del Piano di Ricostruzione dello specifico territorio comunale.».

1.0.500

La Relatrice

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95)

1 Al decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 22, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il beneficio contributivo di cui al presente comma è previsto anche per i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7.";

b) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole "Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno" e prima delle parole ", ammissibili ai finanziamenti" sono inserite le seguenti: "nonché residenti nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al comma 4";

c) all'articolo 24, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma: "11-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, nelle medesime modalità e requisiti previsti dal presente articolo, anche per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229."».

Art. 9

9.0.1000/1

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, all'articolo 9-bis premettere il seguente:

«Art. 09-bis.

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2023, n. 231)

1. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 231, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Sono esclusi altresì gli enti locali esistenti nell'area di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), per l'intera durata dell'emergenza."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 40 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9.0.1000/2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024», aggiungere le seguenti: «, nonché al patrimonio edilizio danneggiato dai fenomeni sismici registrati nel territorio dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei».

Conseguentemente,

a) al capoverso «Art. 9-ter», comma 2, sostituire le parole: «e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli», con le seguenti: «e sentiti i sindaci dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei»;

b) al capoverso «Art. 9-ter», comma 12, dopo le parole: «n. 887 del 1984», aggiungere le seguenti: «, nonché nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici»;

c) al capoverso «Art. 9-ter», comma 13, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico», aggiungere le seguenti: «, nonché quelli da realizzare nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici»;

d) al capoverso «Art. 9-ter», comma 13, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «alle zone interessate dal fenomeno bradisismico», aggiungere le seguenti: «, nonché a quelle dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei e interessati da fenomeni sismici»;

e) al capoverso «Art. 9-sexies», comma 1, sostituire le parole: «avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli», con le seguenti: «avvalendosi dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei»;

f) al capoverso «Art. 9-septies», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento», aggiungere le seguenti: «, nonché del fenomeno sismico nei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei».

g) al capoverso «Art. 9-octies», comma 1, sostituire le parole: «i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare», con le seguenti: «i Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei provvedono a comunicare»;

h) al capoverso «Art. 9-nonies», comma 7, lettera a), sostituire le parole: «i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli», con le seguenti: «i criteri di riparto tra i Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei».

i) al capoverso «Art. 9-nonies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026», con le seguenti: «di euro 40 milioni nell'anno 2024 e di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026» e al comma 8:

- sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026», con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

- dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».

9.0.1000/3

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile 2024», aggiungere le seguenti: «, nonché al patrimonio edilizio danneggiato dai fenomeni sismici registrati nel territorio dei Comuni facenti parte dell'area dei Campi Flegrei».

9.0.1000/4

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «titolarità dei rapporti e passivi afferenti alla loro esecuzione» inserire le seguenti: «Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 - I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea)»;

b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un termine per provvedere non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «un termine per provvedere non superiore a trenta giorni»;

c) al comma 8 dopo le parole: «d'intesa con la regione Campania» inserire le seguenti: «e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli,»;

d) al comma 14 primo periodo, dopo le parole: «titolarità dei rapporti e passivi afferenti alla loro esecuzione» inserire le seguenti: «Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 - I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea)».

9.0.1000/5

[Zanettin](#), [Giorgis](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 1, sostituire le parole: «nell'area di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a)» con le seguenti: «nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a)».

9.0.1000/6

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 1, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

9.0.1000/7

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021» inserire le seguenti: «fermo restando il ricorso, per le procedure di affidamento dei lavori, al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

9.0.1000/8

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 1, all'ultimo periodo, sopprimere le parole da: «ed è altresì» fino alla fine del comma.

9.0.1000/9

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 2, lettera a), dopo le parole: «e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli,» inserire le seguenti: «, le principali associazioni di categoria, le associazioni e i comitati civici locali,».

9.0.1000/10

[Zanettin, Giorgis](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 2, lettera a), numero 1), dopo la parola: «approvato» inserire le seguenti: «con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato».

9.0.1000/11

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: "«molto elevata» o «elevata», con le seguenti: "«molto elevata», «elevata» o «media»,".

9.0.1000/12

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: "realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza «molto elevata» o «elevata»" inserire le seguenti: "oltre a quelli di classe «media»".

9.0.1000/13

[Fregolent](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: "realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza «molto elevata» o «elevata»" inserire le seguenti: "oltre a quelli di classe «media»".

9.0.1000/14

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 2, lettera a), numero 2), dopo le parole: «finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto» inserire le seguenti: «, compresa quella portuale,».

9.0.1000/15

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un termine per provvedere non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «un termine per provvedere non superiore a trenta giorni».

9.0.1000/16

[De Cristofaro, Aurora Florida, Cucchi, Magni](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «un termine per provvedere non superiore a quindici giorni» con le seguenti: «un termine per provvedere non superiore a trenta giorni».

9.0.1000/17

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il commissario straordinario nell'attuazione degli interventi nell'area Flegrea di cui ai precedenti commi, non può agire in deroga alle procedure di affidamento dei lavori così come disciplinate dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

9.0.1000/18

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione di cui al presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, il Commissario straordinario, in raccordo con la regione Campania, con il Dipartimento della protezione civile e con i comuni della "zona d'intervento", provvede affinché i dati, i documenti e le informazioni in base ai quali sono stati elaborati i piani e i programmi di cui al presente decreto, nonché i dati riferiti al relativo stato di avanzamento e attuazione, siano resi disponibili e accessibili mediante pubblicazione in una apposita piattaforma di monitoraggio e nei rispettivi siti istituzionali.».

9.0.1000/19

[Zanettin, Giorgis](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. La Relazione sulle attività di protezione civile prevista dall'articolo 5, comma 3, del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è integrata con i dati e le informazioni sull'attuazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), del presente articolo».

9.0.1000/20

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il reclutamento di unità di personale a tempo determinato, comprese le figure professionali specialistiche in materia di rischio sismico e vulcanico, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2027. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 4 milioni di euro per ciascun anno dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

9.0.1000/21

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1.000, capoverso «Art. 9-ter», comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli».

9.0.1000/22

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», al comma 6, dopo le parole: «società in house dello Stato» inserire le seguenti: «tra cui Invitalia.».

9.0.1000/23

[De Cristofaro, Aurora Floridia, Cucchi, Magni](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», al comma 8, dopo le parole: «d'intesa con la regione Campania» inserire le seguenti: «e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli».

9.0.1000/24

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 8, dopo le parole: «d'intesa con la regione Campania,» inserire le seguenti: «sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli,».

9.0.1000/25

[De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», al comma 11, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 36.050.000 per l'anno 2027, di euro 56.650.000 per l'anno 2028 e di euro 46.350.000 per l'anno 2029, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro».

9.0.1000/26

[Zanettin](#), [Giorgis](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 14, secondo periodo, sostituire le parole: «A decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, alinea» con le seguenti: «A decorrere dalla data indicata con il decreto adottato ai sensi del comma 13, alinea» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «Con il decreto di cui al comma 13, alinea» con le seguenti: «Con i decreti di cui al comma 13, alinea».

9.0.1000/27

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 14, dopo le parole: «titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione.» inserire le seguenti: «Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 - I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea).».

9.0.1000/28

[De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», al comma 14, dopo le parole: «titolarità dei rapporti e passivi afferenti alla loro esecuzione.» inserire le seguenti: «Restano esclusi gli interventi relativi al completamento delle rampe di collegamento della Tangenziale di Napoli, svincolo Via Campana, con la rete Viaria costiera e il Porto di Pozzuoli (intervento C 11 - I e II lotto delle opere di completamento del Piano Intermodale dell'Area Flegrea).».

9.0.1000/29

[Zanettin](#), [Giorgis](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 14 inserire il seguente: «14-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività del Commissario straordinario di cui al comma 1, che illustra lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate».

9.0.1000/30

[Zanettin](#), [Giorgis](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-ter», comma 16, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1» con le seguenti: «approvato con il citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 26 febbraio 2024, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1».

9.0.1000/31

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-ter, inserire il seguente:

«Art. 9-ter. 1

(Misure urgenti in materia di infrastrutture di trasporto nei Campi Flegrei)

1. Al fine di potenziare l'attuale rete infrastrutturale con particolare attenzione alle vie di fuga necessarie in quei territori interessati dal fenomeno bradisismico e, conseguentemente, di favorire una maggiore sicurezza dei cittadini, il commissario straordinario di cui all'articolo 11, diciottesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, di concerto con i comuni interessati dal suddetto fenomeno, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, nel rispetto del contratto di programma 2022-2026, adotta un programma per la soppressione dei Passaggi a Livello ancora esistenti sulle linee ferroviarie della rete complementare insistenti sui territori medesimi per la realizzazione di opere sostitutive al Passaggio a Livello. In alternativa e, per le finalità di cui al presente comma e solo in determinate aree possono essere considerati i progetti riguardanti l'interramento dei passaggi a livello. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, economiche e strumentali previste a legislazione vigente presenti nella contabilità del commissario di cui all'articolo 9-ter.».

9.0.1000/32

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-ter inserire il seguente:

«Art. 9-ter. 1

(Disposizioni per la tutela del patrimonio archeologico dei Campi Flegrei)

1. Al fine di fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, con particolare riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024, sul patrimonio archeologico e culturale dei Campi Flegrei, il Parco Archeologico dei Campi Flegrei e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispongono uno o più piani per l'analisi della vulnerabilità sismica, per il rafforzamento del monitoraggio conservativo e per la messa in sicurezza delle strutture degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 6 milioni per l'anno 2025 destinati ad opere, e di 1 milione di euro per l'anno 2026 destinati all'analisi di vulnerabilità e al rafforzamento del monitoraggio conservativo. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per la realizzazione dei piani di cui al comma 1, le strutture periferiche del Ministero della cultura, di cui all'articolo 33, comma 3, numero 22), e all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, competenti per il territorio, possono avvalersi di professionisti in possesso di adeguate professionalità e competenze entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2024 e 200.000 euro per il 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma e dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.1000/33

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-quater», comma 2, sopprimere la lettera c).

9.0.1000/34

[De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-quater», comma 2, sopprimere la lettera c).

9.0.1000/35

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-quater», comma 2, sopprimere la lettera d).

9.0.1000/36

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-quater», comma 2, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando le procedure di affidamento dei lavori così come disciplinate dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».

9.0.1000/37

[De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-quater», comma 2, lettera d), sopprimere i numeri 2) e 3).

9.0.1000/38

[De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-quinquies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «15.000.000» con le seguenti: «30.000.000».

9.0.1000/39

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-quinquies», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.1000/40

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-quinquies», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità didattica nelle scuole, di ogni ordine e grado, ubicate «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un Fondo per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico dell'edilizia scolastica con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato ad interventi di ampliamento, abbattimento e ricostruzione, sostituzione e consolidamento degli edifici scolastici. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.1000/41

[De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 600,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 800,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 900,00 per quelli composti da tre persone, di euro 1000,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 1200,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 1200,00 mensili previsti per il nucleo familiare.»;

- al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque,»;

- sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 5.000.000,00 per l'anno 2024 e di euro 10.000.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.».

9.0.1000/42

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», comma 1, dopo le parole: «abitazione principale», ovunque ricorrano, inserire le seguenti: «abituale e continuativa».

9.0.1000/43

[De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ai nuclei familiari la cui abitazione principale,» inserire le seguenti: «abituale e continuativa,»;

- al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «ai nuclei familiari la cui abitazione principale,» inserire le seguenti: «abituale e continuativa,».

9.0.1000/44

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «ai nuclei familiari la cui abitazione principale,» inserire le seguenti: «abituale e continuativa,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «ai nuclei familiari la cui abitazione principale» inserire le seguenti: «abituale e continuativa,».

9.0.1000/45

[Zanettin, Giorgis](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in esecuzione di provvedimenti» inserire le seguenti: «relativi a immobili».

9.0.1000/46

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 600,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 700,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 800 per quelli composti da tre persone, di euro 900,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 1.100,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità»;

b) al comma 2 dopo le parole: «31 dicembre 2025,» inserire le seguenti: «con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi»;

c) al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 3.000.000,00 per l'anno 2024 e di euro 6.000.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.».

9.0.1000/47

[Zanettin, Giorgis](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», comma 1, sostituire le parole: «persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità» con le seguenti: «persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità».

9.0.1000/48

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies» comma 4, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede» inserire le seguenti: «in fase di prima attuazione».

9.0.1000/49

[Fregolent](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», comma 4, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede» inserire le seguenti: «in fase di prima attuazione».

9.0.1000/50

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», al comma 4, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede» inserire le seguenti: «in fase di prima attuazione».

9.0.1000/51

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», comma 4, sostituire le parole: «limite massimo di euro 1.800.000,00 per l'anno 2024 e di euro 3.600.000,00 per l'anno 2025» con le seguenti: «limite massimo di euro 4.550.000,00 per l'anno 2024 e di euro 6.800.000,00 per l'anno 2025».

9.0.1000/52

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-sexies», dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

«4-bis. Al fine di far fronte all'emergenza abitativa aggravata dal rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e agevolare i nuclei familiari sgomberati, di cui al comma 1, nella ricerca di una sistemazione temporanea, possono essere stipulati, fino al 31 dicembre 2025, contratti di locazione transitori per sei mesi rinnovabili per altri sei. Per i proprietari che metteranno a disposizione i propri immobili è prevista l'esenzione dal pagamento dell'IMU per tutta la durata del contratto transitorio. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 500 mila euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare stabilisce con decreto le modalità di rimborso ai comuni per i mancati introiti derivanti dal comma 4-bis.».

9.0.1000/53

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-septies», comma 1, dopo le parole: «è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

9.0.1000/54

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-septies», comma 1, dopo le parole: «è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

9.0.1000/55

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-septies», comma 1, inserire alla fine il seguente periodo: «Sono fatti salvi, purché nel rispetto della normativa antisismica, i Programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana in corso o adottati.».

9.0.1000/56

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella Zona Rossa per rischio vulcanico dei Campi Flegrei, come delimitata nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9.0.1000/57

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9.0.1000/58

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-septies», dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, che, a valle dell'analisi dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, dovessero risultare a media e alta vulnerabilità sismica, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2026. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 70 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per il 2025 e il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

9.0.1000/59

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, sostituire l'articolo 9-octies con il seguente:

«Art. 9-octies.

(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati come a più elevata vulnerabilità sismica. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri

sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-*nonies*, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera a), e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro i successivi centoventi giorni dal termine di cui al comma 1, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dalla suddetta analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, le informazioni in merito ai titoli edilizi abilitativi rilasciati, anche in sanatoria, rispetto agli edifici interessati dal programma di cui al comma precedente.».

9.0.1000/60

[Fregolent](#)

All'emendamento 9.0.1000, sostituire l'articolo 9-octies con il seguente:

«Art. 9-octies.

(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183 la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati come a più elevata vulnerabilità sismica. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-*nonies*, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera a), e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro i successivi centoventi giorni dal termine di cui al comma 1, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dalla suddetta analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, le informazioni in merito ai titoli edilizi abilitativi rilasciati, anche in sanatoria, rispetto agli edifici interessati dal programma di cui al comma precedente.».

9.0.1000/61

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-octies», sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 8, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco

degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci, nonché in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1, ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria o di condono definite ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. La Regione Campania, all'esito della comunicazione da parte dei Comuni interessati del sopravvenuto rilascio di provvedimenti di concessione, di autorizzazione in sanatoria o di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvede a trasmettere, semestralmente, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del programma di cui al presente comma.».

9.0.1000/62

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-octies», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con destinazione d'uso residenziale», inserire le seguenti: «e non residenziale».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9-octies, dopo le parole: «ad uso residenziale», inserire le seguenti: «e non residenziale».

9.0.1000/63

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-octies», comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con destinazione d'uso residenziale», inserire le seguenti: «e non residenziale, adibito ad attività produttive, commerciali, industriali e artigianali.».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 9-octies, dopo le parole: «ad uso residenziale», inserire le seguenti: «e non residenziale, adibito ad attività produttive, commerciali, industriali e artigianali.».

9.0.1000/64

[De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-octies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1° settembre 2024» con le seguenti: «31 ottobre 2024».

9.0.1000/65

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-octies», comma 1, sostituire le parole: «entro il 1° settembre 2024» con le seguenti: «1° ottobre 2024».

9.0.1000/66

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-octies», comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «del 3 luglio 2024» con le seguenti: «della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

9.0.1000/67

[De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-octies», comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «del 3 luglio 2024.» con le seguenti: «della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

9.0.1000/68

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-octies», dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Gli edifici con destinazione residenziale, non danneggiati e non inagibili, possono beneficiare fino al 2025 della disciplina relativa alla detrazione nella misura del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione con lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta.».

9.0.1000/69

[Fregolent](#)

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-octies, inserire il seguente:

«Art. 9-octies.1

(Deroga ai vincoli paesaggistici per interventi di adeguamento sismico degli immobili privati)

1. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela paesaggistica e al fine di rendere più resiliente ai fenomeni bradisismici l'edilizia privata dei Comuni ricadenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, è consentita la demolizione e ricostruzione degli immobili purché:

a) non vengano aumentati la cubatura e il volume totale e sia garantita l'inserimento armonico nel contesto paesaggistico;

b) l'immobile sia regolarmente accatastato alla data del 20 maggio 2024;

c) non risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto;

d) sia rispettata la normativa vigente in materia antisismica alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »

9.0.1000/70

[Fregolent](#)

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-octies, inserire il seguente:

«Art. 9-octies.1

(Istituzione di un Fondo per l'adeguamento del porto di Pozzuoli)

1. Al fine di consentire il potenziamento delle vie di esodo mediante il sistema di trasporto intermodale nell'area dei Campi Flegrei interessata da fenomeni bradisismici e nello specifico per effettuare interventi di adeguamento infrastrutturale del porto di Pozzuoli, è riconosciuto al comune di Pozzuoli un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Al trasferimento delle risorse si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84.».

9.0.1000/71

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9- nonies», apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 30 milioni nell'anno 2024 e di euro 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, e o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, e/o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, lettera ff) dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare danneggiata, con inagibilità parziale, o sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4,8.4.1 e 8.4.2.»;

b) al comma 3, lettera c) sostituire le parole: «il nesso di causalità» con le seguenti: «la compatibilità»;

c) sostituire il comma 8 con il seguente: «8. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

9.0.1000/72

[De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies» apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 1 sostituire le parole:* «è autorizzata la spesa di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» *con le seguenti:* «è autorizzata la spesa di euro 40 milioni nell'anno 2024 e di euro 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

- *al comma 2 sostituire le parole:* «Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili,» *con le seguenti:* «Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 600/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.600/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili»;

- *sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

9.0.1000/73

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-nonies», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026», *con le seguenti:* «di euro 40 milioni nell'anno 2024 e di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 8:

- *sostituire le parole:* «20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026» *con le seguenti:* «40 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

- *dopo la lettera a) inserire la seguente:* «a-bis) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».

9.0.1000/74

[Zanettin](#), [Giorgis](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies», comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «in esecuzione di provvedimenti» *inserire le seguenti:* «relativi a immobili».

9.0.1000/75

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-nonies», comma 1, aggiungere in fine il seguente

periodo: «Il contributo di cui al presente comma è erogato anche a favore delle attività economiche e commerciali che hanno interrotto l'attività produttiva in esecuzione di provvedimenti di inagibilità adottati a seguito del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.».

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

- alla rubrica, dopo le parole: «edifici residenziali» inserire le seguenti: «e non residenziali»;

- al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026», con le seguenti: «di euro 70 milioni nell'anno 2024 e di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

- al comma 8, sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

- al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».

9.0.1000/76

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF dei beneficiari.».

9.0.1000/77

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies», dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento sismico del 20 maggio 2024 costituendo causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile, i soggetti titolari di mutui la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata danneggiata con inagibilità parziale o sgomberata per inagibilità hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

*2-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 20 maggio 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.».*

9.0.1000/78

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. In conseguenza dell' evento sismico del 20 maggio 2024 per i soggetti appartenenti a

nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata, con inagibilità parziale, o sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, sono sospesi gli adempimenti fiscali e tributari in scadenza dalla medesima data del 20 maggio 2024 al 20 maggio 2025, con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».

9.0.1000/79

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies», comma 5, sostituire le parole: «entro il termine di trenta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni».

9.0.1000/80

[De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies», comma 5 sostituire le parole: «entro il termine di trenta giorni» con le seguenti: «entro novanta giorni».

9.0.1000/81

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies», comma 5 sostituire le parole: «entro il termine di trenta giorni dalla» con le seguenti: «entro novanta giorni dalla data».

9.0.1000/82

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies», dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Per l'anno 2024, alle attività con sede legale od operativa nella zona di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, non si applica l'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, quantificato in 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.1000/83

[Nave](#), [Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-nonies», al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo) sostituire le parole: «entro sessanta giorni dalla data» con le seguenti: «entro novanta giorni dalla data»; al medesimo comma, all'ultimo periodo sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «della comunicazione dell'elenco di cui al primo periodo alla regione Campania e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

9.0.1000/84

[Fregolent](#)

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-nonies, inserire il seguente:

«Art. 9-nonies.1.

(Assegnazione di fondi destinati all'ammodernamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni ricadenti nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di ammodernare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni ricadenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono assegnati ai Comuni contributi complessivamente pari a di 150 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le somme sono destinate al finanziamento di un programma di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica degli edifici nonché a progetti di miglioramento o di adeguamento sismico, ivi comprese le relative progettazioni.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 150 milioni di euro per l'anno 2024, in 150 milioni di euro per l'anno 2025 e in 150 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59. Con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è individuata la tabella di ripartizione dei fondi tra i diversi Comuni.».

9.0.1000/85

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-nonies, inserire il seguente:

«Art. 9-nonies.1

(Istituzione di una zona franca urbana nella zona di intervento)

1. Nella «zona di intervento» delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, è istituita una zona franca urbana ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca di cui al comma 1 e che hanno subito a causa della crisi bradisismica in atto una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2023 fino alla data di conversione in legge del presente decreto, rispetto al corrispondente periodo degli anni 2022/2023, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei Comuni interessati dal fenomeno bradisismico, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 100.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;

d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i due anni successivi.

4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2024.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di regime «de minimis», mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

9.0.1000/86

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-nonies inserire il seguente:

«Art. 9-nonies.1

(Misure urgenti per il potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)

1. Per valorizzare le attività di ricerca svolte dagli enti pubblici vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca e per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), istituito con decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

3. A partire dal 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50.000 euro per l'anno 2024 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.1000/87

[Fregolent](#)

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-nonies, inserire il seguente:

«Art. 9-nonies.1

(Sospensione dei mutui per i soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)

1. Al fine di sostenere i cittadini residenti nell'area ubicata nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito con legge 7 dicembre 2023, n. 183, per l'anno 2024, sono sospese le rate dei mutui, concessi in favore dei soggetti titolari di un mutuo contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Le rate sospese sono rimborsate prolungando il piano di ammortamento originariamente stabilito. Sono altresì sospese e possono essere rimborsate alla scadenza del predetto piano le rate non pagate con scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024.

2. L'ammissione al beneficio è subordinata alla condizione che il beneficiario e il suo nucleo familiare sia stato sgomberato dall'abitazione principale per inagibilità.

3. La sospensione del pagamento delle rate non può essere richiesta per i mutui che presentano

almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

b) fruizione di agevolazioni e garanzie pubbliche;

c) mutui per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino eventi naturali imprevisti e purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

4. Fino al 31 dicembre 2024 sono sospesi i procedimenti esecutivi relativi ai mutui di cui al comma 1.

5. Gli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, sono a carico del Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.».

9.0.1000/88

[Fregolent](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-decies», apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: «e dei Comuni interessati»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, all'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, lettera a), le parole: "da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da impiegare per un periodo di quarantotto mesi";*

b) *al comma 2, le parole: "nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro";*

c) *al comma 5 dopo le parole: "e di 2.333.000 euro per l'anno 2025" inserire le seguenti: "e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027"».*

Consequentemente agli oneri derivanti dal presente emendamento pari 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9.0.1000/89

[De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [Magni](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-decies», dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, all'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), le parole: "da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da impiegare per un periodo di quarantotto mesi";*

b) *al comma 2, le parole: "nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro";*

c) *al comma 5 dopo le parole: "e di 2.333.000 euro per l'anno 2025" inserire le seguenti: "e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'anno 2026".*

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro».

Consequentemente, nella rubrica, inserire in fine le parole: «e dei Comuni interessati».

9.0.1000/90

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-decies», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla rubrica inserire in fine le parole: «e dei Comuni interessati»;*
- b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:*
 - a) *al comma 1, lettera a), le parole: "da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da impiegare per un periodo di quarantotto mesi";*
 - b) *al comma 2, le parole: "nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro";*
 - c) *al comma 5 dopo le parole: "e di 2.333.000 euro per l'anno 2025" inserire le seguenti: "e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'anno 2026"».*

9.0.1000/91

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-decies», apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e dei Comuni interessati»;*
- b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*
 - «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) *al comma 1, lettera a), le parole: "da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da impiegare per un periodo di quarantotto mesi";*
 - b) *al comma 2, le parole: "nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite complessivo massimo di 12,6 milioni di euro";*
 - c) *al comma 5 dopo le parole: "e di 2.333.000 euro per l'anno 2025" inserire le seguenti: "e di 5,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'anno 2026"».*

9.0.1000/92

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-decies, inserire il seguente:

«Art. 9-decies.1

(Trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria)

1. Ai lavoratori dipendenti presso aziende situate nell'area dei Campi Flegrei e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni derivanti dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per un massimo di 12 mesi fruibili nel periodo compreso tra il 1^a luglio 2024 e il 30 giugno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

9.0.1000/93

[Nave, Di Girolamo](#)

All'emendamento 9.0.1000, dopo l'articolo 9-decies, inserire il seguente:

«Art. 9-decies.1

(Esonero contributivo)

1. L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

è riconosciuto, ai datori di lavoro di aziende situate nell'area dei Campi Flegrei interessata dagli eventi sismici connessi al fenomeno bradisismico, nella misura del 100 per cento dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, nei limiti di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui al comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

9.0.1000/94

[Zanettin, Giorgis](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-undecies», comma 2, sostituire le parole: «fino alla somma complessiva di» con le seguenti: «una somma di importo massimo complessivo fino a».

9.0.1000/95

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-duodecies», dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa degli enti dei crateri sisma 2009 e 2016 impegnati per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro il 31 dicembre 2021 dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma 2009 nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2016, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2027.

8-ter. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 186, lettera d), dopo le parole: "superiore a 100.000 abitanti" sono aggiunte le seguenti: "e nei comuni capoluogo di provincia compresi nei crateri del sisma 2009 e del sisma 2016, anche al fine dell'esercizio delle funzioni di coordinamento per un più efficiente utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC)".

8-quater. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per le aree sisma 2009 e 2016, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, gli enti locali del cratere sisma 2009 e del cratere sisma 2016, per gli anni dal 2024 al 2026, possono incrementare, oltre il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 20 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016. Possono procedere all'incremento gli enti locali che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, comma 4, lettere a) e b), oltre al requisito di cui alla lettera c), la cui percentuale è elevata al 20 per cento.

8-quinquies. Al fine di evitare che la presenza di edifici diruti o incompleti possa rallentare o pregiudicare la valorizzazione urbanistica e funzionale dei borghi abruzzesi e del comune dell'Aquila, alle unità immobiliari private ivi ubicate, distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, è riconosciuto un incremento del contributo per la riparazione e miglioramento sismico, sino a concorrenza del costo degli interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici, comprese le rifiniture, a copertura delle spese eccedenti il contributo concedibile, rimaste a carico dei beneficiari in ragione del mancato completamento o del mancato avvio delle opere interessate dall'esercizio

delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Sono escluse dal contributo di cui al periodo precedente le unità immobiliari costruite, anche solo in parte, in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria. Le misure di cui al presente comma sono attuate sulle risorse destinate alla ricostruzione. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, con proprie determinazioni, stabiliscono i criteri per la valutazione della concessione della misura straordinaria, le modalità di calcolo ed autorizzazione dell'incremento straordinario, nonché i criteri di monitoraggio della spesa e le ipotesi di revoca dell'incremento al fine di evitare ogni duplicazione di concessione di risorse pubbliche.

8-*sexies*. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, al comma 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "diversi dall'Aquila" sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi di competenza del Comune dell'Aquila, i criteri per la valutazione della concessione e della complementarietà agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, sono stabiliti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, con propria determinazione"».

9.0.1000/96

[Zanettin, Giorgis](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-duodecies», dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. La Relazione sulle attività di protezione civile prevista dall'articolo 5, comma 3, del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è integrata con i dati e le informazioni sulla concessione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 e del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2 del presente articolo».

9.0.1000/97

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-duodecies», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e l'Associazione bancaria italiana provvedono, attraverso la sottoscrizione di specifico accordo:

a) all'aggiornamento dell'Accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 22, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

b) alla definizione delle modalità e criteri di raccolta delle informazioni necessarie alla quantificazione degli interessi di sospensione complessivamente maturati in relazione ai finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, anche in funzione dell'assegnazione dei contributi pubblici previsti a loro parziale copertura;

c) a rafforzare la collaborazione in relazione ai contributi pubblici per la ricostruzione erogati tramite il canale bancario.».

9.0.1000/98

[Fina, Irto, Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-duodecies», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo l'articolo 20-ter è aggiunto il seguente:

"Art 20-quater

(Ulteriori misure a favore delle imprese ricadenti nelle aree colpite dagli eventi sismici)

1. Al fine di concedere un contributo una tantum a favore delle imprese ricadenti nelle aree danneggiate dal sisma, che sono state impossibilitate a riaprire le loro attività, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono utilizzare le economie derivanti dalla gestione delle graduatorie predisposte in applicazione dell'articolo 20-bis.

2. Le regioni stabiliscono i criteri e le modalità di erogazione, nel limite massimo di 40 mila euro per ciascuna impresa."».

9.0.1000/99

[Gasparri](#), [Rosso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-duodecies», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo è posticipato di novanta giorni."»

9.0.1000/100

[Gasparri](#), [Rosso](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-duodecies», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine per l'esercizio della delega di cui alla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118, come introdotto dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2024.»

9.0.1000/101

[Zanettin](#), [Giorgis](#)

All'emendamento 9.0.1000, capoverso «Art. 9-duodecies», alla rubrica, sostituire le parole: «interventi post sisma» con le seguenti: «interventi conseguenti al sisma».

9.0.1000/102

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, al capoverso «Art. 9-terdecies», comma 1, sopprimere la lettera a).

9.0.1000/103

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, dopo il capoverso «Art. 9-terdecies», aggiungere il seguente:

"Art. 9-quaterdecies - (Ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eventi alluvionali) - 1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: "Comuni indicati nell'allegato 1" sono inserite le seguenti: "o individuati dal decreto ministeriale 12 settembre 2023, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante Dichiarazione del carattere di calamità naturale degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Emilia-Romagna dal 1° al 17 maggio 2023".».

9.0.1000/104

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 9.0.1000, dopo il capoverso «Art. 9-terdecies», aggiungere il seguente:

«Art. 9-quaterdecies - (Mutui per l'acquisto della prima casa) - 1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 476, dopo le parole: "da adibire ad abitazione principale del mutuatario" sono inserite le seguenti: "o destinati ad attività economiche, commerciali e produttive limitatamente agli eventi di cui al successivo comma 479, lettera c-ter)";

b) al comma 479, dopo la lettera c-bis) è aggiunta la seguente: "c-ter) la sospensione del

pagamento di mutui relativi all'acquisto di immobili destinati all'abitazione principale o alle attività economiche, commerciali e produttive per atto normativo o regolamentare, conseguente ad eventi calamitosi.";

c) dopo il comma 479, sono inseriti i seguenti:

"479-*bis*. In deroga al comma 476, per gli eventi di cui al comma 479, lettera c-*ter*), la durata della sospensione delle rate dei mutui può arrivare fino al termine dello stato di inagibilità dell'abitazione o dell'immobile destinato ad attività economiche, commerciali e produttive, ovvero fino alla data di assegnazione di un'abitazione o immobile sostitutivo.

479-*ter*. In deroga al comma 478, per gli eventi di cui al comma 479, lettera d), il Fondo istituito dal comma 475, provvede, al pagamento degli interessi compensativi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione al tasso di interesse contrattuale applicato ai mutui."

2. Al fine della realizzazione degli ulteriori interventi di cui al comma 1, il Commissario straordinario, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dispone con propria ordinanza ulteriori misure con i Fondi della contabilità di cui all'articolo 4, del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.».

9.0.1000/105

[Fazzone](#), [Rosso](#)

All'emendamento 9.0.1000, dopo il capoverso «Art. 9-terdecies», inserire il seguente:

«Art. 9-quaterdecies.

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 3 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-*bis*) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attività di cui all'articolo 21, comma 4, lettera e) relativamente alla funzione di mandataria/mandante di RTI esecutrice di appalti pubblici;"».

9.0.1000/106

[Fazzone](#), [Rosso](#)

All'emendamento 9.0.1000, dopo il capoverso «Art. 9-terdecies», inserire il seguente:

«Art. 9-quaterdecies.

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 4 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "e) per le prestazioni di servizi o esecuzione di lavori da parte di RTI ad un Ente Pubblico, è emessa fatturazione unica dalla mandataria e le mandanti emettono la fattura per la loro quota alla mandataria entro il giorno 12 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione"».

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1086](#)

G/1086/1/8

[Murelli](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

premesso che:

il disegno di legge in discussione introduce nuove disposizioni volte a rafforzare la sicurezza stradale;

l'articolo 1, comma 1, modifica l'articolo 187 (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiungendo l'articolo 2-bis, e consente agli organi di polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, la possibilità di sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Salute;

considerato che:

secondo gli ultimi dati forniti dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nel 2023 sono stati denunciati 585.356 infortuni e, ad oggi, il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro rappresenta una tematica prioritaria per il nostro Paese;

al riguardo, nel 2019 la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano avrebbe dovuto sancire l'intesa sul documento recante "Indirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all'assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l'accertamento di condizioni di alcoldipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento delle azioni di vigilanza". Tale mancata intesa prevedeva che su richiesta del datore, di un Dirigente, di un Preposto o del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si potesse procedere con test rapidi di *screening* salivari comunemente in commercio con marchio CE medicale, per determinate tipologie di lavoratori soggetti a mansioni pericolose, tra cui le attività di trasporto, al fine di verificare l'assenza di assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti;

a livello europeo, già le Linee Guida della European Workplace Drug Testing Society per la somministrazione dei test antidroga tramite l'utilizzo di campioni orali forniscono informazione dettagliate per l'utilizzo della saliva per finalità di testing, risultando più efficaci e meno onerose;

appare opportuno introdurre specifici controlli antidroga per alcuni settori lavorativi considerati mansioni pericolose, come ad esempio le attività di trasporto su strada, al fine di prevenire incidenti e garantire la sicurezza stradale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre specifici controlli antidroga per alcuni settori lavorativi critici, come ad esempio il trasporto su strada, mediante l'utilizzo di test salivari, in grado di accertare con elevata precisione se i soggetti che esercitano un'attività lavorativa che incide sull'incolumità altrui agiscano sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in modo da prevenire gli incidenti, grazie ad un uso costante di tali strumenti che riduce al minimo il rischio di alterazione dei risultati

G/1086/2/8

[Cucchi](#), [Aurora Floridia](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al codice della strada innovando, tra l'altro, la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all'assunzione di stupefacenti;

in questo ambito, ricordiamo che la cannabis ad uso medico è prodotta in Italia in conformità alle direttive europee in materia di medicinali sulla base di un processo produttivo autorizzato dall'AIFA. La distribuzione è autorizzata dall'Organismo statale per la cannabis, attivo presso il Ministero della salute;

come evidenziato in audizione dall'Associazione pazienti cannabis medica, la cannabis medica ovviamente nulla a che vedere con la cannabis a scopo ludico, in quanto è certificata sulla scorta di rigorosi standard botanici e farmacologici, ed è regolamentata esclusivamente da prescrizioni mediche rilasciate sulla base di precisi piani terapeutici;

nonostante ciò, i pazienti subiscono spesso il pregiudizio legato alla cannabis usata a scopo ludico-ricreazionale;

la nuova disciplina non solo non garantisce la sicurezza sulle nostre strade, ma non tutela

neanche chi utilizza cannabis a fini terapeutici, che di fatto non potrà praticamente più guidare,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di uniformare il trattamento dei conducenti/pazienti in cura con cannabis medica che risulterebbero sempre positivi con quei pazienti che si curano con altre tipologie di farmaci psicoattivi (benzodiazepine, antidepressivi maggiori, eccetera) per i quali non sussiste il giudizio di non idoneità alla guida, né sono previsti drug-test ad opera delle Forze dell'Ordine nei controlli sulla strada;

ad apportare le opportune modifiche al fine di garantire che almeno in assenza di una evidente alterazione psicofisica, le disposizioni previste in materia di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, non si applicano al conducente che dimostri di essere in cura con cannabis medica prescritta sulla base di uno specifico piano terapeutico.

G/1086/3/8

[Sigismondi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

impegna il Governo:

ad accertare, in sede di applicazione delle norme riguardanti il cosiddetto *alcolock*, che tale dispositivo non impedisca il funzionamento del veicolo se persone a bordo di esso diverse dal conducente hanno un tasso alcolemico sopra la norma o nei casi in cui il blocco avvenga in situazioni tali da rendersi pericolose;

a prevedere modalità specifiche di funzionamento del dispositivo di *alcolock* in caso di reale emergenza.

G/1086/4/8

[Pellegrino](#)

Il Senato,

premesso che

le autoscuole sono preposte e qualificate alla formazione cognitiva, tecnica, giuridica e morale dei conducenti di veicoli;

nei corsi vengono trattati argomenti quali il primo soccorso, la percezione del pericolo nella circolazione stradale, le cause più frequenti di incidenti stradali, comportamenti per la prevenzione e la sicurezza del conducente, le conseguenze di una alterazione dello stato psicofisico del conducente in particolare per ebbrezza o sotto effetto di droghe;

data la peculiarità della materia, impartire le lezioni in presenza anziché a distanza, tramite piattaforme digitali, è molto più efficace;

l'interazione diretta con l'istruttore e tra discenti mediante una partecipazione attiva durante le lezioni e l'opportunità di chiarire dubbi in tempo reale permette di apprendere la materia in maniera più approfondita e completa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di regolamentare i contenuti e le modalità dei corsi di teoria svolti in presenza, presso le autoscuole al fine di individuare delle agevolazioni premianti per i discenti partecipanti, a supporto delle prove di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile, n. 285.

G/1086/5/8

[Fregolent](#)

Il Senato,

preMESSo che:

quello dei bus turistici in Italia rappresenta un settore economico significativo, che dà lavoro a oltre 20mila persone, con altrettanti bus che viaggiano sulle strade italiane, creando ricchezza per circa 2,5 miliardi di euro l'anno e permettendo di valorizzare al meglio la vocazione turistica dell'Italia accompagnando i turisti alla scoperta dell'arte di cui le nostre città sono impregnate;

i bus turistici del nostro Paese percorrono annualmente oltre 1,7 miliardi di chilometri, generando un indotto diretto di consumi e servizi (si pensi a titolo esemplificativo alle guide turistiche e alle aziende di manutenzione delle flotte) e un notevole ritorno per i conti pubblici, se si considerano i 270 milioni di euro di accise derivanti dall'acquisto dei carburanti ed i 100 milioni di euro incassati direttamente dai comuni attraverso l'emissione dei ticket per l'accesso alle ZTL;

ad oggi, il settore sta affrontando delle difficoltà derivanti dalla mancanza di autisti, che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative stimano a circa 7mila unità. Detto numero di lavoratori appare difficilmente reperibile nel breve periodo, in particolare tra i neo-maggiorenni;

avvicinare i più giovani al settore risulta difficile, e nei prossimi 5 anni si prevede una perdita di lavoratori ed *expertise* del settore dovuta al limite di età per l'idoneità della patente D, che attualmente è fissato a 68 anni;

se si prendono in considerazione i Paesi europei a noi più vicini sia culturalmente che territorialmente, il limite anagrafico per il conseguimento della patente D è presente solo in Italia;

tale limite pone le aziende italiane operanti nel settore in forte svantaggio rispetto a quelle *competitor* operanti nei principali mercati europei;

l'approdo dei lavoratori alla categoria di autisti di bus turistici è generalmente molto elevata, e l'età pensionabile che nel nostro Paese cresce costantemente;

l'eliminazione del limite anagrafico per la guida con patente D potrebbe rappresentare un intervento risolutivo anche sotto l'aspetto sociale e occupazionale, al fine di permettere il passaggio di conoscenza tra le generazioni più esperte di autisti e quelle ancora acerbe,

impegna il Governo:

a eliminare ogni limite anagrafico previsto per l'ottenimento della patente D, permettendo ai lavoratori del settore di proseguire nel servizio su base volontaria anche oltre i 68 anni, senza trascurare aspetti quali la sicurezza e l'idoneità degli stessi.

G/1086/6/8

[Marcheschi](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1086 recante "Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285",

preMESSo che:

in fase di esame del procedimento di revisione del codice della strada, è stato portato in evidenza da AIRCAM (Associazione Italiana per lo studio e la ricerca delle CARDioMiopatie), il problema relativo alla mancanza di linee guida nazionali in merito al rilascio e/o rinnovo delle patenti di guida in presenza di pazienti portatori di cardiomiopatie ai quali è stato impiantato un pace maker e/ o un defibrillatore impiantabile (ICD);

la problematica sopra evidenziata è riscontrata anche da altre importanti associazioni di medici e professionisti, quali: Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri), AIAC (Associazione italiana aritmologia e cardiostimolazione), SIC (Società Italiana cardiologia), ARCA (Associazione regionale cardiologi);

le linee guida a cui oggi molte commissioni di valutazioni regionali fanno riferimento, nonostante redatte da società scientifiche, non risultano essere state inserite nel registro nazionale tenuto dall'Istituto Superiore di Sanità ai sensi della legge 8 marzo 2017, n. 24, quindi non solo non

hanno nessun valore giuridico formale, ma non garantiscono a pazienti e a professionisti sanitari le necessarie garanzie di trasparenza e di imparzialità che l'azione della pubblica amministrazione deve avere;

preso atto che:

la legge 8 marzo 2017, n. 24 (cosiddetta Gelli/ Bianco), "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita" dispone che le linee guida, alle quali tutte le categorie sanitarie sono tenute ad attenersi, devono essere prima verificate dall' Istituto Superiore di Sanità e pubblicate nel Registro Nazionale delle Linee Guida tenuto dallo stesso ISS;

l'Istituto Superiore di Sanità, interpellato dall' Associazione Italiana per lo studio e la ricerca delle CARdioMiopatie, per conoscere se tale registro contenesse linee guida applicabili alla fattispecie qui in questione, ha fornito risposta negativa e ad oggi non risulta che lo stesso Ministero della Salute, competente in materia, abbia mai provveduto ad adottare provvedimenti sulla questione;

considerato che:

periodicamente, i pazienti portatori di questi dispositivi per farsi rilasciare e/o rinnovare la loro patente di guida sono tenuti per legge a sottoporsi all' esame di controllo ed alla valutazione degli Uffici Patenti Speciali delle singole Aziende Unità Sanitarie Locali della propria regione e al di là dei passaggi burocratici e delle spese molto elevate che questi devono sostenere, mancando linee guida nazionali con un valore giuridico formale, è evidente l' assoluta mancanza di chiarezza e trasparenza in merito ai criteri medico scientifici che ispirano le decisioni delle commissioni medico legali incaricate di esaminare sia le domande di rinnovo della patente sia il periodo del rinnovo, qualora concesso;

sono stati molti i casi di cronaca in cui si è portato all'attenzione pubblica il c.d. fenomeno del "turismo delle patenti" indotto spesso dalla mancanza di criteri chiari, trasparenti, ma soprattutto uniformi, nel trattamento di questi pazienti;

evidenziato che:

il fenomeno dei defibrillatori e degli stimolatori cardiaci interessa, in Italia, circa 20000 persone all' anno e le fattispecie sono molto diversificate, a detta di massimi esperti del settore medico, con differenze significative; quali ad esempio quella fra la cardiopatia ischemica e le cardiomiopatie;

le cardiomiopatie sono tutte diverse ed hanno indice di rischio differente, a titolo esemplificativo ad esempio l'indice di rischio nel caso di un defibrillatore impiantato per prevenzione secondaria, cioè dopo reiterati episodi di aritmie pericolose che hanno anche portato ad un arresto cardiaco, è molto diverso rispetto ad un ICD impiantato in prevenzione primaria, cioè solo per protezione, ma senza che queste aritmie si siano ancora manifestate;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a istituire un Tavolo di confronto tra i Ministeri competenti e le associazioni di medici, professionisti e pazienti maggiormente rappresentative, come quelle elencate in premessa, con l'incarico, non oltre 120 giorni dalla prima convocazione del tavolo, di acquisire tutte le informazioni necessarie alla redazione di linee guida nazionali in merito al rilascio e/o rinnovo delle patenti di guida in presenza di pazienti portatori di cardiomiopatie ai quali è stato impiantato un *pace maker* e/ o un defibrillatore impiantabile (ICD).

G/1086/7/8

[Germanà, Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

premessi che:

L'articolo 19, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, reca alcune

disposizioni volte a potenziare le misure per garantire la sicurezza nelle gallerie ferroviarie;

in particolare, l'articolo in questione prevede che, in caso di incidente, i gestori assicurano, con oneri a proprio carico, l'accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco alle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e idonee;

sulla base dell'analisi e della ricognizione delle specifiche situazioni territoriali, i gestori predispongono, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma annuale recante le modalità operative di accesso in sicurezza delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di estendere le misure di sicurezza di cui all'articolo 19 del disegno di legge in esame, oltre che alle gallerie ferroviarie, anche alle gallerie stradali e autostradali.

G/1086/8/8

[Bergesio](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

premesso che:

Il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 recante modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, ha introdotto, all'articolo 122, il comma 1-*bis*, l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per tutti veicoli, a prescindere dalle caratteristiche degli stessi, dal terreno su cui sono utilizzati e dalla loro effettiva circolazione su strada pubblica o area ad essa equiparata;

tale disposizione appare del tutto illogica per quanto riguarda i mezzi agricoli, non ravvedendosi l'opportunità né l'utilità di assicurare tali mezzi il cui fine esclusivo è il lavoro sui fondi rustici;

si tratta di un ulteriore adempimento gravante sugli imprenditori agricoli e coltivatori diretti utile unicamente a minare la redditività del settore primario;

tutto il mondo agricolo è infatti coinvolto dall'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione. Una buona parte di agricoltori e contoterzisti è in possesso di mezzi che operano in terreni privati o, addirittura, solo all'interno di aree aziendali e pertanto fino ad oggi, non percorrendo tratte stradali, erano esentati da tale obbligo;

l'introduzione dell'obbligo assicurativo danneggerebbe inoltre i rivenditori di macchine agricole, nuove e usate, ubicate all'interno di spazi adibiti per uso delle concessionarie, i quali sarebbero costretti ad affrontare oneri pesantissimi per poter proseguire nella loro attività;

la stessa direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento e del Consiglio prevede la possibilità per gli Stati membri di individuare categorie di soggetti esonerati da tale obbligo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una deroga che esenti i mezzi agricoli dall'obbligo, introdotto dal comma 1-*bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di assicurare tutti i veicoli per la responsabilità civile verso terzi, dal momento che per le loro caratteristiche non sono mezzi impiegati per la circolazione stradale.

G/1086/9/8

[Germanà](#), [Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge n.1086 recante interventi in materia di sicurezza

stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,

premessi che:

il decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 recante modifiche al decreto legislativo n. 209 del 2005 ha introdotto nel codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi a tutti i veicoli, a prescindere dalla loro effettiva circolazione su strada pubblica o area ad essa equiparata;

si tratta di un decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

un'interpretazione estensiva dell'obbligo assicurativo non risulta opportuna quanto riguarda i veicoli non autorizzati a circolare su strade pubbliche e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi sono assicurati con strumenti assicurativi diversi dall'assicurazione prevista dall'articolo 2054 del codice civile;

si tratta di veicoli quali muletti o carrelli elevatori, la cui funzione abituale è la movimentazione, e non il trasporto, di merci, e veicoli fermi nelle autorimesse e destinati al noleggio o alla vendita, nonché veicoli non autorizzati alla circolazione su strada pubblica e quindi non targati;

l'interpretazione estensiva dell'obbligo non risulta compatibile neppure con la normativa europea e nazionale in materia, che distingue tra veicoli destinati al trasporto e veicoli destinati alla movimentazione, con conseguente esclusione dalla RC Auto dei veicoli non destinati alla circolazione stradale come mezzo di trasporto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nel rispetto della normativa europea, deroghe all'obbligo di assicurare tutti i veicoli per la responsabilità civile verso terzi, introdotto dal comma 1-*bis* dell'articolo 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per i veicoli il cui utilizzo su strade pubbliche non sia autorizzato ai sensi del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi siano assicurati con strumenti assicurativi diversi da quanto previsto dall'articolo 2054 del codice civile.

G/1086/10/8

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Il Senato,

premessi che:

ancora oggi nel nostro Paese centinaia di cavalli vengono ancora utilizzati quotidianamente per il trasporto delle carrozze turistiche;

come ricorda la LAV, il dibattito sulla sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, oltre ai maltrattamenti subiti dagli animali va avanti da anni anche a colpi di ordinanze, regolamenti, ricorsi e annullamenti. Ai contenziosi giudiziari si aggiungono le manifestazioni delle Associazioni per la tutela degli animali e la crescente sensibilità dell'opinione pubblica che ritiene le cosiddette «carrozzelle» o «botticelle» un retaggio del passato che costa sofferenza agli animali;

i cavalli che trainano le carrozze, infatti, sono costretti a lavorare per molte ore al giorno, con carichi fino a 900 kg, esposti a condizioni climatiche sempre più estreme, sottoposti a un elevatissimo livello di stress per muoversi nel traffico e forzati a eseguire un compito in cui non hanno modo di interagire positivamente con quello che li circonda;

a ciò si aggiunga che ogni anno i cavalli sono vittime di incidenti. In particolare, durante la stagione estiva, si verificano malori ed episodi mortali dovuti alle proibitive condizioni in cui gli animali sono costretti a lavorare per via delle alte temperature e del tasso di umidità relativa;

è necessario seguire modelli già adottati in altre città estere, come Berlino o Vienna o New York, dove in sostituzione dei cavalli si utilizzano mezzi elettrici ed eco-carrozze,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative normative volte a garantire il definitivo superamento dei servizi di piazza con veicoli a trazione animale, e conseguentemente ad avviare tutte le iniziative di competenza e di concerto con gli enti locali al fine di:

a) consentire la riconversione delle licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, ecc.;

b) a garantire agli animali dismessi dai suddetti servizi di cui al comma 1 il pensionamento e mantenimento da parte dei proprietari, al fine di assicurare loro condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

G/1086/11/8

[Potenti](#), [Germanà](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

premesso che:

il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474 recante "Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli", introdotto con il recente decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2023, n. 229, disciplina il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova che possono essere rilasciate e lo commisura al numero di dipendenti occupati nonché al numero di collaboratori che partecipano stabilmente all'attività di impresa sulla base di un contratto di agenzia di durata non inferiore a dodici mesi. Questo rapporto è calibrato in una autorizzazione ogni cinque dipendenti e collaboratori, considerati nell'insieme, e per un totale complessivo non superiore a cento autorizzazioni. Si prevede che se il numero di dipendenti e collaboratori è inferiore a cinque, è comunque rilasciata una sola autorizzazione;

l'applicazione effettiva delle nuove norme del decreto citato avrà effetti estremamente negativi sulle attività dei *terminal* portuali e degli operatori logistici che svolgono nel porto di Livorno attività connesse non solo con lo sbarco e l'imbarco di vetture nuove da immatricolare, ma soprattutto con lo stesso afflusso/deflusso dalle aree portuali;

Il porto di Livorno rappresenta il principale porto italiano per il traffico automobilistico di vetture nuove;

annualmente, attraverso le banchine livornesi, vengono movimentati non meno di 500.000 autoveicoli e questi vengono poi trasferiti presso terminal retroportuali per la loro sosta in attesa di distribuzione ai concessionari nazionali ed internazionali;

l'attività plurigiornaliera operata dai terminalisti e dagli operatori logistici è da anni dedicata allo spostamento di vetture da aree portuali a quelle retroportuali, così da decongestionare le banchine e rendere spazi in porto sempre liberi e disponibili per nuovi sbarchi;

tali attività sono per la maggior parte svolte tramite cooperative e società create all'uopo che si incaricano di movimentare con l'utilizzo di targhe prova le vetture fra le diverse aree, assicurando così un costante e consistente flusso di trasferimenti che non potrebbero essere, allo stato dei fatti e per lunga esperienza operativa maturata, movimentate con pari efficacia ed efficienza dai camion specializzati nel trasporto di vetture;

nel caso di Livorno, le società di "navettamento" tramite targhe prova sono circa quattro e utilizzano un numero targhe prova pari a quasi 140;

parimenti, il numero complessivo dei dipendenti delle stesse è poco superiore alle 100 unità, pressoché dedicate solo a questa attività;

l'eventuale crisi o congestione del settore di movimentazione delle auto in porto può coinvolgere, a cascata, altre imprese operanti in regime di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 o autorizzate ai sensi dell'articolo 68 del Codice della navigazione, con gravi ricadute occupazionali su oltre 150 dipendenti diretti di settore;

appare evidente il danno operativo, economico ed occupazionale che deriverebbe da queste disposizioni,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare gli indispensabili correttivi normativi utili a salvaguardare la prosecuzione delle specifiche attività di sbarco/imbarco di auto da movimentare con targhe prova in area portuale.

G/1086/12/8

[Germanà](#), [Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

premesso che:

il settore dell'autotrasporto è strategico per lo sviluppo del Paese. Si tratta di un'attività imprenditoriale di primaria importanza per il nostro sistema economico, sia per l'incidenza sul PIL nazionale, sia per le implicazioni che un efficace servizio di movimentazione delle merci comporta nei confronti del sistema Paese e dell'intera collettività;

per tali ragioni la tematica dei costi di esercizio dell'attività di autotrasporto ha, nel corso degli anni, assunto una forte rilevanza ed in particolare gli elementi che maggiormente incidono sui costi operativi sono costituiti dal costo del lavoro, delle patenti e del carburante;

occorre evidenziare altresì, il momento storico che sta attraversando il Paese, a causa della necessità di reperire più di 20 mila autisti di mezzi pesanti ed inoltre, non essendoci un ricambio generazionale, vi sono di conseguenza sempre meno giovani che vogliono intraprendere tale professione come del resto in tutta Europa, (i cui recenti dati statistici evidenziano la mancanza di circa 400 mila autisti di camion);

a parere degli interroganti, è necessario intervenire con misure volte a sostenere la categoria e a renderla attrattiva anche per le giovani generazioni con alcune misure, tra cui ad esempio l'innalzamento dei limiti giornalieri legislativamente disposti per la non concorrenza della indennità di trasferta (o missione) alla determinazione del reddito da lavoro dipendente; la ridefinizione della disciplina dell'agevolazione fiscale riconosciuta in favore degli esercenti le attività di trasporto merci allo scopo di ridurre il gravame delle accise sul gasolio per autotrazione e con un intervento di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi,

impegna il Governo:

a valutare, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e nel rispetto della normativa europea, l'opportunità di adottare le necessarie iniziative volte a sostenere la categoria dell'autotrasporto, in particolare affrontando le questioni del costo del lavoro, delle patenti, del carburante nonché, tra le altre, le variazioni dei corrispettivi dei contratti di trasporto per l'effettuazione dei noli marittimi.

G/1086/13/8

[Marti](#), [Germanà](#), [Potenti](#)

Il Senato,

nel corso dell'esame del disegno di legge recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (A.S. 1086),

premesso che:

lo scooter Vespa della Piaggio è un oggetto iconico del *design* e dell'industria italiana, noto e amato in tutto il mondo, che riveste un particolare interesse storico e collezionistico in ragione del suo rilievo industriale, sportivo, estetico e di costume;

sono oltre 20 milioni i modelli venduti e circolanti nel mondo e si contano 615 Vespa club sul solo territorio nazionale con migliaia di tesserati;

in considerazione delle politiche europee del *green deal* e delle possibili limitazioni al traffico previste per i veicoli non in linea con le ultime normative sulle emissioni, è importante intervenire con azioni che tutelino questo iconico *scooter* da eventuali provvedimenti sanzionatori provenienti dalla legislazione locale, nazionale ed europea affinché non si disperda un patrimonio culturale simbolo della tecnologia e dello stile italiano,

impegna il Governo:

alla luce del particolare rilievo storico, culturale ed artistico, a valutare la possibilità di inserire il modello *scooter* Vespa della Piaggio fra i veicoli di interesse nazionale, anche prevedendo la sua esclusione dalle eventuali limitazioni alla circolazione per emissioni di inquinanti atmosferici sulle strade urbane ove previsto dalla legislazione locale, nazionale ed europea.

Art. 1

1.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 9-quater, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli aumenti previsti dal presente comma si applicano sia alle sanzioni pecuniarie che a quelle detentive previste dal comma 2, lettere b) e c).».

1.2

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

1.3

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b , sopprimere i numeri 1), 2) e 3).

1.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera b), numero 8), sostituire il capoverso 6 con il seguente:

«6. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, disciplina il procedimento di sospensione della patente a seguito delle certificazioni rilasciate dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5.».

1.5

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera b), numero 9), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

«6-quinquies. In assenza di una evidente alterazione psicofisica, le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano al conducente che dimostra di essere in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di uno specifico piano terapeutico.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 285 del 1992, articolo 187, comma 6-quinquies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministero della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per autorizzare ogni Commissione Medica Locale a rilasciare uno

specifico codice identificativo al fine di essere riportato sulla patente di guida, con il quale si certifica che il conducente è in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di precisi piani terapeutici.».

Art. 2

2.1

[Di Girolamo](#)

Sopprimere i commi 2 e 3.

2.2

[Rosso](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di una persona».

2.3

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o con animali" sono soppresse;

2) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-*quinqies* del Codice penale."

b) dopo l'articolo 222 è aggiunto il seguente:

"Articolo 222-*bis* (Circostanze aggravanti per reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale) -

1. L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-*ter*, comma 1, del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.

2. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-*bis* del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo."».

2.4

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 222, è aggiunto il seguente:

"Articolo 222-*bis* (Circostanze aggravanti per reati in danno agli animali che costituiscono anche pericolo alla sicurezza stradale) - 1. L'utente della strada che cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche servendosi di qualsiasi mezzo destinato alla circolazione soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-*ter*, comma 1, del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre

disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.

2. L'utente della strada che cagiona la morte di un animale soggiace alla pena prevista dall'articolo 544-*bis* del codice penale aumentata della metà e alla pena accessoria della sospensione della patente, ove prevista per la conduzione del mezzo utilizzato per la commissione del reato, nonché al suo sequestro. In caso di condanna è sempre disposta la revoca della patente oltre alla confisca del mezzo.";

b) all'articolo 9, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o con animali" sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-*quinqies* del codice penale."».

2.0.1

[Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "o con animali" sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-*quinqies* del codice penale."».

2.0.2

[Maiorino](#), [Di Girolamo](#), [Sironi](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale e salvaguardia dell'occupazione)

1. Anche al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci. Rientrano nel divieto:

a) i servizi di piazza a trazione animale;

b) i servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale;

c) veicoli destinati al trasporto di cose.

2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.

3. Gli animali dismessi dai servizi di cui all'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere classificati come «non destinati alla produzione di alimenti» e devono mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: ", natante e veicoli a trazione animale" sono sostituite dalle seguenti: "e natante";

b) alla lettera b), le parole: ", natante e veicoli a trazione animale", sono sostituite dalle seguenti:

"e natante".

5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544-ter del codice penale, l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

6. Alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui all'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogate.».

Art. 3

3.1

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 72, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione devono essere dotati di un dispositivo di tipo *alcolock*. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecnico costruttive e funzionali del dispositivo di cui al presente comma".».

3.2

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 72, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce un cronogramma volto all'installazione del dispositivo di tipo *alcolock*, per tutti i mezzi del trasporto pubblico su gomma, dei veicoli adibiti al trasporto collettivo di persone e degli scuolabus".».

3.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 3-ter con il seguente:

«3-ter. L'uso del dispositivo di tipo *alcolock*, conformemente alla disciplina EN 50436 di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, è disciplinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare ai sensi dell'articolo 75, comma 3-bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per stabilire le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione, le officine autorizzate al montaggio dello stesso, nonché ogni altra disposizione necessaria in conformità a quanto disposto all'articolo 186, commi 9-ter e 9-quater.».

3.4

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso "3-ter", sostituire le parole: «i codici unionali "LIMITAZIONE DELL'USO-Codice 68. Niente alcool" e», con le seguenti: «il codice unionale».

3.5

[Sigismondi](#), [Petrucci](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-ter, dopo le parole: «l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.» aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli di tipo N utilizzati da più guidatori in modo promiscuo».

3.6

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «l'alterazione o la manomissione dopo l'installazione.» aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli di tipo N utilizzati da più guidatori in modo promiscuo».

3.0.1

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 24 è soppresso.»

3.0.2

[Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche ai limiti di velocità)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 142, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie. Per le strade urbane di scorrimento (tipo D) il limite di velocità è di 50 km/h, in ogni caso con la possibilità di elevare tali limiti massimi, esclusivamente in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, mentre per le strade di quartiere (tipo E) e locali (tipo F) tale limite è di 20 o 30 km/h, ferme restando le competenze relative alla definizione e alla classificazione delle strade.

1-bis. Per la viabilità nelle aree classificate come zona scolastica o zona residenziale e nelle zone limitrofe ai luoghi di culto e ai presidi ospedalieri e sanitari, il limite di velocità è articolato come segue: 20 km/h su strade con carreggiata unica e marciapiede; 30 km/h su strade a corsia unica in ogni senso di circolazione; 50 km/h su strade a due o più corsie in ogni senso di circolazione. A tal fine non sono calcolate le corsie riservate alla circolazione di determinate utenze o all'uso esclusivo dei mezzi pubblici. Le velocità massime previste nel presente comma possono essere diminuite con deliberazione dell'amministrazione comunale e apposizione di specifica segnaletica;"».

Art. 4

4.1

[Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono aumentate oltre il limite massimo fissato dalla singola norma tenendo conto della situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.»;

b) alla rubrica, dopo le parole: «sicurezza stradale» aggiungere le seguenti: «e per le condizioni economiche del trasgressore».

4.2

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Alla lettera a) premettere le seguenti:

"0a) All'articolo 142, comma 3, alla e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel caso di treni, di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 54, costituiti da un autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio di categoria O1 o O2, come definiti dal comma 2 dell'articolo 47: 70 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade»;

Obis.a) All'articolo 142, comma 6-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo una distanza di almeno trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità»."

4.3

[Rosso](#)

Sopprimere il comma 2.

4.4

[Di Girolamo](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter.» sostituire le parole: «Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, quando al momento dell'accertamento delle seguenti violazioni dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti per effetto delle decurtazioni subite:» con le seguenti: «Nei confronti dei conducenti di veicoli a motore per i quali è richiesta la patente di guida, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, nella misura determinata dai commi 2 e 3, in caso di accertamento delle seguenti violazioni:».

4.5

[Sigismondi](#), [Farolfi](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter.», dopo le parole: «degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti» inserire le seguenti: «e inferiore a dieci punti per i conducenti professionali».

4.6

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo le parole: «degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226 risulta che il punteggio attribuito alla patente posseduta è inferiore a venti punti» inserire le seguenti: «e inferiore a dieci punti per i conducenti professionali».

4.7

[Sigismondi](#), [Rosa](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», sopprimere la lettera n).

4.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», comma 1, sopprimere la lettera n).

4.9

[Fregolent](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», comma 1, sopprimere la lettera n).

4.10

[Rosso](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», comma 2, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

« a) per un periodo di 5 giorni nei casi in cui al momento dell'accertamento risulti nei

confronti del conducente un possesso inferiore a 5 punti.».

Conseguentemente, al capoverso articolo 218-ter, comma 3, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettera a)».

4.11

[Rosso](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per i titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il trasporto di persone, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice della strada, la sospensione breve si applica sul punteggio risultante dalla somma dei punti della patente di guida e di una delle carte di qualificazione del conducente.».

4.12

[Rosso](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ai fini dei commi 1 e 2, per i conducenti titolari della carta di qualificazione del conducente, il punteggio da prendere a riferimento è quello attribuito alla carta di qualificazione del conducente posseduta al momento dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 1, commesse nell'esercizio dell'attività professionale.».

4.13

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli autisti professionali considerando, come presupposto ai fini dell'applicazione delle medesime disposizioni, il punteggio risultante nella CQC, se posseduta, anziché quello risultante dalla patente di guida.».

4.14

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli autisti professionali in base alla somma dei punteggi presenti nella patente e nella Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).».

4.15

[Rosso](#)

Al comma 2, capoverso «Art. 218-ter», sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei conducenti comunque identificati.».

4.16

[Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga al comma 2, per i conducenti titolari carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il trasporto di persone, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice della strada, nonché per i conducenti muniti di un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB di cui al comma 8 dello stesso articolo 116, la sospensione breve è disposta per un periodo di sette giorni nei casi in cui, al momento dell'accertamento, il conducente risulti in possesso di un punteggio inferiore a dieci punti sulla predetta carta di qualificazione o, per i titolari di certificazione KA o KB, sulla predetta certificazione.».

4.17

[Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per i titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose o di quella per il trasporto di persone, di cui all'articolo 116, comma 11, del codice della strada, la sospensione breve si applica sul punteggio risultante dalla somma dei punti della patente di guida e di una delle carte di qualificazione del conducente.».

4.18

[Sironi](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8 dell'articolo 9 le parole: "o con animali" sono soppresse;

b) al medesimo comma dopo le parole: "a motore." sono aggiunte le seguenti: "Se si tratta di competizioni con animali si applica la pena della reclusione da quattro a sette anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro, nonché le aggravanti di cui all'articolo 544-*quinqies* del codice penale."».

4.19

[Rosso](#)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni» con le seguenti: «e, nel caso di superamento del limite massimo di velocità di oltre 20 km/h e di non oltre 40 km/h, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni».

4.20

[Rosso](#)

Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di conducenti alla guida dei veicoli adibiti al trasporto delle merci di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate, si applica la sospensione da 4 a 6 mesi. In caso di recidiva in un biennio, si applica la revoca della patente di guida.";

2) al comma 9-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per conducenti alla guida in ambito urbano dei veicoli adibiti al trasporto delle merci di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate, in caso di recidiva in un biennio, si applica la revoca della patente di guida."».

4.21

[Fregolent](#)

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 173, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i conducenti degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone in servizio pubblico di piazza o al noleggio con conducente"».

4.22

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 3, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al primo periodo, le parole: "da euro 165 a euro 660" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 250 a euro 1000"».

4.0.1

[Paita](#), [Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Osservatori regionali sulla sicurezza stradale)

1. Le regioni istituiscono osservatori regionali sulla sicurezza stradale.

2. Al fine di finanziare gli osservatori regionali sulla sicurezza stradale è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui al periodo precedente.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.2

[Paroli](#)

Dopo il Capo II del Titolo I, inserire il seguente:

«Capo II-bis

DELLA DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI

Art. 4-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. All'articolo 208 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"I proventi stessi sono devoluti: alle province quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei Comuni; alle Regioni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti delle Province; allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti delle Regioni.";

b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1, nel finanziare opere stradali con i proventi loro spettanti, tengono conto delle esigenze dei territori da cui provengono le risorse."».

Art. 5

5.1

[Rosso](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."»;

b) al comma 1, capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto disposto dal presente comma si applica ad analoghi corsi effettuati dalle autoscuole di cui all'articolo 123 del codice della strada nelle menzionate istituzioni scolastiche e presso le autoscuole stesse».

Conseguentemente alla rubrica del Capo III, dopo le parole: «RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO» aggiungere le seguenti: «E ATTIVITA' FORMATIVA NELLE AUTOSCUOLE E NELLE SCUOLE».

5.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

Conseguentemente alla rubrica del Capo III, dopo le parole: «RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO» aggiungere le seguenti: «ATTIVITA' FORMATIVA NELLE AUTOSCUOLE E NELLE SCUOLE».

5.3

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, sostituire il capoverso «2-ter» con il seguente:

«2-ter). La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale unitamente a corsi extracurricolari di mobilità sostenibile e *mobility management* scolastico di cui alla legge n. 108 del 5 agosto 2022 organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie determina l'attribuzione, all'atto del rilascio della patente, del credito di due punti ai sensi dell'articolo 126-bis sulle tipologie di patenti di cui all'articolo 115, comma 1, lettere b) e c). Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, sono individuati i soggetti formatori tra gli enti e le istituzioni pubbliche competenti in materia di sicurezza stradale, mobilità sostenibile e *mobility management* scolastico e sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi extracurricolari di cui al primo periodo e per la relativa certificazione».

5.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, capoverso «2-ter» apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale» *inserire le seguenti:* «unitamente a corsi extracurricolari di mobilità sostenibile e *mobility management* scolastico di cui alla legge n. 108 del 5 agosto 2022»;

2) dopo le parole: «sono individuati i soggetti erogatori dei corsi di cui al primo periodo tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale», *inserire le seguenti:* «, mobilità sostenibile e *mobility management* scolastico,».

5.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, capoverso «2-ter», sostituire le parole: «due punti» con le seguenti: «tre punti».

5.6

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, capoverso «2-ter», sopprimere le parole da: «sono individuati» fino a: «di cui all'articolo 123, e».

5.7

[Di Girolamo](#)

*Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «di cui all'articolo 123,» inserire le seguenti: «i professionisti specializzati in *mobility manager*».*

5.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:

«2-quater. Nella settimana precedente e in quella successiva alla terza domenica del mese di novembre le scuole di ogni ordine e grado celebrano la Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada. Nella medesima occasione gli edifici pubblici espongono la bandiera nazionale insieme allo standardo dell'International Road Victims Partnership, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione mondiale della sanità come rappresentanza delle vittime della strada.».

5.9

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assumere l'educazione stradale tra le tematiche che sono specificamente oggetto di insegnamento dell'educazione civica nelle istituzioni scolastiche e, nel contempo, di estenderla all'educazione alla mobilità sostenibile, anche individuando specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile";

b) al comma 2, le parole: "l'educazione stradale" sono soppresse.».

5.10

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) è inserita la seguente: "e-bis) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile";

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "l'educazione stradale," sono soppresse.».

5.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di esame di idoneità per il rilascio della patente di guida e di aggiornamento delle cognizioni)

1. Al fine di accrescere la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada nel contesto della transizione verso una mobilità urbana più sostenibile, all'articolo 121, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "In ogni caso, la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti include una valutazione sull'adeguatezza dello stile di guida e delle distanze tenute verso gli altri utenti della strada, in particolare quelli vulnerabili, e la prova di controllo delle cognizioni comprende domande sui fattori di rischio specifici per gli utenti vulnerabili della strada.".

2. Al fine di introdurre, in aggiunta alla verifica di permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida, anche un obbligo di aggiornamento delle cognizioni da parte dei titolari di patente di guida in occasione della procedura periodica di conferma della validità della stessa, all'articolo 126, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, all'ultimo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alla frequenza di corsi di aggiornamento in materia di sicurezza della circolazione stradale, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per la mobilità sostenibile".

3. Al fine di assumere l'educazione stradale tra le tematiche che sono specificamente oggetto di insegnamento dell'educazione civica nelle istituzioni scolastiche e, nel contempo, di estenderla all'educazione alla mobilità sostenibile, anche individuando specifici traguardi per lo sviluppo delle

competenze e obiettivi specifici di apprendimento, all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: "e-bis) educazione alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile";

2. al comma 2, le parole: "l'educazione stradale" sono soppresse.».

5.0.2

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di formazione dei consulenti automobilistici)

1. È istituito, presso la Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il registro delle agenzie telematiche che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

2. L'iscrizione delle imprese al registro delle agenzie telematiche è soggetta a conferma di validità biennale e costituisce condizione necessaria per il rilascio delle credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti la modalità ed i termini per l'iscrizione al registro delle agenzie telematiche, nonché i programmi dei corsi di formazione e aggiornamento che è necessario che il titolare dell'impresa dimostri di aver frequentato in sede di richiesta di conferma di validità dell'iscrizione. Con lo stesso decreto sono determinati i casi in cui si provvede alla revoca o alla cancellazione dell'iscrizione.

4. I corsi di formazione e di aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria accreditate come maggiormente rappresentative delle imprese che erogano prestazioni professionali di consulenza automobilistica ovvero dai soggetti accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.».

5.0.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Formazione personale professionale)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità per lo svolgimento di corsi formazione, per i soggetti già in possesso di una patente di guida di categoria superiore che svolgono attività di carattere professionale nel settore dell'autotrasporto, finalizzati al riconoscimento del credito di due punti da assegnare alla Carta di qualificazione del Conducente (CQC).».

Art. 6

6.0.1

[Paroli](#), [Rosso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e validità della patente di guida)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 115:

- 1) alla lettera c), n. 4), dopo le parole: "categorie C1 e C1E" sono aggiunte le seguenti: "e D1 e D1E";
 - 2) alla lettera e), n. 3), le parole: "D1 e D1E" sono sostituite dalle seguenti: "D e D1";
 - 3) alla lettera f), il punto 2) è soppresso;
- b) al comma 2 dell'articolo 115:
- 1) alla lettera a), la parola: "sessantacinque" è sostituita dalla seguente: "settanta" e conseguentemente le seguenti parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;
 - 2) lettera b), la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "settanta" e conseguentemente le seguenti parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;
 - c) all'articolo 126 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE."».

Conseguentemente dopo il Titolo I, inserire il seguente:

«Titolo I-bis

DELLA GUIDA DEI VEICOLI E DELLA VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA»

6.0.2

[Paroli, Rosso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modificazioni all'articolo 115 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di età di pensionamento per autisti di mezzi pesanti)

1. All'articolo 115, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "sessantotto anni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "settanta anni"».

Art. 7

7.1

[Rosso](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 117, comma 2-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "il primo anno" sono sostituite dalle seguenti: "i primi tre anni";
- b) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Le limitazioni di cui ai periodi precedenti, si innalzano ad una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t e nel caso di veicoli di categoria M1, anche elettrici o ibridi plug-in, ad potenza massima pari a 105 kW,

nei confronti del titolare di patente di guida di categoria B che hanno frequentato un corso di guida sicura presso centri ed impianti specializzati costruiti appositamente per tali fini che replicano condizioni di guida critiche mediante tecnologie fisse che siano in grado di riprodurre in modo casuale ed imprevedibile fondi stradali con diversi coefficienti di attrito, ostacoli improvvisi, sbandate impreviste e condizioni di scarsa visibilità o di guida notturna e che in parte includano anche percorsi simili a sedi stradali come tratti in salite e discese, rotatorie, carreggiate urbane e segnaletica stradale"».

7.2

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 117, comma 2-*bis*, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "per il primo anno" sono sostituite dalle seguenti: "per i primi tre anni"».

7.3

[Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 117, comma 2-*bis*, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "per il primo anno" sono sostituite dalle seguenti: "per i primi tre anni"».

7.4

[Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «per i primi tre anni dal rilascio» con le seguenti: «per il primo anno dal rilascio».

7.5

[Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Le limitazioni del comma 2-*bis* dell'articolo 117, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non si applicano ai neotitolari di patente di guida di categoria B che l'abbiano conseguita attraverso il percorso previsto nell'articolo 115, comma 1-*ter*, e che abbiano effettuato la preparazione alle prove dell'articolo 121, comma 1, presso la medesima autoscuola di cui all'articolo 115, comma 1-*ter*.».

7.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Accertamento dei requisiti fisici e psichici)

1. All'articolo 119, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida può, limitatamente alla sola categoria AM, essere eseguito anche dal medico di medicina generale."».

7.0.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di semplificazione e innovazione in materia di conseguimento della patente di guida)

1. All'articolo 122, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, dopo il primo

periodo è aggiunto il seguente: "Tali ore di esercitazione possono essere effettuate per non più della loro metà attraverso l'utilizzo di simulatori di guida di alta qualità, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017".

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente progetto di legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le principali associazioni di categoria del settore, provvede ad aggiornare l'allegato 1 del decreto del Ministro dei trasporti del 17 agosto 2017, aggiornando le caratteristiche dei simulatori di guida di alta qualità.».

7.0.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Titolari di patente B ultrasettantenni)

1. All'articolo 126 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Al compimento del settantesimo anno d'età, la patente di categoria B, su richiesta del titolare, può abilitare alla guida esclusiva dei veicoli a tre o quattro ruote della categoria AM. Tale limitazione viene annotata sulla patente di guida. In questi casi la patente è valida per cinque anni. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente B in patente AM. È riconosciuta la stessa facoltà al titolare di patente B al compimento dell'ottantesimo anno d'età e, in questo caso, la patente è valida per tre anni."».

7.0.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti."».

7.0.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di durata della guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)

1. Al comma 13 dell'articolo 174 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per violazioni che attengono al rispetto degli orari di guida e di riposo, la sanzione è interamente e unicamente a carico dell'impresa."».

Art. 8

8.1

[Paroli](#), [Rosso](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 115, comma 1, lettera a), numero 2), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ", purché non trasportino altre persone oltre al conducente" sono sostituite dalle seguenti: "purché al suo fianco si trovi persona munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore"».

8.2

[Di Girolamo](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»;

b) alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: "e attività formativa"».

8.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 121 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 è effettuata previa formazione teorica presso un'autoscuola di cui all'articolo 123, incentrata in particolare su alcool e droghe, percezione del rischio, responsabilità civile e penale, primissimo soccorso in caso di incidente e cause più frequenti di incidenti stradali nonché comportamenti per la prevenzione, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti."».

Conseguentemente:

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 8-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti."».

Alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: «e attività formativa».

8.4

[Paroli](#), [Rosso](#)

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "persona di età non superiore a sessantacinque anni," sono soppresse».

8.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «trasportare passeggeri» aggiungere le seguenti: «. I trasgressori di quanto previsto al periodo precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. La stessa sanzione si applica al passeggero.».

8.6

[Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

8.7

[Sigismondi](#), [Petrucci](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere il capoverso «5-bis».

8.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «5-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «anche con l'ausilio di simulatori di guida.».

8.9

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera c), capoverso «5-bis», dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Le esercitazioni di guida di cui al comma 2 e di cui al presente comma possono essere svolte anche con l'ausilio di simulatori di guida.».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, le caratteristiche e le specifiche tecniche che devono possedere i simulatori di guida utilizzabili.».

8.0.1

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Documenti di circolazione o di guida)

1. All'articolo 180 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 1, dopo le parole: " veicolo condotto" sono inserite le seguenti: ", e quando sono in corso di definizione i mutamenti di cui all'articolo 94, commi 2 o 4-bis, l'estratto di cui al comma 1 dell'articolo 92 o la ricevuta di cui al comma 2 del medesimo articolo o, in subordine a quest'ultimi, è ammessa la carta di circolazione accompagnata da copia semplice dell'atto scritto, formato secondo le disposizioni vigenti, ricognitivo dei menzionati mutamenti".».

Art. 9

9.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115:

1) al comma 2, lettera a), la parola: "sessantacinque", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

2) al comma 2, lettera b), la parola: "sessanta", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

b) all'articolo 126 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di

richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE."».

9.0.2

[Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche alla durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose)

1. All'articolo 174 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il conducente che non supera di oltre il 10 per cento la durata dei periodi di guida prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 ad euro 165. Si applica la sanzione da euro 218 ad euro 868 al conducente e al vettore che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero di cui al citato regolamento (CE).";

b) al comma 5 dopo le parole: ", si applica" sono aggiunte le seguenti: "al vettore e al trasportatore";

c) al comma 8 dopo le parole: "di cui al regolamento (CE) 561/2006", sono aggiunte le seguenti: "per oltre il 10 per cento";

d) al comma 9 dopo le parole: "di cui al regolamento (CE) 561/2006 è soggetto", sono aggiunte le seguenti: "al fermo del mezzo sino a regolarizzazione, nonchè"».

Art. 10

10.1

[Sironi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

10.2

[Di Girolamo](#)

Dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 142, comma 6, dopo le parole: "debitamente omologate" sono inserite le seguenti: "o approvate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more dell'emanazione di un regolamento specifico,"».

10.3

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 142, al comma 6-bis, dopo le parole: "del presente codice", sono inserite le seguenti: "prevedendo una distanza di almeno trecento metri tra l'avviso di segnaletica indicante l'obbligo di riduzione della velocità e la collocazione del sistema elettronico di rilevamento automatico della velocità"».

10.4

[Sironi](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

10.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «articolo 142» inserire le seguenti «sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "apparecchiature debitamente omologate" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

1992, n. 495, o approvate ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del medesimo decreto";

2) al comma 6, dopo le parole: "apparecchiature debitamente omologate" sono inserite le seguenti: "ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, o approvate ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del medesimo decreto";

3) "».

10.6

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: «dei commi 7, 8, 9, o 9-bis» con le seguenti: «del comma 7».

10.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso 2-bis.

10.8

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso 2-bis.

10.9

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso 2-bis).

10.10

[De Priamo](#), relatore

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis), sopprimere le parole: «nella stessa area pedonale urbana».

10.11

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso «2-bis)», le parole: «una sola sanzione per ciascun giorno di calendario,» sono sostituite dalle seguenti: «una sola sanzione per ogni periodo inferiore ad un'ora,».

10.12

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis), sostituire le parole: «ciascun giorno di calendario» con le seguenti: «ogni periodo inferiore ad un'ora,».

10.13

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis), sostituire le parole: «ciascun giorno di calendario» con le seguenti: «ciascuna ora».

10.14

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis), dopo le parole: «ciascun giorno di calendario» inserire le seguenti: «limitatamente alle violazioni successive alla prima nell'arco del medesimo mese,».

10.15

[Paroli](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per le sole violazioni del divieto di circolazione nelle zone a traffico limitato accertate, senza contestazione immediata, nella stessa zona a traffico limitato, nella stessa area pedonale urbana ovvero sul medesimo tratto di strada soggetto a una stessa limitazione o a uno stesso divieto, attraverso dispositivi di controllo da remoto delle violazioni, di cui all'articolo 201, commesse in un arco temporale massimo di tre mesi, si applica una sola sanzione per il primo giorno di violazione, anche

nel caso in cui siano previste limitazioni del traffico solo in determinate fasce orarie nella medesima giornata nonché nel caso in cui una fascia oraria di vigenza termini il giorno successivo. Per le successive violazioni accertate nell'arco temporale di cui al periodo precedente le sanzioni si applicano nella misura complessiva del 10 per cento.».

10.16

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso 2-ter.

10.17

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera e), capoverso 2-ter, sopprimere l'ultimo periodo .

10.18

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 200, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3, quando il verbale è redatto con sistemi informatici che producono documenti digitali conformi alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido, è consegnato un documento riepilogativo sintetico che gli consente di acquisire, con le modalità di cui al comma 5-bis, copia digitale del verbale, per stamparne una copia in formato analogico ovvero per provvedere al pagamento ai sensi dell'articolo 202. In tale caso, il verbale sottoscritto digitalmente costituisce originale che deve essere conservato agli atti dell'Ufficio o Comando da cui dipende chi ha accertato la violazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La consegna del documento riepilogativo costituisce contestazione della violazione. Nel caso in cui il trasgressore non è presente al momento dell'accertamento della violazione, il documento riepilogativo può essere lasciato sul veicolo.

4-ter. Il trasgressore, il proprietario del veicolo o altro obbligato in solido di cui all'articolo 196, previa identificazione con strumenti di identità digitale, può ottenere copia digitale del verbale accedendo in modo riservato e sicuro al portale gestito dall'amministrazione da cui dipende chi ha accertato la violazione.

4-quater. Nei casi indicati ai commi 4-bis e 4-ter, in alternativa al deposito nel portale gestito dall'amministrazione da cui dipende chi ha accertato la violazione, il verbale digitale può essere consegnato al trasgressore o all'obbligato in solido mediante notifica al loro domicilio digitale, conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Nel caso in cui il documento di cui al comma 4-bis viene lasciato sul veicolo, l'acquisizione del verbale digitale, che deve avvenire senza oneri per l'interessato, costituisce notifica ai sensi dell'articolo 201."».

10.19

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera f), al numero 1), premettere il seguente:

«01) al comma 1-bis, la lettera e) è soppressa;».

10.20

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 2).

10.21

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera f), sopprimere i numeri 1) e 2).

10.22

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire il capoverso g-bis), con il seguente:

«g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, comma 3, 147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158 commi 1 e 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217 per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Con i medesimi regolamenti sono definite, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le condizioni per l'accesso alle banche dati necessarie per il loro funzionamento; nelle more continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando ovvero era in fermata o sosta sulla strada;».

10.23

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire il capoverso g-bis), con il seguente:

«g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 10, 40, comma 11, 61, 62, 72, 78, 79, 80, 141, 143, commi 11 e 12, 145, 146, 147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158, commi 1 e 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217, per mezzo di dispositivi o apparecchiature di rilevamento approvate od omologate ai sensi di appositi regolamenti adottati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. Per l'accertamento delle violazioni, la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando oppure era in fermata o in sosta sulla strada».

10.24

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis) sostituire le parole: «61, 62, 72, 78, 79» con la seguente: «78» e sopprimere le seguenti parole: «216 e 217».

10.25

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «146, comma 3,» fino a: «e 217,» con le seguenti: «145, 146, 147, commi 2-bis e 3, 148, 149, 158, comma 2, 167, 170, 171, 173, comma 3-bis, 191, comma 4, 193, 213, 214, 216 e 217, nonché delle violazioni in materia di fermata di cui all'articolo 158, comma 1,».

10.26

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis, primo periodo, dopo le parole: «nei soli casi previsti» inserire le seguenti: «dal comma 2, lettera d), nonché».

10.27

[Fregolent](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso «g-bis)», primo periodo, dopo le parole: «nei soli casi previsti» inserire le seguenti: «dal comma 2, lettera d), nonché».

10.28

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso g-bis), dopo la parola: «171» inserire le seguenti: «173,

comma 2,».

10.29

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) al comma 1-bis, dopo la lettera g-ter) è inserita la seguente: "g-quater) accertamento della violazione di cui all'articolo 173, comma 3-bis, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento e limitatamente alla sperimentazione, almeno triennale, avviata con specifiche linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno sentito il Garante della protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali."».

10.30

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera f), dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) all'articolo 173, comma 3-bis, accertamento della violazione per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento e limitatamente alla sperimentazione, almeno triennale, avviata con specifiche linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno sentito il Garante della protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali».

10.31

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso comma 1-quinquies, sopprimere il secondo periodo.

10.32

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli accertamenti di cui al presente comma possono essere effettuati esclusivamente a condizione che l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza per tale finalità sia segnalato in maniera visibile sulle strade dove gli impianti sono operativi.».

10.33

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 lettera f), numero 2), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I dispositivi o le apparecchiature per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni possono prevedere il blocco automatico della velocità una volta che si sia raggiunto il limite previsto dalla legge.».

10.34

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera f), numero 3), capoverso 5-ter, secondo periodo, sopprimere le parole da: «oppure deve risultare» fino alla fine del periodo.

10.35

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, articolo 4, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano"».

10.0.1

[Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 80, comma 8, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero classificati ad uso speciale"».

10.0.2

[Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 80, comma 8, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)" sono sostituite dalle seguenti: "anche di massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5T"».

10.0.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115:

1) al comma 1, lettera c), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e D1 e D1E";

2) al comma 1, lettera e), numero 3), le parole: "D1 e D1E", sono sostituite dalle seguenti: "D e DE";

3) al comma 1, lettera f), il numero 2) è soppresso;

4) al comma 2, lettera a), la parola: "sessantacinque", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

5) al comma 2, lettera b), la parola: "sessanta", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

b) all'articolo 126 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE"».

Conseguentemente dopo il Titolo I inserire il seguente:

«TITOLO I-bis

DELLA GUIDA DEI VEICOLI E DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA».

10.0.4

[Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di requisiti per la guida dei veicoli e di validità della patente di guida)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 115:

1) al comma 1, lettera c), numero 4), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e D1 e D1E";

2) al comma 1, lettera e), numero 3), le parole: "D1 e D1E", sono sostituite dalle seguenti: "D e DE";

3) al comma 1, lettera f), il numero 2) è soppresso;

4) al comma 2, lettera a), la parola: "sessantacinque", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

5) al comma 2, lettera b), la parola: "sessanta", è sostituita dalla seguente: "settanta" e le parole: "fino a sessantotto anni" sono soppresse;

b) all'articolo 126, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie C1, C1E, C e CE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente C1, C1E, C e CE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni fino a sessantanove anni di età. I titolari delle patenti di guida di cui alle categorie D1, D1E, D e DE, al compimento del settantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni anno, previo accertamento annuale dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE".»

10.0.5

[Durnwalder, Patton](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Dopo l'articolo 132 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"Art. 132-bis. - (*Controlli e adempimenti relativi ai veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo*). - 1. Fermo restando il disposto dell'articolo 132, chiunque, essendo residente anagraficamente in Italia, vi circola alla guida di veicoli immatricolati, in via provvisoria o definitiva, in altro Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo deve essere in grado di documentarne la regolare detenzione e circolazione, affinché esse non integrino l'elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane, in particolare in caso di veicolo proveniente da una precedente immatricolazione in Italia.

2. Qualora manchi una documentazione idonea ai fini del comma 1, si applica al conducente la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Alla violazione consegue il ritiro della carta di circolazione del veicolo per trenta giorni. Dell'avvenuto ritiro viene data informazione allo Stato di emissione e la carta di circolazione è restituita solo all'esito favorevole delle opportune verifiche, oppure decorso tale periodo senza che siano stati adottati ulteriori provvedimenti sanzionatori, cautelari o inibitori, compreso, ove possibile, l'obbligo di reimmatricolazione in Italia. Durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata, la circolazione è consentita attraverso un'apposita annotazione da apporre sul verbale di contestazione.

3. Nel caso di veicoli di proprietà di imprese estere di locazione finanziaria (leasing) o di locazione senza conducente nella disponibilità di persona fisica residente anagraficamente in Italia o di persona giuridica, anche di diritto estero, avente una sede legale o secondaria o di altro genere in Italia, per un periodo superiore a trenta giorni, circolanti nel territorio nazionale, è prescritta la reimmatricolazione con targa italiana, attraverso la domiciliazione di cui all'articolo 134, entro sessanta giorni dall'acquisizione in disponibilità. In mancanza si applica al conducente e all'utilizzatore, separatamente e in solido tra di loro, la sanzione di cui al comma 2 e la carta di circolazione è ritirata e inviata all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale competente per il luogo del ritiro, per l'esecuzione dell'adempimento omesso. Anche in tale caso è data informazione del ritiro, nonché della reimmatricolazione, allo Stato di emissione della carta stessa.

4. I veicoli cancellati dalla circolazione per esportazione, per essere riammessi in Italia devono essere sottoposti a visita e prova previa verifica della regolarità fiscale, riportando poi gli eventuali vincoli o gravami presenti al momento della cancellazione e non estinti.

5. Con il regolamento possono essere stabilite, ove necessario, disposizioni di dettaglio nonché modalità di controllo identificativo dei veicoli con targa estera da reimmatricolare in Italia."».

10.0.6

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I limiti di velocità di cui al comma 1 devono essere indicati con cartelli chiaramente visibili anche in caso di condizioni atmosferiche avverse e posizionati ogni chilometro"».

10.0.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. Al fine di rafforzare i poteri di controllo degli organi di polizia stradale, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), del codice della strada, mediante l'impiego di dispositivi elettronici, per la prevenzione e il contrasto delle violazioni alle norme di comportamento in materia di velocità all'interno dei centri abitati, all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285," sono sostituite dalle seguenti: "Su tutte le tipologie di strade di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,";

2) l'ultimo periodo è soppresso;

b) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: "Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti proprietari individuano le strade ovvero singoli tratti di esse sui quali utilizzare o installare prioritariamente i predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano";

2) l'ultimo periodo è soppresso.».

10.0.8

[Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Ampliamento dei controlli automatici della velocità)

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero, nel caso di strade poste all'interno del centro abitato, tenendo conto delle preminenti esigenze, anche preventive, di tutela della vita umana degli utenti vulnerabili della strada in ambito urbano"».

Art. 11

11.0.1

[Sigismondi](#), [Tubetti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Pubblicità stradale e sui veicoli)

1. All'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater sono abrogati.».

Art. 12

12.1

[Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli operatori economici che non hanno effettuato nell'arco temporale previsto dal comma 2 il richiamo della casa madre nelle modalità previste, non è concessa la possibilità di svolgere la revisione degli stessi.».

12.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera dell'organo esecutivo, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
- all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente,
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo,

- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,
- alla rimozione dei rifiuti stradali,
- alla cura e prevenzione del randagismo,
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione."

2. Al comma 5-bis, le parole: "di cui alla lettera c)" sono soppresse.».

Art. 13

13.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 12 è sostituito dal seguente:

"Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal Dipartimento per i trasporti terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ai sensi del comma 10. La tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 2007, n. 161, è annualmente rivalutata sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT rispetto all'anno precedente"».

Art. 14

14.1

[Di Girolamo](#)

Sopprimere l'articolo.

14.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera m).

14.3

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere la lettera c).
- b) al medesimo comma, sopprimere la lettera m).

14.4

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

14.5

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1) sopprimere la lettera e).

14.6

[Rosso](#)

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 75-novies, le parole: "I conducenti di età inferiore a diciotto anni" sono sostituite

dalle seguenti: "I conducenti dei monopattini con potenza nominale superiore a 0,40 kW e con velocità massima superiore a 20 km/h";».

14.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1), lettera e), dopo le parole: «i conducenti dei monopattini» aggiungere le seguenti: «che non siano messi a disposizione dagli operatori di noleggio di monopattini elettrici».

14.8

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

14.9

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

14.10

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

14.11

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

14.12

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

14.13

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1), lettera m), capoverso 75-vicies-quinquies.

14.14

[Rosso](#)

*Al comma 1, lettera m), capoverso comma 75-vicies quinquies, sostituire le parole da: «prevista dall'articolo 2054» fino a: «209.» con le seguenti: «. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero delle imprese del *made in Italy* sono definite le modalità di attuazione del presente comma.».*

14.15

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1), lettera m), capoverso 75-vicies-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «2054 del codice civile» con le seguenti: «2043 del codice civile»;

b) sopprimere il secondo periodo.

14.16

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera m), capoverso comma 75-vicies quinquies, sostituire le parole: «l'articolo 2054» con le seguenti: «l'articolo 2043»; al medesimo capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

14.17

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 2.

14.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Principio informatore della gerarchia delle responsabilità degli utenti della strada)

1. Al fine di rafforzare la responsabilità individuale di tutti gli utenti della strada al rispetto delle norme di comportamento stabilite dal Titolo V del codice della strada e, altresì, di graduarla secondo il principio di proporzionalità dei potenziali effetti dannosi in caso di loro violazione, all'articolo 140 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Tutti gli utenti della strada sono tenuti alla conoscenza e all'osservanza del presente codice, a prestare attenzione e rispetto verso gli altri utenti e a essere consapevoli della propria responsabilità per la sicurezza altrui. I conducenti dei veicoli che per massa e velocità possono causare i danni maggiori in caso di collisione hanno la massima responsabilità di prendersi cura e ridurre il pericolo per gli altri utenti della strada. Quest'ultimo principio si applica in particolare ai conducenti dei veicoli a motore, ivi inclusi i dispositivi di micromobilità, tra loro in proporzione alle caratteristiche del veicolo condotto e in ogni caso verso tutti gli utenti non motorizzati, nonché per i conducenti dei velocipedi nei confronti dei pedoni. Resta ferma in ogni caso la responsabilità di tutti gli utenti della strada di rispettare le norme di comportamento stabilite e di avere riguardo per la sicurezza propria e degli altri utenti."».

Art. 15

15.1

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

15.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sopprimere l'articolo.

15.3

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere la lettera a);*
- 2) *alla lettera g), sopprimere il numero 1).*

15.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

15.5

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a); al medesimo comma, lettera g), sopprimere il numero 1).

15.6

[Rosso](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, dopo le parole: «segnaletica verticale» aggiungere le seguenti: «ed eventualmente orizzontale».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il numero 12-bis) è sostituito dal seguente:

«12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di una pista ciclabile"»;

alla lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il numero 12-ter) è sostituito dal seguente:

"12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane destinata alla circolazione dei soli velocipedi in direzione opposta all'unica direzione consentita a tutti i veicoli, contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua;"»;

alla lettera b), numero 5), capoverso 54-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed eventualmente da segnaletica orizzontale.»,

alla lettera b), numero 6), sostituire il capoverso 55-bis) con il seguente:

«55-bis) Zona di attestamento ciclabile: tratto di carreggiata compreso tra due linee di arresto, destinato all'accumulo e alla manovra dei velocipedi in attesa di via libera e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione»;

alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.2) con il seguente:

«1.2) la lettera i-bis) è sostituita dalla seguente:

"i-bis) consentire su determinate strade a senso unico di marcia, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h, la circolazione dei velocipedi in senso opposto, attraverso la realizzazione di corsie ciclabili per doppio senso ciclabile, anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili"»;

alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.3) con il seguente:

«1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente:

"i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso con segregazione fisica della sede tranviaria dal resto della carreggiata ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri."»;

alla lettera c), numero 1), sostituire il punto 1.4) con il seguente:

«1.4) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, di norma a destra, una pista ciclabile laterale o una corsia ciclabile"»;

alla lettera c), numero 2) sostituire il capoverso 11-ter con il seguente:

«11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h;»,

alla lettera f), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva la

possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale;»

alla lettera g), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro;»

alla lettera h), capoverso 9-bis sopprimere le parole: ", ove le condizioni della strada lo consentano;"

sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) all'articolo 150, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile."».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».

15.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera E-bis, dopo le parole: «segnaletica verticale» inserire le seguenti: «ed eventualmente orizzontale».

15.9

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «E-bis» dopo le parole: «segnaletica verticale,» inserire le seguenti: «ed eventualmente orizzontale,».

15.10

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera F-bis, è aggiunta la seguente:

"F-ter - Strada extraurbana ciclabile: strada extraurbana o tratti di strada extraurbana, caratterizzati da volume di traffico ridotto e con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definiti da apposita segnaletica verticale, con priorità per i velocipedi."».

15.11

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 2, comma 7, le parole: "centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "centri abitati di comuni con popolazione complessiva non superiore a diecimila abitanti"».

15.12

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

15.13

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

15.14

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 12-bis) con il seguente:

«12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di una pista ciclabile.».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le caratteristiche di dettaglio della "Corsia ciclabile" di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».

15.15

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso «12-bis» con il seguente:

«12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile nel breve periodo l'inserimento di una pista ciclabile, oppure laddove la corsia ciclabile garantisce immediata realizzabilità dell'intervento riducendo l'impatto sulle geometrie e funzioni della strada oggetto dell'intervento;».

15.16

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso 12-bis) con il seguente:

«12-bis) Corsia ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva, dei velocipedi sulle strade, anche in modo promiscuo con la circolazione degli altri veicoli nello stesso senso di marcia, nei soli casi in cui non sia possibile nel breve periodo l'inserimento di una pista ciclabile, oppure laddove la corsia ciclabile garantisce immediata realizzabilità dell'intervento riducendo l'impatto sulle geometrie e funzioni della strada oggetto dell'intervento;».

15.17

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso numero 12-bis, sostituire le parole: «*idonea a favorire la circolazione*» con le seguenti: «*salvi casi particolari, delimitata da una striscia bianca continua o discontinua e contraddistinta dal simbolo del velocipede, destinata alla circolazione, esclusiva o prioritaria*»,».*

Conseguentemente:

*- al medesimo comma, medesimo capoverso, dopo le parole: «*casi in cui non sia possibile*» aggiungere le seguenti: «*o adeguato al caso concreto*»;*

- sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».

15.18

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

- a) alla lettera c), sopprimere il numero 1.2);*
- b) sopprimere la lettera i).*

15.19

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b) sopprimere il numero 3);*
- b) alla lettera c), numero 1), sopprimere il punto 1.2;*
- c) sopprimere la lettera i).*

15.20

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

15.21

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3);*
- b) sopprimere il comma 2.*

15.22

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso «12-ter», con il seguente:

«12-ter) Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: parte longitudinale della carreggiata di strade urbane a doppio senso di marcia idonea alla circolazione dei soli velocipedi in direzione corrispondente all'unica direzione consentita a tutti i veicoli».

15.23

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire la parola: «idonea» con la seguente: «destinata»;*
- b) al comma 1, lettera b), numero 3), alla fine del periodo, dopo la parola: «velocipedi,» inserire le seguenti: «contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua»;*
- c) al comma 1, lettera c), numero 1), punto 1.2), le parole: «nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili» sono sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla larghezza della carreggiata all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato».*

15.24

[Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso «12-ter» sostituire la parola: «idonea» con la seguente: «destinata»; al medesimo comma, numero e capoverso, dopo la parola: «velocipedi» inserire le seguenti: «contraddistinta dal simbolo del velocipede ed eventualmente da striscia bianca, continua o discontinua»;

b) al comma 1, lettera c), numero 1), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: «nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili» con le seguenti: «indipendentemente dalla larghezza della carreggiata all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato».

15.25

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 12-ter), sostituire la parola: «idonea» con la seguente: «destinata».

15.26

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: «e di motocicli.».

15.27

[Di Girolamo](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), numero 5), sostituire il capoverso "54-bis)," con il seguente: "54-bis)," alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole "ed eventualmente da segnaletica orizzontale";

b) al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso: «11-ter» con il seguente: «11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h».

15.28

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 54-bis, aggiungere, in fine, le parole: «ed eventualmente da segnaletica orizzontale.».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso comma 11-ter con il seguente:

«11-ter. I comuni provvedono a delimitare e disciplinare le zone ciclabili, in cui può essere limitata o esclusa la circolazione di alcune categorie di veicoli, sono realizzate misure di moderazione del traffico, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, numero 12-ter) e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater) senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure, e non è consentito superare il limite di velocità di 30 km/h.».

15.29

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso 55-bis), dopo la parola: «ciclabile» inserire le seguenti: «per ciclomotori e motocicli» e dopo le parole: «dei velocipedi» inserire le seguenti: «, dei

ciclomotori e dei motocicli».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le parole: «e delle due ruote a motore».

15.30

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso 55-bis), aggiungere, in fine, le parole: «e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione».

15.31

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera b), numero 6), capoverso «55-bis),» alla fine del periodo aggiungere le parole: «e alla successiva ripresa in sicurezza della circolazione dei velocipedi per compiere le manovre consentite all'intersezione».

15.32

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere il numero 1.2).

15.33

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: «nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili» con le seguenti: «, anche indipendentemente dalla larghezza della carreggiata soltanto all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato, nei soli casi in cui non sia possibile o adeguato al caso concreto l'inserimento di piste ciclabili».

15.34

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1.2), capoverso i-bis), sostituire le parole: «nei soli casi in cui non sia possibile l'inserimento di piste ciclabili» con le seguenti: «indipendentemente dalla larghezza della carreggiata all'interno dei centri storici e delle zone a traffico limitato.».

15.35

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.3).

15.36

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere il numero 1.3).

15.37

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere il punto 1.3).

15.38

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

«1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente: "i-ter) consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i), purché non siano presenti binari tramviari a raso con segregazione fisica della sede tranviaria dal resto della carreggiata ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 metri."».

15.39

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

«1.3) la lettera i-ter) è sostituita dalla seguente: "i-ter) vietare la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i) solo se realizzano con oneri finanziari a proprio carico interventi infrastrutturali compensativi come la realizzazione di piste ciclabili nelle stesse sedi stradali o in strade limitrofe che si collochino nel raggio di 500 metri"».

15.40

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

«1.3) la lettera i-ter, è sostituita dalla seguente:

"i-ter) vietare la circolazione dei velocipedi sulle strade di cui alla lettera i) solo se realizzano con oneri finanziari a proprio carico interventi infrastrutturali compensativi come la realizzazione di piste ciclabili nelle stesse sedi stradali o in strade limitrofe che si collochino nel raggio di 500 metri"».

15.41

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1.4), sostituire il capoverso i-quater) con il seguente:

«i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile».

15.42

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1.4, sostituire il capoverso «i-quater)» con il seguente: «i-quater) istituire la zona di attestamento ciclabile, in determinate intersezioni semaforizzate su strade con una corsia per senso di marcia, ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra, con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h e nelle quali, anche al fine di consentire l'accesso dei velocipedi alla predetta zona, è presente, una pista ciclabile laterale, di norma a destra, o una corsia ciclabile».

15.43

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera c), numero 1.4), capoverso i-quater), dopo le parole: «con una corsia per senso di marcia» aggiungere le seguenti: «ovvero su strade anche con più di una corsia per senso di marcia nel caso le condizioni lo richiedano per la sicurezza dei velocipedi nelle manovre di svolta a sinistra».

15.44

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 11-ter, dopo le parole: «misure di moderazione del traffico» inserire le seguenti: «, possono essere adottati i provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-ter), e all'articolo 7, comma 1, lettere i-bis), i-ter) e i-quater), senza le limitazioni di norma previste per la loro applicazione, purché siano in ogni caso assicurate idonee condizioni di sicurezza anche mediante le predette misure».

15.45

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) all'articolo 50:

1) al comma 1, le parole: "o di 0,5 chilowatt se adibiti al trasporto di merci," sono soppresse;

2) al comma 2:

2.1) dopo le parole: "trasporto di merci" sono inserite le seguenti: "o persone";

2.2) le parole: "lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico > 0,3 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo.» sono sostituite con le seguenti:

a) se a due ruote: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico > 0,1 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo;

b) se a tre ruote: lunghezza del piano di carico x larghezza del piano di carico 0,2 x lunghezza del veicolo x larghezza massima del veicolo;

c) in entrambi i casi la scheda tecnica del veicolo deve riportare l'indicazione di un carico trasportabile di almeno 35 Kg."».

15.46

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera f), capoverso «2-bis.» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale».

15.47

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera f), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: «, fatta salva la possibilità di occupare la parte centrale o più interna della corsia stessa per motivi di sicurezza in corrispondenza delle intersezioni e della sosta laterale.».

15.48

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

15.49

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

15.50

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro».

15.51

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 4-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro».

15.52

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: «e non possono sorpassarli qualora occupino una posizione della carreggiata diversa dal margine destro.».

15.53

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

15.54

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 2).

15.55

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:

«9-bis. Lungo le strade urbane ciclabili il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di una bicicletta è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare, la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri e, in ogni caso, la maggiore distanza laterale possibile di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte della bicicletta stessa. Prima di effettuare il sorpasso di una bicicletta, il conducente dell'autoveicolo valuta l'esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli, riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 16, primo periodo.».

15.56

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso comma 9-bis, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «ove le condizioni della strada lo consentano».

15.57

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso comma «9-bis», sopprimere le parole «, ove le condizioni della strada lo consentano,».

15.58

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso 9-bis, sopprimere le parole: «, ove le condizioni della strada lo consentano,».

15.59

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera h), capoverso comma «9-bis,» sostituire le parole: «, ove le condizioni della strada lo consentano, con le seguenti: nelle strade urbane, la distanza di sicurezza di un metro e nelle strade extra urbane,».

15.60

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1 sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) all'articolo 150, il comma 2-bis, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile."».

15.61

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) all'articolo 150, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. Lungo le strade a senso unico di marcia, in cui è consentita la circolazione a doppio senso ciclabile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i-bis), qualora risulti non agevole l'incrocio, i conducenti dei velocipedi sono tenuti a rallentare e i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.».

15.62

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

15.63

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera n), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 1, le parole da: "quando circolano fuori dai centri abitati" fino alla fine del comma, sono soppresse.».

15.64

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 9, dopo le parole: "quando esistono" sono inserite le seguenti: "e sono percorribili in sicurezza".».

15.65

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 9, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esenti dall'obbligo di circolazione sulle corsie e piste ciclabili i velocipedi adibiti al trasporto professionale di merci o persone".».

15.66

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 9-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Durante la circolazione in strada ai conducenti di velocipede di età non superiore ad anni diciotto, è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme alla normativa tecnica europea in materia."».

15.67

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 dopo la lettera n), inserire la seguente:

«n-bis) dopo l'articolo 182, è inserito il seguente:

"Art. 182-bis.

(Circolazione di velocipedi, ciclomotori e motocicli nelle corsie riservate)

1. Sulle corsie di cui all'articolo 7, comma 1), lettera i), del presente codice è sempre consentita la circolazione delle biciclette, dei ciclomotori e dei motocicli, salvo diversa disposizione, motivata da considerazioni sulla sicurezza della circolazione, da adottarsi con ordinanza del sindaco"».

15.68

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 2.

15.69

[Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 2 .

15.70

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 2.

15.71

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le caratteristiche di dettaglio della "Corsia ciclabile" di cui all'articolo 3, comma 1, numero 12-bis), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti.».

15.72

[Di Girolamo](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le caratteristiche di dettaglio della «Corsia ciclabile» di cui all'articolo 3, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in ambito sia urbano sia extraurbano, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

15.0.1

[Rosso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Competizioni sportive su strada)

1 All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

2. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico, nonché del traffico ordinario, le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche devono essere autorizzate. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più regioni, l'autorizzazione è rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate, che devono rilasciare il nulla osta entro il termine di venti giorni antecedenti alla data di effettuazione della gara. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. Quando, per i diversi interessi pubblici che coinvolgono più enti, sia necessario acquisire le previste autorizzazioni, si può procedere con una Conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle sue successive modificazioni.

2-bis. Le autorizzazioni di cui al comma 2 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre.";

b) al comma 7-bis le parole: "ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di

centro abitato, dell'articolo 7, comma 1." sono sostituite dalle seguenti: ". La sospensione temporanea è disposta con provvedimento del prefetto, salvo la competenza del sindaco, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per le competizioni che si svolgono interamente soltanto nel territorio di un medesimo comune.";

c) al comma 9 aggiungere infine il seguente periodo: "In caso di violazione dell'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione ai sensi del comma 7-bis, si applicano le sanzioni amministrative previste dell'articolo 6, comma 12."».

Art. 16

16.1

[Rosso](#)

Al comma 1, capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«La circolazione è comunque consentita solo a soggetti maggiorenni, muniti di patente di categoria A2, A, B o di categoria superiore o muniti da almeno due anni di patente di categoria A1.».

16.0.1

[Aurora Florida](#), [Cocchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote di cui lettere b) e c) dell'articolo 47 categorie M2, M3, N2, N3, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.

1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II."

2. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui al comma 1, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno

2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente, dopo il Titolo II, aggiungere il seguente:

«TITOLO II-bis

DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DESTINATI AL TRASPORTO DI PERSONE E AL TRASPORTO DI MERCI

Capo I

EQUIPAGGIAMENTO: DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO E DI SEGNALEZIONE DEGLI ANGOLI CIECHI»

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 3, lettera u), sopprimere le seguenti parole: «riducendo gli angoli morti».

16.0.2

[Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche in materia di equipaggiamento dei veicoli per la sicurezza della circolazione)

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. I veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote di cui lettere b) e c) dell'articolo 47 categorie M2, M3, N2, N3, devono essere equipaggiati con segnaletica adesiva, visibile sia lateralmente che sul lato posteriore del veicolo, per consentire agli utenti vulnerabili di cui all'articolo 3, comma 1, numero 53-bis), di individuare gli angoli ciechi. I veicoli delle suddette categorie

devono altresì essere dotati di dispositivi di rilevazione degli utenti vulnerabili, da collocare in prossimità della parte anteriore del veicolo o sul lato del marciapiede, in grado di emettere un segnale acustico di allerta.

1-ter. Chiunque circoli con uno dei veicoli di cui al comma 1-bis privo dei dispositivi ivi prescritti o con dispositivi non conformi alle disposizioni stabilite dai decreti che definiscono le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II.

1-quater. Le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali dei dispositivi di cui all'articolo 72, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quinquies Al fine di promuovere la sicurezza stradale degli utenti vulnerabili è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per il rimborso di parte del costo sostenuto per l'acquisto dei dispositivi di sicurezza di cui all'articolo 1, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025.

1-sexies Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

1-septies Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Art. 17

17.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «in caso di visibilità insufficiente».

17.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

10) dopo il comma 6-bis, è aggiunto il seguente: «6-ter. Nelle more dell'eliminazione dei passaggi a livello, il gestore dell'infrastruttura nazionale provvede all'installazione del sistema Protezione Automatica Integrativa - Passaggi a Livello (PAI-PL).».

17.3

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, gli enti gestori provvedono ai suddetti adempimenti nell'ambito delle risorse finalizzate alla manutenzione. Per le medesime finalità del presente articolo, nonché per contribuire ai necessari interventi di ammodernamento tecnologico e messa in sicurezza dei passaggi a livello, e realizzazione di sottopassi ferroviari carrabili, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti criteri e modalità di riparto delle suddette risorse.

2-bis. A copertura delle disposizioni di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 19

19.0.1

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. All'articolo 14 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

"c-bis) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica;"

b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter: Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione."».

19.0.2

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'attraversamento della fauna)

1. All'articolo 14, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica.".

b) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui al comma 1, lettera c-bis), gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione."».

19.0.3

[Paita](#), [Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di mobilità delle persone con disabilità)

1. All'articolo 10-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole "1,2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "5 milioni di euro annui".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 20

20.1

[Fazzone](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"nonché dai Provveditorati alle Opere Pubbliche competenti per territorio, che per esigenze di servizio, potranno impiegare ulteriore personale per le medesime funzioni, altresì autorizzati all'espletamento dei corsi di aggiornamento ed esami di qualificazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

20.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1) , dopo le parole: «operatori stradali» aggiungere la seguente: «e autostradali».

Art. 21

21.1

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «e i tempi».

21.0.1

[Rosso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di pubblicità sulle strade)

1. All'articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 6 sono sostituiti con i seguenti:

"4. La collocazione anche su suolo privato di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme ed è sempre rinnovabile. Nell'interno dei centri abitati, la competenza al rilascio dell'autorizzazione è dei Comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico di cui all'art. 26 da parte dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale ed è sempre rinnovabile. Il Regolamento stabilisce la durata minima dell'autorizzazione per ogni tipologia di cartello e mezzo pubblicitario. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli e mezzi pubblicitari di natura permanente viene determinata dall'ente procedente in un minimo di sei anni. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli e mezzi pubblicitari di natura temporanea viene determinata dall'ente procedente in un massimo di 12 mesi.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza, le fasce di rispetto nonché nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe, con disposizioni più favorevoli per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali, a messaggio variabile e con tecnologie tridimensionali, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale."».

Art. 22

22.1

[Rosso](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 12, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

a) alla lettera d-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitatamente alle violazioni del codice della strada ivi commesse»;

b) alla lettera e), sono aggiunte infine le seguenti parole: «e limitatamente alle violazioni del codice della strada ivi commesse».

22.2

[Sironi, Di Girolamo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «e nelle more dell'adeguamento del regolamento, è consentita la circolazione per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 13,50 m. e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m.».

22.3

[Trevisi](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole «ferma restando l'idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento» con le seguenti «e nelle more dell'adeguamento del regolamento, è consentita la circolazione per gli autoarticolati in cui l'avanzamento dell'asse della ralla, misurato orizzontalmente,

rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 13,50 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 m.».

22.4

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4. *bis*. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «18 t» sono sostituite dalle seguenti: «22 t»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di veicoli a zero emissioni, il peso massimo autorizzato di 22 t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 4 t.»;

b) al comma 4, le parole: «40 t» sono sostituite dalle seguenti: «44 t»."

22.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «19,5 t.» sono aggiunte le seguenti: «Nel caso di veicoli a zero emissioni, il peso massimo autorizzato di 22t è incrementato del peso supplementare necessario per la tecnologia a combustibile alternativo, per un massimo di 4 t.».

22.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Disposizioni in materia di pubblicità di autoveicoli e di campagne pubblicitarie per la sicurezza stradale e la mobilità sostenibile)

1. La pubblicità di autoveicoli, con qualsiasi mezzo effettuata, deve essere accompagnata da un messaggio promozionale che tenuto conto dei comportamenti statisticamente più pericolosi incoraggi la guida sicura, ovvero l'uso della mobilità attiva o della mobilità condivisa o del trasporto pubblico, a rotazione tra i seguenti:

1. «Per i tragitti quotidiani, usa i mezzi pubblici»;
2. «Per gli spostamenti brevi in città, scegli di camminare o andare in bicicletta»;
3. «Prendi in considerazione l'uso condiviso dell'auto»;
4. «Quando guidi, rispetta i limiti di velocità, non distrarti e da sempre la precedenza».

2. La competenza amministrativa a vigilare sul rispetto e a sanzionare le violazioni della disposizione di cui al primo comma è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che agisce con i medesimi poteri previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146.

3. Una quota pari al 5 per cento delle spese sostenute dagli operatori pubblicitari, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, per pubblicità di autoveicoli effettuata con qualsiasi mezzo in Italia, è devoluta ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa corrente del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinata alla progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie di promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale, sentiti il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture e il Ministero dell'interno.

4. La Fondazione Pubblicità Progresso, nell'ambito dell'attività istituzionale di comunicazione sociale volta a sensibilizzare l'opinione pubblica su temi civili, culturali ed educativi della comunità e a favorire la nascita di comportamenti virtuosi orientati alla crescita del bene comune, promuove

annualmente almeno una campagna pubblicitaria dedicata alla promozione della mobilità sostenibile e della sicurezza stradale.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.».

Art. 23

23.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere il numero 1.3).

Conseguentemente, sopprimere il punto 4).

23.2

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), sopprimere il punto 1.3);

b) sopprimere il numero 4).

23.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), punto 1), sopprimere il numero 1.3).

23.4

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 1.3).

23.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), punto 1), sostituire il numero 1.3) con il seguente:

"1.3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma nel rispetto delle linee guida di indirizzo per l'attuazione da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed Autonomie locali»;"

23.6

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire il punto 1.3) con il seguente:

1.3) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) stabilire, previa deliberazione della giunta, fasce di sosta laterale e parcheggi nei quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma nel rispetto delle linee guida di indirizzo per l'attuazione da adottarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali»;

23.7

[Aurora Floridaia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), numero 1), punto 1.3), capoverso lettera f), sopprimere dalle parole: «con decreto del Ministro» fino alla fine della lettera.

23.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), punto 1), numero 1.3), capoverso f), sopprimere le parole da: "con decreto del Ministro" fino alla fine della lettera.

23.9

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), punto 1), numero 1.3), capoverso f), sopprimere le parole da: "le categorie dei veicoli esentati" fino alla fine della lettera.

23.10

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), punto 1), numero 1.3), capoverso f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti."

23.11

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) inserire il seguente:

"3.1) al comma 7, dopo le parole: ", sono destinati" sono aggiunte le seguenti: "nella misura del 50%"".

23.12

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

23.13

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).

23.14

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 4) con il seguente:

4) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il comune individua con motivata determinazione la soglia di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto tanto dell'esigenza di garantire adeguati stalli non assoggettati al pagamento, anche a limitazione temporale di durata, quanto delle finalità di gestione efficiente della mobilità urbana e degli usi del suolo pubblico.».

23.15

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) al comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Il comune individua con motivata determinazione la soglia di aree destinate al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo, tenuto conto tanto dell'esigenza di garantire adeguati stalli non assoggettati al pagamento, anche a limitazione temporale di durata, quanto delle finalità di gestione efficiente della mobilità urbana e degli usi del suolo pubblico."».

23.16

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), punto 4), dopo la parola: "durata" inserire le seguenti: "Il Comune prevede inoltre la destinazione di una quota di spazi di sosta gratuita dedicati ai ciclomotori e ai motocicli in misura adeguata al numero di tali mezzi circolanti sul territorio."

23.17

[Paroli](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il n. 4) aggiungere il seguente:

"5) al comma 9, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "non superiore, in ogni caso, a 500 euro annui"».

23.18

[Paroli](#), [Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) al comma 9, al quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "unica per tutte le zone a traffico limitato delimitate dai comuni. L'autorizzazione per il transito nelle predette zone garantisce l'accesso a tutte le tipologie di delimitazioni.

23.19

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono altresì segnali complementari i dispositivi e gli interventi sull'infrastruttura stradale che comunque contengono un elemento di segnalamento, destinati a impedire la sosta, a moderare il traffico o a rallentare la velocità dei veicoli»;

2. dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.».

23.20

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

3. Ferma restando l'immediata efficacia e diretta applicabilità dell'articolo 42, comma 2-bis del codice della strada, introdotto dal comma 1, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono approvate apposite linee guida per la progettazione e l'attuazione degli interventi e dispositivi di moderazione del traffico e della velocità in ambito urbano. Le predette linee guida sono redatte in conformità alle migliori tecniche disponibili e sperimentate a livello internazionale, tendendo all'armonizzazione con le normative tecniche degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e, in ogni caso, secondo finalità primarie di tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada.

23.21

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può installare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera larghezza della carreggiata o della corsia o anche solo per una parte di esse, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. È consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, secondo quanto indicato nel primo periodo, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi nonché elementi di arredo funzionale o urbano, anche vegetali"».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ferma restando l'immediata efficacia e diretta applicabilità delle disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1, lettera b-bis) del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate linee guida per la progettazione e l'attuazione degli interventi e dei dispositivi di moderazione del traffico e della velocità in ambito urbano. Le suddette linee guida sono redatte in conformità alle migliori tecniche disponibili e sperimentate a livello internazionale, tendendo all'armonizzazione con le normative tecniche degli altri Stati appartenenti all'Unione europea e, in ogni caso, secondo finalità primarie di tutela della sicurezza stradale, con particolare riferimento alla tutela dell'incolumità degli utenti vulnerabili della strada.».

23.22

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei centri abitati, gli enti proprietari possono adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti particolari. È consentita, in particolare, la realizzazione o l'installazione di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colori, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, aiuole con piantumazione di verde.».

23.23

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) All'articolo 42, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei centri abitati, gli enti proprietari possono adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti particolari. È consentita, in particolare, la realizzazione o l'installazione di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colori, disassamenti, *chicanes*, deviazioni trasversali

e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, aiuole con piantumazione di verde.».

23.24

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 42, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. All'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, attraversamenti e altri punti specifici. E' consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.»"».

23.25

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la c) aggiungere la seguente:

"c-bis) all'articolo 188, comma 4, sostituire le parole: "da euro 168 ad euro 672" con le seguenti: "da euro 336 euro ad euro 1344".

23.0.1

[Rosso](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata)

1. L'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soppresso.»

Art. 24

24.1

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

24.2

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere i capoversi «14-ter» e «14-quater».

24.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il capoverso 14-ter.

24.4

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a), punto 2) sopprimere il capoverso 14-ter.

24.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).

24.6

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 3).

24.7

[Rosso](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) all'articolo 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4:

a) dopo la parola: «Chiunque» inserire le seguenti: «senza avere ottenuto la autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21»;

b) le parole da: «ovvero» fino a: «all'autorizzazione» sono soppresse;

c) le parole da: «euro 173» fino a: «euro 1.731» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.812 a euro 7.249».

d) è aggiunto, infine, il seguente periodo «nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione».

2) al comma 4-bis l'ultimo periodo è soppresso;

3) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

«4-ter) Salvo che il fatto non costituisca una più grave violazione, chiunque acquisisca o procacci clientela in un luogo pubblico, con mezzi diversi dalla prenotazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 al fine di offrire servizi di noleggio con conducente, di cui all'articolo 8 della medesima legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.812 a euro 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

24.8

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 159, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) non adibiti al servizio di *car sharing* che sostano negli stalli riservati al *car sharing*."».

24.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

«4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II,

del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338».

24.0.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Modifiche al codice della strada in materia di sanzioni degli operatori di trasporto pubblico non di linea)

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694 e, se si tratta di autobus, da euro 1.812 ad euro 7.249»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione»;

b) al comma 4-bis, il secondo periodo è soppresso;

c) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter. Chiunque, essendo munito di autorizzazione, rivolge la propria attività all'utenza indifferenziata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ? 1.812 a ? 7.249. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. La disposizione non si applica ai casi di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 15 gennaio 1992, n. 21».

24.0.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 4:

a) al primo periodo, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «senza avere ottenuto la autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21»;

b) al primo periodo, le parole da: «ovvero, pur essendo munito» fino a: «all'autorizzazione» sono sopresse;

c) al primo periodo, le parole da «euro 173» fino a «euro 1.731» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.812 a euro 7.249»;

d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata la autorizzazione.»;

2. al comma 4-bis l'ultimo periodo è soppresso;

3. dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: «4-ter. Salvo che il fatto non costituisca un più grave violazione, l'adescamento di clienti in luogo pubblico da parte sia di soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 8 della legge

15 gennaio 1992, n. 21 che da parte di soggetti sprovvisti di tale autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.812 a euro 7.249 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».

Art. 25

25.1

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «8. , secondo periodo, sostituire le parole: «non può in ogni caso», con le seguenti: «può».

Art. 26

26.0.1

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

"4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338".

Art. 27

27.1

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All'articolo 6 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Per le strade ed autostrade in concessione, il concessionario della strada può, per motivi attinenti al particolare congestionamento complessivo della rete stradale, con l'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 3, d'accordo con il prefetto, nonché, per le province autonome di Trento e di Bolzano, con il presidente della provincia autonoma competente, sospendere, limitare o interdire temporaneamente l'abbandono del proprio sedime autostradale da parte di tutte o di alcune categorie di utenti. Il provvedimento è successivamente comunicato al concedente che può esercitare per giusta causa il potere di revoca."».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «in ambito urbano» inserire le seguenti: «ed extraurbano».

27.2

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 1.

27.3

[Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 1.

27.4

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Sopprimere il comma 1.

27.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Sopprimere il comma 1.

27.6

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

27.7

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

27.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:

«b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni in quanto aventi zero impatto ambientale e ingombro ridotto, i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione, nonché i livelli minimi di servizio pubblico ovvero di accessibilità pedonale e ciclabile da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti».

27.9

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:

«b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione

nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti».

27.10

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso b) con il seguente:

«b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

27.11

[Di Girolamo](#)

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

27.12

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso b) con il seguente:

«b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli nei casi in cui risulti necessario, nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice.».

27.13

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole da: ", congiuntamente" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le tipologie dei comuni che possono avvalersi della facoltà di cui alla presente lettera, le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione nonché i livelli minimi di servizio pubblico da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate

limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti."

27.14

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole da: ", congiuntamente" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le categorie dei veicoli non soggetti alle predette limitazioni in quanto aventi zero impatto ambientale e ingombro ridotto, i parametri di qualità dell'aria, in coerenza con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ai quali è subordinata l'attivazione delle limitazioni consentite dalla presente disposizione, nonché i livelli minimi di servizio pubblico ovvero di accessibilità pedonale e ciclabile da assicurare comunque nelle aree oggetto delle citate limitazioni. Nelle more del decreto di cui al periodo precedente, continuano in via transitoria a trovare applicazione le disposizioni previgenti."

27.15

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: ", congiuntamente" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria nonché tutelare il patrimonio culturale, o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale nel rispetto delle linee guida di indirizzo adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."

27.16

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso b), sostituire le parole: ", congiuntamente" fino alla fine del capoverso, con le seguenti: "nel rispetto dei criteri di proporzionalità e adeguatezza, ridurre le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, tutelare il patrimonio culturale o prevenire e ridurre la congestione veicolare e l'incidentalità stradale, tenuto conto, comunque, delle esigenze di mobilità e di tutela della produzione, fermi restando in ogni caso gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del presente codice."

27.17

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, sopprimere la parola: "congiuntamente".

27.18

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, dopo le parole: "esigenze di mobilità", inserire le seguenti: "delle persone e delle merci".

27.19

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso b), primo periodo, aggiungere, in fine le parole: "e dei servizi ad esse connessi."

Conseguentemente, al medesimo capoverso b), secondo periodo, sostituire le parole: "i livelli minimi" con le seguenti: "gli standard".

27.20

[Rosso](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso b), secondo periodo, dopo le parole: "predette limitazioni" inserire le seguenti: "tra le quali i veicoli adibiti alla consegna urbana delle merci di categoria euro 6 e superiori, o alimentati con carburanti a trazione alternativa".

27.21

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli, per accertate e motivate esigenze di prevenzione e riduzione della probabilità e della gravità degli incidenti stradali in particolare a tutela degli utenti vulnerabili della strada, anche subordinandola all'obbligo di installazione e attivazione di sistemi e dispositivi di sicurezza, con particolare riferimento a quelli per l'adattamento intelligente ai limiti di velocità e a quelli di allerta per la presenza di pedoni e ciclisti, previsti dal Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla relativa legislazione attuativa».

27.22

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 9-bis le parole: «ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida» sono sostituite dalle seguenti: «ai veicoli a propulsione elettrica o ad idrogeno, e in generale a zero emissioni inquinanti».

27.23

[Di Girolamo](#)

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 9-bis le parole: «ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida» sono sostituite dalle seguenti: «ai veicoli a propulsione elettrica o ad idrogeno, e in generale a zero emissioni inquinanti».

27.24

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. Dopo l'articolo 10 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis.

(Itinerari abilitati al trasporto eccezionale)

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito "Commissione".

2. La Commissione si compone di: tre rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e trasporti; un rappresentante designato dal Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori; un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico; un rappresentante dell'ANAS; un rappresentante dell'AISCAT; un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome; un rappresentante dell'Unione delle province italiane; un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani; un rappresentante designato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; un rappresentante

designato dalle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL; un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.

3. La Commissione individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietario gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale nelle seguenti direttrici:

- a) Direttrice Padana;
- b) Direttrice Tirrenica;
- c) Direttrice Adriatica;
- d) Direttrici Tirreno-Adriatico;

e) eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.

4. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione, al fine di predisporre itinerari di interesse territoriale rilevanti per la produzione industriale, sono individuate le tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.

5. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione definisce le condizioni tecniche e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione per lo specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.

6. Gli itinerari abilitati di cui ai commi 4 e 5 sono pubblicati, in un apposito elenco e in formato cartografico, su una sezione del sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono altresì evidenziate la classificazione dei percorsi e le relative procedure autorizzative necessarie per il passaggio dei trasporti eccezionali.

7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione individua i necessari interventi di adeguamento o ristrutturazione delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove infrastrutture. La Commissione elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati. Per le attività di monitoraggio, l'ANSFISA si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci.».

1-ter. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 10-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-quater. Gli itinerari di interesse nazionale di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono individuati dalla Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, entro novanta giorni dalla sua costituzione.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche al codice della strada in materia di costituzione di itinerari abilitati al trasporto eccezionale, circolazione in ambito urbano e fasce di rispetto per particolari categorie di strade).

27.25

[Di Girolamo](#)

Sopprimere il comma 2.

27.26

[Sironi](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis)

alla installazione di strutture che consentano l'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica evitando interferenze con la circolazione veicolare e all'installazione di soluzioni tecnologiche di prevenzione delle collisioni con la fauna selvatica;

b) all'articolo 14, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

2-ter: "Al fine di individuare le tratte stradali dove eseguire le opere di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) gli enti proprietari delle strade provvedono, con cadenza biennale, alla valutazione del rischio connesso all'attraversamento della sede stradale da parte della fauna selvatica, anche in relazione agli incidenti avvenuti negli anni precedenti. Per le opere stradali di nuova costruzione la valutazione del rischio è effettuata in sede di progettazione.".

27.27

[Di Girolamo](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di aumentare il livello di sicurezza stradale all'interno dei centri abitati e di rafforzare le misure a tutela della vita umana prevenendo e mitigando gli effetti dannosi di incidenti che coinvolgono, in particolare, gli utenti vulnerabili, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E,».

27.28

[Di Girolamo](#)

Dopo al comma 2-bis, dopo il capoverso «1-bis» aggiungere il seguente:

«1-ter. All'articolo 42 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Nei centri abitati, l'ente proprietario della strada può adottare dispositivi ed eseguire interventi infrastrutturali di moderazione del traffico e di rallentamento della velocità, in forma temporanea o definitiva, realizzati in opera o prefabbricati, per l'intera o anche solo per una parte della larghezza della carreggiata o della corsia, in forma estesa in zone o strade o tratti di esse oppure in forma puntuale in prossimità o in corrispondenza di intersezioni,

attraversamenti e altri punti specifici. E' consentita in via ordinaria, in particolare, la realizzazione o l'installazione, nei termini indicati nel periodo precedente, di elementi in rilievo, dossi e rialzi del piano stradale, pavimentazioni con particolari trattamenti superficiali, materiali o colorazioni, disassamenti, chicanes, deviazioni trasversali e restringimenti centrali o laterali della carreggiata, corsia o sezione stradale, isole di traffico e salvagente, ampliamenti e prolungamenti dei marciapiedi, elementi di arredo funzionale o urbano, anche verde.»".

27.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 3, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 58) è sostituito dal seguente: "58) ZONA O STRADA RESIDENZIALE: zona o strada urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione degli utenti vulnerabili della strada e dell'ambiente, che devono in ogni caso includere un limite massimo di velocità non superiore a 20 km/h, l'inibizione del traffico di mero attraversamento, la limitazione della sosta veicolare e il diritto di circolazione, sosta e precedenza dei pedoni e dei velocipedisti sull'intera sede stradale, tutelata da appositi interventi infrastrutturali di moderazione della velocità e di miglioramento della qualità dello spazio pubblico, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.";

b) il numero 58-bis) è sostituito dal seguente: "58-bis) ZONA O STRADA SCOLASTICA: zona o strada urbana nella quale si trovano uno o più edifici adibiti ad uso scolastico, in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione delle bambine e dei bambini e dell'ambiente, che in ogni caso devono includere almeno un limite massimo di velocità non superiore a 20 km/h e le limitazioni previste dal comma 11-bis dell'articolo 7 almeno in corrispondenza degli accessi negli orari di entrata e uscita degli alunni, delimitata all'accesso o lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.".

2. All'articolo 7, comma 11-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: "zone", sono aggiunte le seguenti: "o strade";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nelle suddette zone o strade, inoltre, sono attuate preferibilmente le seguenti misure: gli attraversamenti pedonali e ciclabili sono realizzati con rialzo della pavimentazione stradale, i marciapiedi sono ampliati in corrispondenza delle intersezioni, i percorsi preferenziali da casa a scuola sono oggetto di specifici interventi di messa in sicurezza, gli spazi stradali in prossimità degli accessi agli edifici scolastici sono riorganizzati per favorire la socialità, il gioco e l'attività motoria e sportiva."»

27.0.2

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche del codice della strada in materia di trasporto a trazione animale)

1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"Art. 70. (Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale). - 1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci. Rientrano nel divieto:

a. I servizi di piazza a trazione animale;

b. I servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale;

- c. Veicoli destinati al trasporto di cose;
- d. Carri agricoli;
- e. Veicoli a trazione animale muniti di pattini."

2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.

3. Gli animali dismessi dai servizi di cui al comma 1 devono essere classificati come "non destinati alla produzione di alimenti" e devono essere pensionati e mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme igienico-sanitarie.

4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: ", natante e veicoli a trazione animale" sono sostituite dalle seguenti: "e natante";

b) alla lettera b), le parole: ", natante e veicoli a trazione animale", sono sostituite dalle seguenti: "e natante".

5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544-ter del Codice penale, l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

6. All'entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui al comma 1 sono soppresse.»

27.0.3

[Sironi](#)

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Modifiche del Codice della strada in materia di trasporto a trazione animale)

1. L'articolo 70 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

"Art. 70

(Divieto di circolazione di veicoli a trazione animale).

1. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, nell'intero territorio nazionale è vietato utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci.

Rientrano nel divieto:

- a. I servizi di piazza a trazione animale
- b. I servizi di noleggio con conducente con veicolo a trazione animale
- c. Veicoli destinati al trasporto di cose
- d. Carri agricoli
- e. Veicoli a trazione animale muniti di pattini

2. I Comuni su richiesta dei titolari, riconvertono le licenze per il servizio di piazza con veicolo a trazione animale e le autorizzazioni per il noleggio con conducente con veicolo a trazione animale in licenze di esercizio per il servizio taxi su gomma, in licenza NCC, in autorizzazione per noleggio di auto d'epoca oppure in autorizzazione per l'esercizio con carrozze a trazione elettrica.

3. Gli animali dismessi dai servizi di cui al comma 1 devono essere classificati come "non destinati alla produzione di alimenti" e devono essere pensionati e mantenuti dai rispettivi proprietari, che devono assicurare condizioni di vita nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e delle norme

igienico-sanitarie.

4. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale» sono sostituite dalle seguenti: «e natante»;

b) alla lettera b), le parole: «, natante e veicoli a trazione animale» sono sostituite dalle seguenti: «e natante».

5. In concorso con il reato di cui all'articolo 544 - *ter* del Codice penale l'utilizzo di veicoli a trazione animale è punito con il sequestro del veicolo e dell'animale e con una sanzione amministrativa da euro 25.000 a euro 100.000 ed è sempre disposta la confisca dell'animale e del veicolo. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo.

6. All'entrata in vigore della presente legge, ogni altra disposizione nazionale o locale in contrasto con il divieto di cui al comma 1 sono soppresse".».

27.0.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Al fine di aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale e di rafforzare la tutela della vita umana specificamente all'interno dei centri abitati, prevenendo e riducendo gli effetti dannosi di scontri e investimenti stradali, in particolare per gli utenti vulnerabili, dovuti o aggravati dalla velocità veicolare, in linea con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Unione europea e del Piano nazionale della sicurezza stradale e secondo le migliori tecniche di sicurezza stradale note e disponibili, all'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane, salvo i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, in ogni caso con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E,».

2. I nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati stabiliti dal comma precedente trovano applicazione una volta decorso il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Anche in armonia con le strategie generali individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale, della mobilità sostenibile e del traffico urbano, i Comuni provvedono:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla classificazione delle strade che si trovano all'interno dei centri abitati, ovvero alla sua conferma o al suo aggiornamento;

b) entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'adozione dei provvedimenti amministrativi eventualmente ritenuti opportuni per l'applicazione differenziata dei limiti di velocità per alcune tipologie di strade urbane.

3. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b) del precedente comma, i nuovi limiti generali di velocità all'interno dei centri abitati sono da intendersi comunque vigenti, secondo la classificazione delle strade esistente oppure, in mancanza, in ogni caso secondo le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. La copertura finanziaria degli eventuali oneri discendenti dall'applicazione del comma 2 è assicurata, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, a valere sulle somme di cui all'articolo 142, comma 12-*ter*, e sulla quota di proventi di cui all'articolo 208, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."»

27.0.5

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 142, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane», sono sostituite dalle seguenti: «e, nei centri abitati, ferma restando la competenza degli enti proprietari per la classificazione delle strade, i 30 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E e le strade urbane locali di tipo F, i 50 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D, con la possibilità di elevare tali limiti massimi, in presenza di comprovate condizioni di sicurezza, fino a 70 km/h per le strade urbane di scorrimento di tipo D e a 50 km/h per le strade urbane di quartiere di tipo E.».

Art. 28

28.0.1

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifiche in materia di competizioni sportive su strada).

1. All'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

"4-ter. Gli autoveicoli stradali da competizione immatricolati rientrano tra i veicoli atipici di cui all'articolo 59"».

28.0.2

[Sigismondi](#), [Tubetti](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Modifica al codice delle assicurazioni private in materia di veicoli non autorizzati alla circolazione su strade pubbliche e di veicoli utilizzati in aree soggette a restrizioni)

All'articolo 122-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. La deroga di cui al comma 1 trova, altresì, applicazione per i veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), il cui utilizzo su strade pubbliche non è autorizzato ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e per i veicoli utilizzati nelle aree il cui accesso è soggetto a restrizioni e nelle quali i rischi per la responsabilità civile verso terzi sono assicurati con strumenti assicurativi diversi dall'assicurazione prevista dall'articolo 2054 del codice civile. Nei casi di cui al presente comma, in caso di sinistro causato dai veicoli di cui al presente comma non vi è obbligo di indennizzo da parte del Fondo di garanzia di cui all'articolo 283.".

Art. 29

29.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le macchine agricole di cui al comma 1 impiegate per l'esercizio delle attività agricole e forestali su fondi rustici sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.".

29.2

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "Fino al 30 giugno 2024" sono soppresse».

29.3

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025».

29.4

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Fina](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole "30 giugno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2025".

29.5

[Nocco](#), [Sigismondi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. All'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

29.6

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 112 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 4, secondo periodo, le parole: "Da tale violazione discende" sono sostituite con le seguenti: "Con modalità stabilite dal decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di emissioni inquinanti e di rumore, da tale violazione può discendere"».

29.7

[Fregolent](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "limitato transito su strada degli stessi", sono inserite le seguenti: "Per i medesimi convogli citati, la misura dell'indennizzo dovuto agli enti proprietari, si calcola con le modalità stabilite da decreto del Ministro dei trasporti, fatte salve le competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."».

Art. 30

30.1

[Unterberger](#), [Spagnoli](#), [Patton](#), [Durnwalder](#)

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. All'articolo 196, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al secondo periodo, le parole: "il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l'autore della violazione" sono sostituite dalle seguenti: "il proprietario risponde solidalmente con il locatario e con l'autore della violazione."».

30.0.1

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Veicoli adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone).

1. All'articolo 61 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al comma 2, le parole: "possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m" sono sostituite dalle seguenti: "possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m".».

30.0.2

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Noleggio con conducente)

1. All'articolo 85 del codice, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera f), prima delle parole: "gli autoveicoli" sono anteposte le seguenti: "i motoveicoli e";

b) al comma 4, le parole: un'autovettura adibita" sono sostituite dalle seguenti: "un veicolo adibito".».

30.0.3

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Noleggio con conducente)

1. Al comma 4 dell'articolo 11, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 la lettera e) è soppressa.».

Art. 32

32.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero l'Automobile Club d'Italia (ACI) per le manifestazioni automobilistiche e la Federazione Motociclistica Italiana (FMI), per le manifestazioni motociclistiche»;

b) all'articolo 60, comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS»;

c) all'articolo 93, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo, dopo le parole: «titolo di proprietà e» sono aggiunte le seguenti: «, per quelli di un'età compresa tra i venti e i ventinove anni di anzianità di costruzione»;

2) al quinto periodo, dopo le parole: «concessa anche retroattivamente» sono aggiunte le seguenti: «con la sola presentazione dell'istanza di immatricolazione e senza ulteriori documenti o certificazioni».

2. L'articolo 215, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito dal seguente: «Sono classificati di interesse storico o collezionistico i motoveicoli e gli autoveicoli iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS e da questo dotati, per quelli di età compresa

tra i venti e ventinove anni della certificazione attestante la rispettiva data di costruzione nonché le caratteristiche tecniche, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009. Per i motoveicoli e gli autoveicoli con una età di almeno trent'anni, per la classificazione di interesse storico o collezionistico è sufficiente l'iscrizione in uno dei suddetti registri».

32.0.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sicurezza stradale e motorismo storico)

1. All'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunte, in fine, le parole: «, Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è predisposta, sentiti gli enti certificatori di cui al precedente periodo, la lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, nonché sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'individuazione di ulteriori enti certificatori.»»

32.0.3

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Dopo l' **articolo** , inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sicurezza stradale e motorismo storico)

1. All'articolo 60, comma 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è predisposta, sentiti gli enti certificatori di cui al precedente periodo, la lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, nonché sono disciplinati i requisiti e le modalità per l'individuazione di ulteriori enti certificatori.».

Art. 33

33.0.1

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Destinazione specifica di quota parte delle risorse stanziati per l'attuazione del PNSS)

1. Una quota parte non inferiore al 15 per cento degli importi stanziati negli stati di previsione della spesa in conto capitale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale, è destinata annualmente al concorso finanziario dello Stato alla progettazione e realizzazione di programmi di intervento dei comuni tesi in specifico:

a) all'applicazione e al rispetto del limite massimo di velocità non superiore a 30 km/h sulle

strade urbane;

b) all'adeguamento dell'infrastruttura stradale per la moderazione del traffico e della velocità stessa all'interno dei centri abitati;

c) alla riallocazione dello spazio pubblico stradale fra i diversi usi e utenti in modo più equo e democratico, ai fini della piena ed effettiva attuazione della definizione di «strada» stabilita dall'articolo 2, comma 1, del vigente codice della strada.».

33.0.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Finalità dei piani, programmi e atti normativi e amministrativi in materia di circolazione stradale, mobilità e trasporti)

1. All'articolo 1 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, le città metropolitane, le province e i comuni, secondo le rispettive competenze e in applicazione delle disposizioni stabilite dal presente codice, orientano i propri piani, programmi e atti normativi e amministrativi comunque denominati in materia di circolazione stradale, mobilità e trasporti, al fine di innalzare il livello di tutela della vita umana e la protezione dell'incolumità delle persone e aumentare la sicurezza stradale, in particolare all'interno dei centri abitati; migliorare la convivenza tra tutti gli utenti della strada; promuovere la mobilità sostenibile, in particolare quella attiva, e la diversione modale dal mezzo privato motorizzato; proteggere l'ambiente urbano e il clima; di migliorare l'accessibilità e la qualità dello spazio pubblico; riequilibrare in modo più equo e democratico la distribuzione della strada tra i diversi usi e utenti; sviluppare la dimensione di prossimità delle città, favorendo la coesione sociale e l'economia locale; assicurare una più elevata qualità della vita per gli abitanti delle città, indipendentemente da età, limitazioni alla mobilità e mezzo di trasporto utilizzato, e una maggiore attrattività e competitività per le imprese insediate.».

Art. 34

34.1

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 56 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. I rimorchi di cui al comma 2, lettera b) possono essere utilizzati, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e ai sensi dell'Accordo sancito a tal proposito in data 20 marzo 2008 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il trasporto di animali vivi."».

34.2

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai trasporti effettuati impiegando veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera p), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, non si applicano, sul territorio nazionale, le disposizioni degli articoli da 5 a 9 dello stesso regolamento.».

34.0.1

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Adeguamento automatico della tariffa per le operazioni di revisione eseguite dai centri di controllo autorizzati)

1. All'articolo 80, comma 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «stabilisce le tariffe» sono inserite le seguenti: «, provvedendo al relativo aggiornamento triennale sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT rispetto al periodo precedente,».

34.0.2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Adeguamento automatico della tariffa per le operazioni di revisione eseguite dai centri di controllo autorizzati)

1. All'articolo 80, comma 12, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «stabilisce le tariffe» sono inserite le seguenti: «, provvedendo al relativo aggiornamento triennale sulla base della variazione positiva dei prezzi al consumo calcolata dall'ISTAT rispetto al periodo precedente,».

34.0.3

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)

1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo».

34.0.4

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche e adeguamento del regime sanzionatorio del servizio di noleggio con conducente)

1. All'articolo 85 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 4 e 4-bis sono sostituiti dai seguenti:

«4. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce a noleggio con conducente un veicolo ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.812 ad euro 7.249 e, se si tratta di autobus, da euro 1.998 ad euro 7.993. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 86 ad euro 338».

34.0.5

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Innalzamento limiti per la non concorrenza della indennità di trasferta alla determinazione del reddito da lavoro dipendente degli autotrasportatori)

1. Allo scopo di stimolare la concorrenza e fare fronte alla carenza di conducenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, i limiti di importo delle indennità per trasferte o missioni previsti dall'articolo 51, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono incrementati in misura pari al 30 per cento ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente dei prestatori di lavoro addetti alla guida delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi.

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, valutati in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

34.0.6

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure di sostegno per il settore del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, dopo le parole «cooperative o consorzi di autotrasportatori» sono inserite le seguenti: «ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati».

34.0.7

[Fregolent](#)

Dopo l' **articolo** inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.

3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale irregolarmente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un

termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

34.0.8

[Paita](#), [Fregolent](#)

Dopo l' articolo inserire i seguenti:

«Art. 34-bis.

(Programmi di intervento strategico)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e dell'Unione europea, prevede, quali strumenti di promozione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale, i programmi di intervento strategico (PIS) che individuano le soluzioni idonee a garantire la sostenibilità degli interventi, a risolvere le problematiche delle comunità e dei territori coinvolti dalla realizzazione o dal ripristino delle stesse opere.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove, su richiesta dei competenti enti locali, la definizione dei PIS negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione o dal ripristino delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali di interesse statale, anche in caso di interventi di demolizione o ricostruzione delle medesime infrastrutture o di loro parti.

3. I PIS, quali strumenti operativi di programmazione strategica integrata, d'intesa con gli enti interessati e con i soggetti attuatori delle opere, garantiscono la riqualificazione dei contesti territoriali interessati e la sostenibilità degli interventi, attraverso la concertazione con le comunità coinvolte al fine di risolvere i problemi derivanti dalla realizzazione delle stesse opere.

4. I PIS possono, altresì, essere attivati, d'intesa con i competenti enti locali e in conformità con gli strumenti della programmazione e pianificazione territoriale e paesistica, per assicurare la coesione territoriale, lo sviluppo economico e sociale, nonché il riequilibrio e la riqualificazione del territorio, mediante finanziamenti pubblici e privati.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri presenta annualmente alle Camere una relazione sui PIS attivati e sul loro stato di attuazione, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 34-ter.

(Strumenti di comunicazione e di partecipazione)

1. Ai fini della redazione dei PIS la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento dei Ministeri e degli enti pubblici interessati, attiva specifici percorsi di comunicazione e di coinvolgimento delle comunità locali interessate, garantendo la loro partecipazione nelle scelte.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni, con gli enti locali, con le istituzioni e gli enti pubblici interessati promuove e garantisce la conoscenza e la piena diffusione dei PIS attivati.

Art. 34-quater.

(Modalità di attuazione dei PIS)

1. Ai fini di cui alla presente legge, il soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale propone un PIS recante i seguenti elementi costitutivi:

a) individuazione dell'ambito o degli ambiti territoriali, anche non contigui, su cui sviluppare il programma;

b) analisi dei fabbisogni territoriali economici e sociali nonché ambientali e della salute pubblica, relativi agli ambiti di cui alla lettera a);

c) definizione degli obiettivi strategici da perseguire e delle indicazioni progettuali relative ai

conseguenti interventi;

d) individuazione dei soggetti, anche privati, partecipanti e dei relativi ruoli;

e) elaborazione delle azioni necessarie a risolvere le problematiche territoriali, economiche e sociali comprensive delle misure e delle opere compensative;

f) previsione delle misure di attuazione e di gestione, compresi gli schemi tipo di accordi tra i soggetti attuatori e i soggetti interferiti dalla realizzazione degli interventi infrastrutturali volti alla corresponsione delle indennità speciali previste dalla presente legge;

g) valutazione dei costi;

h) analisi delle previsioni di fattibilità finanziaria di parte pubblica e privata;

i) individuazione dei percorsi informativi e partecipativi di cui all'articolo 2.

Art. 34-quinquies.

(Accordi di programma)

1. Per la definizione dei PIS, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove e approva specifici accordi di programma fra la stessa Presidenza, le regioni, gli enti locali, i soggetti attuatori ed altri eventuali soggetti interessati, sulla base della proposta formulata ai sensi dell'articolo 3 e delle eventuali rimodulazioni e integrazioni apportate dalle regioni e dagli enti interessati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un comitato tecnico che svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e consultive sull'attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'accordo di programma di cui al medesimo comma 1.

3. I PIS sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 34-sexies.

(Indennità speciale)

1. I PIS prevedono interventi per la tutela dei soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili con la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui ai medesimi programmi. I requisiti della residenza e della dimora devono sussistere in epoca anteriore all'approvazione del relativo PIS.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è posto a carico dei soggetti attuatori delle opere infrastrutturali l'obbligo di corresponsione di un'indennità speciale in favore dei soggetti di cui al comma 1 destinata a compensare la loro ricollocazione in immobili adibiti a prima abitazione nonché ogni altra spesa definita accessoria alla ricollocazione. L'importo dell'indennità speciale è determinato in base a parametri stabiliti dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto da emanare d'intesa con la regione interessata ed è aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. L'indennità speciale di cui al comma 2 spetta ai seguenti soggetti: a) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione autonoma; b) locatari, titolari di diritti reali o proprietari residenti e dimoranti per la ricollocazione in una nuova abitazione.

4. Ai locatari, ai residenti e ai dimoranti negli immobili di cui al comma 1, che richiedano la ricollocazione in alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) non assegnabili in quanto in carente stato di manutenzione, non spetta l'indennità speciale di cui al comma 2; ai medesimi soggetti è corrisposta una somma pari a euro 10.000, aggiornata annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, per la copertura delle spese di trasloco e di attivazione delle utenze domestiche.

5. Il comune procede all'assegnazione degli alloggi ristrutturati secondo procedure adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nel caso di ricollocazione abitativa dei soggetti di cui al comma 3, lettera b), i relativi oneri finanziari sono posti a carico dei soggetti di cui al comma 2.

7. I locatari, i residenti e i dimoranti negli immobili di cui al comma 1 possono richiedere l'assegnazione degli alloggi di ERP qualora possiedano i requisiti prescritti dalla normativa vigente. In

tale caso la perdita dell'immobile è equiparata allo sfratto esecutivo.

Art. 34-septies.

(Tutela delle attività economiche)

1. I PIS individuano gli interventi per la tutela delle attività economiche incompatibili con la realizzazione dell'opera infrastrutturale, al fine di garantirne la continuità.

2. Il titolare dell'attività economica interferita che riceve dal soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale l'indennità di cui all'articolo 7 assume l'obbligo di garantire la continuità occupazionale e produttiva per il periodo di tre anni a decorrere dall'erogazione del saldo dell'indennità.

3. Il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti a carico dei soggetti interferiti dalla realizzazione di opere infrastrutturali al fine dell'ottenimento delle indennità, comporta la restituzione dell'indennità corrisposta, comprensiva degli interessi legali nel frattempo maturati.

4. Qualora si verifichi un caso fortuito o di forza maggiore ovvero sopravvengano altri gravi motivi, il soggetto beneficiario dell'indennità di cui al comma 2, su autorizzazione del soggetto attuatore dell'opera infrastrutturale, ha diritto al mantenimento della stessa indennità e all'esenzione dall'obbligo di cui al citato comma 2.

5. Alle regioni è affidato il controllo dell'attuazione del presente articolo.

Art. 34-octies.

(Ulteriori tutele)

1. Le tutele previste dalla presente legge possono essere estese, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche a soggetti residenti e dimoranti in immobili incompatibili o compromessi dalla realizzazione di opere infrastrutturali, individuate dai PIS di cui all'articolo 3, anche per interventi in corso di realizzazione e su richiesta dei competenti enti locali.

2. Qualora la situazione abitativa e i requisiti dei soggetti collocati in immobili incompatibili con la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1 non rientrino nelle disposizioni della presente legge ma richiedano comunque un intervento di tutela, la Presidenza del Consiglio dei ministri, mediante le misure di attuazione e di gestione stabilite nell'accordo di programma di cui all'articolo 4, individua le necessarie soluzioni, ferma restando la possibilità di concedere, in tutto o in parte, le indennità previste dalla presente legge.

3. Nei casi di micro, piccole e medie imprese, definite in conformità a quanto stabilito nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, la cui attività sia incompatibile con la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, le misure di attuazione e di gestione dei PIS prevedono la corresponsione da parte del soggetto attuatore di un'indennità compensativa delle spese di trasloco e del fermo produttivo.

4. L'erogazione dell'indennità di cui al comma 3 non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per lo stesso periodo di fermo produttivo e per le stesse tipologie di spesa.

5. Ai fini di agevolare la delocalizzazione degli edifici e delle attività economiche, nonché la ricollocazione dei soggetti residenti interferiti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1, i comuni hanno la facoltà di adottare specifiche misure di carattere urbanistico, funzionali alla liberazione delle aree e alla tutela dei residenti e delle attività insediate, ricorrendo alle procedure acceleratorie vigenti. 6. Qualora la realizzazione delle opere infrastrutturali di cui all'articolo 1 comporti il trasferimento dei soggetti insediati nel territorio, siano essi persone fisiche o attività economiche, gli stessi possono essere ricollocati in comuni diversi a cura del soggetto attuatore delle opere, previo consenso dei comuni e a condizione che la nuova collocazione risulti conforme sotto il profilo della sicurezza e della compatibilità ambientale e paesaggistica.

Art. 34-novies.

(PIS per rischio idrogeologico)

1. I PIS possono essere utilizzati anche per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, necessarie a prevenire eventi calamitosi o a fare fronte alle conseguenze

prodotte da tali eventi.

2. I PIS possono altresì essere utilizzati per fare fronte alle conseguenze di calamità, catastrofi o altri eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza.

3. Le opere di cui al comma 1 comprendono anche la realizzazione di edifici sostitutivi utili alla ricollocazione, al di fuori delle aree a rischio, di persone fisiche e di attività economiche.

Art. 34-decies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 34-*bis* a 34-*novies*, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

34.0.9

[Rosso](#)

Dopo il Titolo IV, inserire il seguente:

«Titolo IV-*bis*

DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Art. 34-*bis*.

(Ricorso in sede giudiziale)

1. All'articolo 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-*bis*. Nei casi di cui al comma 1, il contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, non è dovuto se la sanzione pecuniaria comminata a seguito della contestazione della violazione oggetto dell'opposizione è inferiore a 78 euro. In caso di accoglimento dell'opposizione, il contributo unificato dovuto è sempre restituito al ricorrente.».

Art. 35

35.1

[Di Girolamo](#)

Sopprimere l'articolo.

35.2

[Di Girolamo](#)

Al comma 1, sesto periodo, sostituire la parola: «venti» con la seguente: «trenta».

35.3

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mediante l'analisi di incidentalità stradale e l'utilizzo del costo sociale come parametro per la valutazione del rischio stradale;»

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-*bis*) miglioramento delle procedure di registrazione, indagine e analisi degli scontri stradali, con l'obiettivo di identificarne le cause e sviluppare le strategie più efficaci per prevenirli;».

35.4

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera c), dopo le parole «in materia di viabilità» aggiungere le seguenti: «, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,».

35.5

[Di Girolamo](#)

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «in materia di viabilità» inserire le seguenti: «e di polizia stradale» .

35.6

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) mantenimento e conferma dei principi generali e degli obiettivi, ai quali le norme e i provvedimenti attuativi sono finalizzati, previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del vigente codice della strada;».

35.7

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e nei giorni immediatamente precedenti o successivi a tale ricorrenza.».

35.8

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

All'articolo 35, comma 2, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«d-bis) disciplina degli accertamenti in materia di corresponsabilità della filiera del trasporto e della logistica al fine di coinvolgere tutta la filiera focalizzando l'attenzione sulla sicurezza stradale;

d-ter) disciplina delle modalità dei controlli su strada dei veicoli pesanti per tutti gli aspetti che possono influire negativamente sulla concorrenza tra le imprese, tenuto conto del sempre maggiore impatto nella circolazione di veicoli e autisti di altri Paesi Europei ed Extra Europei;

d-quater) definizione di una regolamentazione attraverso la quale indirizzare e uniformare le iniziative locali/territoriali concernenti la sicurezza nelle "interferenze" tra utenti della strada, al fine di evitare la proliferazione di provvedimenti che possano comportare l'adozione di soluzioni differenziate.».

35.9

[Sigismondi](#), [Rosa](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) definizione di una regolamentazione attraverso la quale indirizzare e uniformare le iniziative territoriali concernenti la sicurezza nelle interferenze tra utenti della strada, al fine di evitare la proliferazione di provvedimenti che possano comportare l'adozione di soluzioni differenziate.».

35.10

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione che nella settimana precedente e in quella successiva alla terza domenica del mese di novembre le scuole di ogni ordine e grado celebrino la Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada e che nella medesima occasione gli edifici pubblici espongano la bandiera nazionale insieme allo stendardo dell'International Road Victims Partnership, riconosciuta dalle Nazioni Unite e dall'Organizzazione mondiale della sanità come rappresentanza delle vittime della strada.».

35.11

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione, anche in vista della nuova normativa europea denominata «direttiva patente 4», di corsi di formazione alla guida obbligatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l'esame per il conseguimento della patente e per chi l'abbia conseguita da almeno tre anni.».

35.12

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.».

35.13

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «accordi internazionali» aggiungere le seguenti: «, con le previsioni del Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,».

Conseguentemente, alla medesima lettera a), dopo le parole: «nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade» aggiungere le seguenti: «in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,».

35.14

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «accordi internazionali» aggiungere le seguenti: «, con le previsioni del Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità,».

35.15

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade» aggiungere le seguenti: «in ogni caso nel rispetto delle vigenti competenze in materia di viabilità, mobilità e trasporti, nonché pianificazione, programmazione e gestione della mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano,».

35.16

[Rosso](#)

Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) definire il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 142, comma 12-*quater*, al fine di garantirne la concreta attuazione, anche in ordine ai poteri di intervento diretto da parte del governo nell'applicazione delle sanzioni previste;».

35.17

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) per ragioni di chiarezza della legislazione, previsione di norme interpretative volte a chiarire il senso dei termini "omologazione ed approvazione" previsti dall'articolo 192 del Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;».

35.18

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «opportuni adeguamenti terminologici» inserire le seguenti: «tesi a superare il termine "incidente" con "scontro",».

35.19

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) adozione di tutte le iniziative volte a dare soluzione alle croniche criticità organizzative e

di carenze di personale che interessano da anni le diverse attività di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile, al fine di: a) riaffermare la centralità del ruolo pubblico in materia di revisione dei veicoli pesanti garantendo l'uniformità dei controlli e rivedendo le politiche finora volte a esternalizzare i servizi; b) potenziare la motorizzazione civile anche attraverso un piano di assunzioni; c) dare soluzione alle disparità di condizioni lavorative e di trattamento economico a svantaggio del personale del settore pubblico che svolge controlli di sicurezza (collaudi e revisioni di veicoli, esami di patenti di guida, nautiche, professionali, e altro), rispetto agli ispettori privati autorizzati a parità di attività svolta;».

35.20

[Di Girolamo](#)

Al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale»; al medesimo comma sostituire la lettera i) con la seguente: «i) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale».

35.21

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea;».

35.22

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: «revisione della disciplina» fino a: «proporzionalità» con la seguente: «incremento del livello di sicurezza stradale con un incisivo intervento per la responsabilizzazione individuale di tutti gli utenti della strada mediante revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, secondo principi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità rispetto al potenziale lesivo di ciascun utente della strada.».

35.23

[Rosso](#)

Al comma 3, lettera f), dopo le parole: «ai nuovi strumenti di controllo a distanza», inserire le seguenti: «individuazione di meccanismi effettivamente premiali che incentivino il trasgressore al pagamento della sanzione in tempi estremamente ridotti decorrenti dalla ricezione della notifica del verbale, anche prevedendo una riduzione fino al cinquanta per cento dell'importo della sanzione prevista».

35.24

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera f), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «, anche disponendo che le condotte di cui all'articolo 173, comma 2 del codice della strada siano contemplate tra le circostanze aggravanti dei reati delineati agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale.».

35.25

[Rosso](#)

Al comma 3, lettera f), sopprimere il numero 3).

35.26

[Di Girolamo](#)

Al comma 3, lettera f), numero 3), sostituire le parole da: «la dissuasività delle sanzioni» fino a: «tipo di veicolo guidato» con le seguenti: «la graduazione delle sanzioni, commisurate secondo i principi e criteri previsti dal numero 1) e successivamente aumentate tenendo conto della situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché della potenza e del.».

35.27

[Rosso](#)

Al comma 3, lettera f), numero 5), in fine, aggiungere il seguente periodo: «La revisione di cui al presente numero dev'essere effettuata lasciando impregiudicate le quote minime vigenti da destinarsi agli interventi per la sicurezza stradale ai sensi del comma 4, lettera a), dell'articolo 208 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

35.28

[Fregolent](#)

Al comma 3, lettera f), numero 5), in fine, inserire il seguente periodo: «La revisione di cui al presente numero dev'essere effettuata lasciando impregiudicate le quote minime vigenti da destinarsi agli interventi per la sicurezza stradale ai sensi del comma 4, lettera a), dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

35.29

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera g) aggiungere, in fine, le parole: «comunicando in maniera istantanea attraverso strumenti già esistenti, la sanzione prevista e le modalità di pagamento per una violazione del codice della strada appena questa sia stata commessa.».

35.30

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, sopprimere le lettere i), l), t) e z).

35.31

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 3, sopprimere le lettere i), l), t) e z).

35.32

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, sopprimere le lettere i) e l).

Conseguentemente,

al medesimo comma, lettera t), aggiungere in fine le seguenti parole: «Le linee guida, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono redatte, secondo il principio della leale collaborazione, perseguendo i seguenti obiettivi:

1) realizzazione di una pianificazione urbana orientata alla mobilità, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza dall'auto privata, promuovendo la riqualificazione dei quartieri a misura d'uomo, con servizi e attività accessibili a piedi o in bicicletta, e la promozione di modelli di sviluppo urbano secondo l'approccio delle "Città a 15 minuti";

2) integrazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e della mobilità, quali ad esempio i Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS), i relativi piani di settore (della logistica, della sosta,

della ciclabilità, ecc.), i Piani Spostamento Casa-Lavoro delle aziende per guidare in modo coordinato lo sviluppo urbano e la gestione della mobilità;

3) promozione delle «Zone 30», aree in cui il limite di velocità è ridotto a 30 km/h, con ridisegno delle infrastrutture stradali e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole di comportamento in strada, al fine di moderare la velocità del traffico e rendere le strade più sicure e accessibili per tutti gli utenti;

4) promozione della mobilità inclusiva, attraverso l'implementazione di politiche di trasporto che tengano conto delle esigenze di tutti gli utenti della strada, compresi i cosiddetti utenti vulnerabili;

5) implementazione di tecnologie avanzate per migliorare l'accessibilità e la mobilità, come le applicazioni per smartphone che forniscono informazioni in tempo reale sul trasporto pubblico e le soluzioni di mobilità condivisa;

6) regolamentazione avanzata degli incroci semaforici, per conseguire il miglioramento della gestione del traffico, con possibilità di adattare i cicli semaforici in tempo reale per evitare fenomeni di congestione, dare priorità a correnti di traffico specifiche, con riferimento alla micromobilità;

7) regolamentazione dell'uso dei monopattini elettrici, con riferimento a limiti di velocità, requisiti di età per i conducenti, obblighi in tema di casco e indumenti ad alta visibilità e rafforzamento dei controlli sul rispetto delle regole;

8) miglioramento della progettazione degli attraversamenti pedonali, ad esempio con riferimento all'eliminazione di ostacoli alla visuale reciproca tra pedoni e conducenti, realizzazione di marciapiedi «avanzati» rispetto agli spazi di sosta;».

35.33

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera l), sopprimere il numero 1).

35.34

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

35.35

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera i).

35.36

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) revisione della disciplina della circolazione dei dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale;».

35.37

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, comprendendo anche, in modo distinto tra loro, i velocipedi e i dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali;».

35.38

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole da: «individuando» fino alla fine del periodo, con le

seguenti: «mettendo al centro del sistema urbano la mobilità dolce e sostenibile, sensibilizzando gli altri utenti della strada al rispetto di questa.».

35.39

[Spagnolli](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Al comma 3, lettera i), dopo le parole: «e rendendo obbligatorio» inserire le seguenti: «, in determinate circostanze,».

35.40

[Sigismondi](#), [Petrucci](#)

Al comma 3, lettera i) dopo le parole «tra cui l'obbligo di utilizzo del giubbotto riflettente salvavita», aggiungere, in fine, le seguenti: «nella circolazione su strade ordinarie durante le ore notturne».

35.41

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione espressa, a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone, del divieto per gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A di portare passeggeri sui motoveicoli utilizzati per le esercitazioni, con l'esclusione per quel che riguarda gli istruttori autorizzati delle scuole guida;».

35.42

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione espressa, a tutela della sicurezza della circolazione e delle persone, del divieto per gli aspiranti autorizzati a esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A di portare passeggeri sui motoveicoli utilizzati per le esercitazioni;».

35.43

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, sopprimere le lettere l) e t).

35.44

[Di Girolamo](#)

Al comma 3, la lettera l) e la lettera t) sono soppresse.

35.45

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

35.46

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera l).

35.47

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) adozione di misure per la tutela dell'utenza vulnerabile della strada, come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva, da attuare anche attraverso:

1) la definizione di nuovi principi informativi della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

2) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili;

3) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;

4) la definizione di criteri orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);».

35.48

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) adozione di misure per la tutela dell'utenza debole della strada, come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare anche attraverso:

1) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

2) la definizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di linee guida di indirizzo per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);».

35.49

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera l), alinea, sostituire le parole da: «con particolare riguardo» fino a:

«prevalentemente elettrica» con le seguenti: «come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva.».

Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

al numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;»

al numero 2), sostituire le parole da: «per la progettazione fino alla fine del numero: alla sicurezza con le seguenti: orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);»

sostituire il numero 3) con i seguenti:

«3) la definizione di nuovi principi informativi della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

4) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili.».

35.50

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera l), alinea, sostituire le parole da: «con particolare riguardo» fino alle parole: «prevalentemente elettrica» con le seguenti: «come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva.».

Conseguentemente:

1) al medesimo comma, medesima lettera:

a) al numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;»;

b) al numero 2), sostituire le parole da: «per la progettazione» fino alla fine del numero con le seguenti: «orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);»;

2) sostituire il numero 3) con i seguenti:

«3) la definizione di nuovi principi informatori della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

3-bis) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti.».

35.51

[Rosso](#)

Al comma 3, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo l'obbligo del conseguimento di un Certificato di idoneità alla guida per la circolazione in strada con gli stessi».

35.52

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) introduzione, anche per i veicoli di categoria M e M1, dell'utilizzo di dispositivi e apparecchiature, come il tachigrafo, per il rilevamento della velocità con blocco automatico; ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, sulla sicurezza dei veicoli, introduzione dell'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di limitazione automatica della velocità su tutti gli autoveicoli circolanti;».

35.53

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'installazione negli autoveicoli di strumenti che consentano l'utilizzo degli apparecchi elettronici durante la guida esclusivamente attraverso messaggi vocali.».

35.54

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'introduzione di dispositivi automatici che rendano impossibile la guida quando si utilizzano apparecchi elettronici tramite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;».

35.55

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'introduzione di dispositivi automatici che rendano possibile impostare automaticamente il non superamento dei limiti di velocità dei veicoli, tramite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;».

35.56

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, prevedere l'introduzione di dispositivi automatici di controllo della velocità all'interno degli autoveicoli, anche utilizzando incentivi volti a favorire l'installazione di detti meccanismi nei veicoli già circolanti;».

35.57

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) implementazione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la gestione della sicurezza stradale, come i sistemi di controllo del traffico in tempo reale e le soluzioni di mobilità intelligente;».

35.58

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) pianificazione proattiva delle emergenze, al fine di garantire una risposta rapida ed efficace in caso di incidenti o altre situazioni critiche sulla rete stradale e autostradale;».

35.59

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di rilevare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione.».

35.60

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera s), premettere le seguenti parole: «previsione di una formazione specifica per gli addetti degli enti proprietari e gestori delle infrastrutture, al fine di migliorare la loro capacità di gestire le emergenze e di garantire la continuità del servizio e».

35.61

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

«s-bis) con riferimento alla manutenzione delle infrastrutture, attribuzione precisa di compiti e responsabilità agli enti gestori e concessionari di reti stradali e autostradali realizzando una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle infrastrutture, comprese AINOP e ANSFISA, al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e l'efficienza nella gestione delle infrastrutture;».

35.62

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) adozione, al fine di aumentare la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti e a protezione della fauna selvatica, di tutte le iniziative necessarie volte alla progettazione e realizzazione

di passaggi faunistici e per il recupero di corridoi faunistici, che consentano l'attraversamento degli animali senza dover interferire con le carreggiate;».

35.63

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera s) aggiungere la seguente:

«s-bis) miglioramento della collaborazione tra enti, con una maggiore collaborazione tra le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle infrastrutture critiche stradali, al fine di facilitare la condivisione delle informazioni e l'efficienza sia in condizioni ordinarie che in emergenza;».

35.64

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera t).

35.65

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, sostituire la lettera t) con la seguente:

«t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote;».

35.66

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 3 sostituire la lettera t) con la seguente:

«t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo, di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote».

35.67

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera t), sostituire le parole da: «destinate» fino alla fine della lettera, con le seguenti:

«di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote;».

35.68

[Fregolent](#)

Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«e distinguendo tra corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva dei soli mezzi propri del trasporto pubblico locale e degli autoservizi pubblici non di linea e corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva di velocipedi, motocicli e utilizzatori di veicoli a due ruote in genere;».

35.69

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: «prevedendo un adeguato aumento dei fondi per gli enti gestori delle infrastrutture coinvolte.».

35.70

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: «; le linee guida e di indirizzo di cui alla presente lettera sono redatte in modo che venga garantita la continuità con gli interventi realizzati dagli enti locali in attuazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.».

35.71

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

«(t-bis) implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza Stradale, in conformità alle linee guida ANSFISA e allo standard ISO 39001;».

35.72

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera u), dopo le parole: «delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione» aggiungere la seguente: «prevedendo».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: «l'installazione di dispositivi» aggiungere le seguenti: «di sicurezza denominati "Angoli ciechi su tutti i veicoli in circolazione"».

35.73

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera z).

35.74

[Sironi](#), [Di Girolamo](#)

Al comma 3, sopprimere la lettera z).

35.75

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, sostituire la lettera z) con la seguente:

«z) miglioramento della sicurezza della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità nell'ottica della loro riduzione in particolare nelle strade di quartiere e locali situate all'interno dei centri abitati;».

35.76

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera z), sostituire la parola: «fluidità» con la seguente: «sicurezza».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: «, in coerenza con quanto previsto in materia di gestione della velocità, in particolare nelle aree urbane, dal Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.».

35.77

[Aurora Florida](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

Al comma 3, lettera z), sostituire la parola: «fluidità» con la seguente: «sicurezza».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nell'ottica della loro riduzione in particolare nelle strade di quartiere e locali situate all'interno dei centri abitati;».

35.78

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera z), sostituire le parole: «della circolazione,» con le seguenti: «della circolazione extra urbana,».

35.79

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, lettera aa), dopo le parole: «semplificazione delle procedure» aggiungere le seguenti: «e dei testi validi ai fini dell'esame per il conseguimento del titolo abilitativo».

35.80

[Rosso](#)

Al comma 3, alla lettera aa) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«e riscrittura delle modalità dell'esame teorico per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, prevedendo domande a risposta secca, utilizzando solo quesiti precisi e non ingannevoli, che verifichino rigorosamente la consapevolezza di quale sia una guida prudente e responsabile».

35.81

[Rosso](#)

Al comma 3, dopo la lettera aa) aggiungere la seguente:

«aa-bis) revisione dei requisiti anagrafici dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli secondo criteri di coordinamento e armonizzazione con le normative europee.».

35.82

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

«aa-bis) prevedere modalità secondo le quali la conferma della validità della patente sia subordinata anche all'esito positivo di attività di formazione permanente, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;».

35.83

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

«aa-bis) prevedere misure per contrastare la carenza di autisti nel settore del trasporto pubblico con autobus, in particolare abbassando l'età minima dei conducenti professionisti a 18 anni per la guida di veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, D1 e D1E si rende opportuna in conformità alle disposizioni contenute nella Direttiva UE 2022/2561 del 14 dicembre 2022, sulla qualificazione iniziale e la formazione periodica dei conducenti;».

35.84

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera aa), aggiungere la seguente:

«aa-bis) prevedere modalità atte a far sì che la conferma della validità della patente di guida sia subordinata anche all'esito positivo di una formazione periodica erogata da autoscuole o centri di istruzione automobilistica. Tale formazione consente ai titolari di patente di guida di aggiornare e perfezionare le conoscenze essenziali per la loro capacità di guida, con particolare riguardo alla sicurezza stradale, alla salute, alla riduzione dell'impatto ambientale della guida e alla conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi innovativi di sicurezza ed assistenza alla guida, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;».

35.85

[Rosso](#)

Al comma 3, dopo la lettera cc), inserire la seguente:

«cc-bis) potenziamento del numero di esaminatori di guida su tutto il territorio nazionale».

35.86

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera dd) aggiungere la seguente:

«dd-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di misurare il tasso alcolemico del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione.».

35.87

[Rosso](#)

Al comma 3, dopo la lettera ee) aggiungere la seguente:

«ff) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di prevedere le modalità per introdurre un termine di avviso congruo al fine di consentire il rinnovo della patente prima della scadenza;».

35.88

[Rosso](#)

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente: «ee-bis) introduzione dell'obbligo di installazione di segnali e dispositivi retroriflettenti per la segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti, adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3, nei casi di percorrenza di strade extraurbane ed autostrade.».

35.89

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«ee-bis) introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi retroriflettenti per la segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti, adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3.».

35.90

[Fregolent](#)

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«ee-bis) introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi retroriflettenti per la segnalazione della sagoma dei mezzi pesanti, adibiti al trasporto collettivo di persone, di categoria M2 e M3.».

35.91

[Rosso](#)

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«ee-bis) realizzazione di un Catasto digitale della segnaletica stradale, gestito a livello centrale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'interno del quale debbono confluire i dati inseriti dagli enti gestori delle strade sulle condizioni della segnaletica di propria competenza, destinando parte delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione del codice della strada ai suddetti enti gestori, ai fini dell'implementazione di propri sistemi di registrazione interconnessi con il Catasto di cui alla presente lettera.».

35.92

[Fregolent](#)

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«ee-bis) realizzazione di un Catasto digitale della segnaletica stradale, gestito a livello centrale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'interno del quale debbono confluire i dati inseriti dagli enti gestori delle strade sulle condizioni della segnaletica di propria competenza, destinando parte delle entrate derivanti dalle sanzioni per la violazione del codice della strada ai suddetti enti gestori, ai fini dell'implementazione di propri sistemi di registrazione interconnessi con il Catasto di

cui alla presente lettera».

35.93

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«ff) previsione, anche in vista della nuova normativa europea in materia di patenti di guida denominata «Direttiva patente 4», di corsi di formazione alla guida obbligatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l'esame per il conseguimento della patente e per chi l'abbia conseguita da almeno tre anni.».

35.94

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

«ff) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.».

35.95

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: «prevedendo l'installazione ogni chilometro di cartelli, chiaramente visibili anche in caso di condizioni atmosferiche avverse, indicanti il limite di velocità vigente».

35.96

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) previsione che nei segnali a messaggio variabile siano indicati in alternanza con i messaggi informativi della circolazione stradale, anche messaggi indicanti il numero di vittime causate nell'anno in corso dall'eccesso di velocità;».

35.97

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 4, lettera l), dopo le parole: «, di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo» *aggiungere le seguenti:* «prevedendo, tra l'altro, che la richiesta al P.R.A. di radiazione per demolizione di veicoli fuori uso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero nel caso di suo rinvenimento ai sensi del comma 3 del citato decreto legislativo, sia accolta anche in presenza di fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, disponendo comunque l'esclusione del proprietario del veicolo iscritto al fermo amministrativo dalle forme di agevolazione, di contributo o d'incentivo pubblici previste per l'acquisto di un nuovo veicolo,».

35.98

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 4, lettera l), dopo le parole: «targhe automobilistiche» *aggiungere le seguenti:* «consentendo, per il prioritario interesse della tutela ambientale, anche il perfezionamento delle procedure di trattamento di un veicolo a fine vita anche qualora questo si trovi in condizione di fermo amministrativo disciplinato dall'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, quando non vi sia concomitanza tra acquisto di un nuovo veicolo e rottamazione del vecchio e quindi non operando eventuali ecoincentivi;».

35.99

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 4, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) prevedere che chi procede ad iscriversi al P.R.A possa fornire, oltre all'indirizzo fisico anche un indirizzo di posta elettronica certificata da utilizzare per fornire le informazioni necessarie. Qualora la posta certificata non venga successivamente rinnovata il soggetto che rilascia la posta PEC è obbligato a comunicare al PRA il nuovo indirizzo PEC o l'annullamento dell'abbonamento in sostituzione dell'indirizzo di residenza;».

35.100

[Rosso](#)

Al comma 4, dopo la lettera r) aggiungere la seguente:

«r-bis. disciplina della sperimentazione di sistemi modulari europei di combinazione di veicoli, affinché tali combinazioni di veicoli possano circolare su tratte stradali preventivamente definite.».

35.101

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 4, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

«r-bis) adeguamento alla normativa europea, recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi di sicurezza denominati «angoli ciechi» sui veicoli pesanti consistenti nella evidenziazione degli angoli ciechi attraverso appositi adesivi e nell'installazione di un dispositivo sonoro di avvertimento per il conducente, sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli già circolanti, allo scopo prevedendo anche iniziative di sostegno finanziario per l'acquisto dei dispositivi da parte degli operatori del settore;».

35.102

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 4, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«t) introduzione di modalità atte a far sì che, al compimento dei 90 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico;».

35.103

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#)

Al comma 4, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«t) introduzione modalità atte a far sì che, al compimento degli 85 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico;».

35.0.1

[Iannone](#), [Sigismondi](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche alla disciplina della cartellonistica)

1. All'articolo 23, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, le parole da "La collocazione" sino a "o in vista di esse" sono sostituite dalle seguenti: "La collocazione anche su suolo privato di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati", e dopo le parole "nel rispetto delle seguenti norme", sono aggiunte le seguenti: "ed è sempre rinnovabile "; al secondo periodo, dopo le parole "nulla osta tecnico", sono aggiunte le parole "di cui all'articolo 26", e, in fine, le parole "ed è sempre rinnovabile "; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il Regolamento stabilisce la durata minima dell'autorizzazione per ogni tipologia di cartello e mezzo pubblicitario. La durata delle autorizzazioni relative ai cartelli e mezzi pubblicitari di natura permanente viene determinata dall'ente procedente in un minimo di sei anni.";

b) al comma 5, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "di cui all'articolo 26" e al secondo periodo, dopo le parole "previo nulla osta" sono inserite le seguenti: "di cui

all'articolo 26";

c) al comma 6, primo periodo, le parole da "le fasce di pertinenza e" sono sostituite dalle seguenti: "le fasce di pertinenza, le fasce di rispetto nonché"; al secondo periodo, le parole "alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari" sono sostituite dalle seguenti: "con disposizioni più favorevoli per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali ed a messaggio variabile"».

35.0.2

[Iannone](#), [Sigismondi](#)

Dopo l' articolo aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Autorizzazioni)

All'articolo 26, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole "sono rilasciate" è inserita la seguente: "esclusivamente", e dopo le parole "relative convenzioni" sono inserite le seguenti: ", fatto salvo quanto previsto nei successivi commi";
- b) è abrogato il comma 3-bis.
- c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, se trattasi di strade militari, di concerto con il Ministro della difesa.";
- d) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Il nulla osta pubblicitario è l'atto amministrativo endoprocedimentale di competenza dell'ente procedente con il quale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte di altro ente competente, valuta la leggibilità del messaggio pubblicitario secondo i parametri definiti dal regolamento di esecuzione e suoi allegati."

4-ter. Il nulla osta tecnico pubblicitario è l'atto amministrativo endoprocedimentale di competenza dell'ente procedente con il quale attesta l'inesistenza di impedimenti al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'altro ente competente verificando esclusivamente che venga garantita la tutela del patrimonio stradale."

4-quater. Le autorizzazioni, concessioni e nulla osta comunque denominati vengono rilasciati nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo."».

1.3.2.1.3. 8^a Commissione permanente (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) - Seduta n. 125(ant.) del 23/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

8^a Commissione permanente
(AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI,
COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA)

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2024

125^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

[FAZZONE](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Morelli e per
l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.*

La seduta inizia alle ore 12,15.

IN SEDE REFERENTE

**[\(1197\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica**, approvato dalla Camera dei
deputati

(Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento è già inserito nel calendario dell'Aula per domani.

Conformemente a quanto fatto in passato in situazioni analoghe, propone pertanto di fissare il termine
per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 14.30 di oggi.

La Commissione conviene.

Il relatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, preliminarmente,
che esso interviene su uno dei temi più importanti per i cittadini italiani, quello della casa, luogo in cui
si svolge la vita familiare, apportando una serie di semplificazioni molto attese.

Entrando nel dettaglio dell'articolato, osserva che il comma 1 dell'articolo 1 apporta numerose
modifiche al Testo unico dell'edilizia (TUE).

La lettera 0a) consente, alle condizioni ivi individuate, il recupero dei sottotetti, nei limiti e secondo le
procedure previste dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto
delle distanze minime tra gli edifici e dai confini.

La lettera a) amplia il perimetro dell'edilizia libera, prevedendo che possano essere eseguiti senza
alcun titolo abilitativo: 1) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche
amovibili e totalmente trasparenti (VEPA) su porticati; 2) le opere di protezione dal sole e dagli agenti
atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende e che sia addossata o annessa agli immobili
o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera.

La lettera b) modifica la disciplina dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare,
prevedendo che esso sia stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha
legittimato la stessa o (alternativamente) da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo
intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che

l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

La lettera b-*bis*) prevede che ai fini della dimostrazione dello stato legittimo delle singole unità immobiliari non rilevano le difformità insistenti sulle parti comuni dell'edificio e che ai fini della dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.

La lettera b-*ter*) integra la disposizione che demanda alla legislazione regionale l'individuazione di quali mutamenti dell'uso di immobili siano subordinati a permesso di costruire o alla SCIA, facendo salvo quanto previsto dal nuovo comma 1-*quiquies* dell'articolo 23-*ter*, in materia di titoli a cui è soggetto il cambio di destinazione d'uso.

La lettera c) modifica la disciplina del cambio di destinazione d'uso di singole unità immobiliari, prevedendo che esso sia sempre consentito all'interno della stessa categoria funzionale nel rispetto della normativa di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

I cambi di destinazione d'uso sono consentiti anche tra categorie funzionali diverse, ad eccezione di quella rurale, per le singole unità immobiliari ubicate in immobili ricompresi nelle zone A, B e C. Il cambio non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria di parcheggi. La legislazione regionale stabilirà i casi in cui gli strumenti urbanistici comunali potranno individuare specifiche zone in cui il cambio di destinazione d'uso tra categorie funzionali diverse si applicherà anche alle unità immobiliari poste al primo piano fuori terra o seminterrate.

La lettera c-*bis*) interviene sulla disciplina dell'agibilità degli edifici, autorizzando i tecnici progettisti abilitati ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie in relazione a locali aventi un'altezza di 2,40 metri e ad alloggi monostanza aventi una superficie minima di 20 metri quadrati, per una persona, e di 28 metri quadrati, per due persone.

La lettera c-*ter*) prevede che il termine per la demolizione degli immobili abusivi e il ripristino dello stato dei luoghi, fissato in via generale in 90 giorni dall'ingiunzione, possa essere prorogato con atto motivato del Comune fino a un massimo di 240 giorni in caso di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti residenti nell'immobile o di assoluto bisogno o di gravi situazioni di disagio socio-economico.

Sempre in tema di immobili abusivi, la lettera d) prevede, tra l'altro, che, nei casi in cui l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, il comune possa altresì alienare il bene e l'area di sedime, condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione delle opere abusive da parte dell'acquirente.

La lettera d-*bis*) interviene sulla determinazione delle variazioni essenziali, sopprimendo la previsione in virtù della quale devono considerarsi essenziali tutti gli interventi effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali o regionali, che non siano considerati in totale difformità dal permesso ai sensi del comma 3 dell'articolo 32 del TUE.

La lettera e) incrementa le sanzioni dovute in caso di interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire quando la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.

La lettera f) reca una disciplina speciale delle tolleranze costruttive, introducendo, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, deroghe percentuali alle misure previste dal titolo abilitativo che disciplinano l'altezza, i distacchi, la cubatura, la superficie coperta e ogni altro parametro delle singole unità immobiliari. Pertanto, il mancato rispetto di tali parametri non costituisce violazione edilizia se contenuto entro limiti che variano dal 2 per cento, per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati, fino al 6 per cento, per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati. Tali scostamenti valgono anche per le misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari.

Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, costituiscono inoltre tolleranze esecutive: il

minore dimensionamento dell'edificio; la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali; le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne; la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria; gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere. La lettera f-bis) introduce una disciplina finalizzata a disciplinare casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo.

In primo luogo, viene autorizzata la regolarizzazione degli interventi realizzati come varianti in corso d'opera che costituiscono parziale difformità dal titolo, qualora lo stesso sia stato rilasciato prima dell'entrata in vigore della cosiddetta legge Bucalossi del 1977.

Viene inoltre previsto che le parziali difformità, realizzate durante l'esecuzione dei lavori oggetto di un titolo abilitativo, accertate all'esito di sopralluogo o ispezione dai funzionari incaricati di effettuare verifiche di conformità edilizia, siano soggette, alle condizioni individuate, alla disciplina delle tolleranze costruttive introdotta dal decreto-legge in esame.

La lettera g) apporta modifiche all'articolo 36 del TUE, in materia di accertamento di conformità, con la finalità di limitarne l'applicazione alle ipotesi di assenza di permesso di costruire o di totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero di assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o di totale difformità da essa.

La lettera h) introduce nel TUE il nuovo articolo 36-bis, che mira a superare l'istituto della doppia conformità limitatamente alle ipotesi di parziali difformità degli interventi dal permesso di costruire o dalla SCIA, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla SCIA.

Nei casi suddetti, fino alla scadenza dei termini previsti per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e comunque fino all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, può ottenere il permesso di costruire e presentare la SCIA in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda e ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell'intervento.

Il rilascio del permesso e la SCIA in sanatoria sono subordinati al pagamento di un'oblazione.

Le disposizioni del nuovo articolo 36-bis si applicano anche alle variazioni essenziali di cui all'articolo 32.

La lettera i) incrementa l'importo delle sanzioni dovute per la realizzazione degli interventi edilizi in assenza o in difformità dalla SCIA.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che le entrate derivanti dall'alienazione da parte dei comuni degli immobili abusivi, dalla nuova disciplina delle tolleranze costruttive, nonché dalle oblazioni e sanzioni di cui al nuovo articolo 36-bis siano utilizzate, in misura pari a un terzo, per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio del comune, per il completamento o la demolizione delle opere comunali incompiute e per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, anche finalizzati all'incremento dell'offerta abitativa, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale ovvero per il consolidamento di immobili per la prevenzione del rischio idrogeologico.

L'articolo 2 prevede che le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative durante lo stato di emergenza Covid e mantenute in esercizio fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame possano rimanere installate in deroga al vincolo temporale dettato dal testo unico dell'edilizia, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.

L'articolo 2-bis reca disposizioni finalizzate all'ottenimento del certificato di abitabilità o di agibilità per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefici previsti dalla legislazione nazionale a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

L'articolo 3 reca norme finali di coordinamento.

L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta l'eccessiva brevità di un termine emendamenti di sole due ore, a fronte di un provvedimento che, come emerge dall'illustrazione del relatore, è stato profondamente modificato durante l'esame in prima lettura alla Camera dei deputati.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che il termine proposto è esattamente uguale a quello che è stato sempre proposto dal Presidente e convenuto dalla Commissione in situazioni analoghe, in cui disegni di legge di conversione di decreti-legge sono stati trasmessi dalla Camera dei deputati a ridosso della scadenza del termine costituzionale per la conversione.

Interviene in discussione generale la senatrice [DI GIROLAMO](#) (M5S), osservando che il provvedimento in esame era stato annunciato come soluzione per i problemi abitativi degli italiani, ma esso in realtà dà risposte solo a chi una casa già ce l'ha e non invece ai tanti che soffrono un disagio abitativo.

Per tale motivo, non solo sarebbe stato necessario un termine emendamenti più ampio, ma sarebbe stato utile svolgere un ciclo di audizioni, per approfondire i tanti temi che non erano presenti nel testo originario del decreto-legge e che sono stati introdotti alla Camera.

In assenza di tali approfondimenti, l'esame da parte del Senato sarà a suo avviso un passaggio meramente formale e ancora una volta i senatori si limiteranno a fare da passacarte, presentando emendamenti che non avranno alcuna possibilità di essere presi in considerazione.

Rileva inoltre che le semplificazioni apportate dal decreto-legge in esame consentiranno di bypassare prescrizioni poste, tra l'altro, a presidio della sicurezza antisismica, in maniera contraddittoria rispetto alle finalità degli altri provvedimenti di urgenza all'esame della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che non è compito del Presidente di Commissione stabilire quanti e quali decreti-legge vengano adottati e presentati dal Governo alle Camere, mentre è suo compito organizzare i lavori della Commissione in maniera coerente con la programmazione dei lavori d'Aula stabilita dalla Conferenza dei capigruppo.

Il senatore [IRTO](#) (PD-IDP) ricorda che il dibattito sull'esautoramento del Parlamento e, in particolare, del ramo che per secondo esamina i disegni di legge di conversione dei decreti-legge è ormai un tema ricorrente, ma nel caso di specie si pone una criticità ulteriore.

Il decreto-legge n. 69 incide infatti su una materia, quella della rigenerazione urbana, sui cui l'8ª Commissione del Senato sta lavorando da mesi ed è offensivo che il testo arrivi ora blindato dalla Camera dei deputati, senza alcuna possibilità di intervento.

Pur rendendosi conto dell'impossibilità di svolgere un ciclo di audizioni, considerato che il decreto-legge deve essere convertito in legge entro la fine della settimana corrente, chiede più tempo per la presentazione e la discussione di emendamenti volti a migliorare un testo che è nato male ed è finito peggio.

Piuttosto che intervenire con semplificazioni estemporanee, si sarebbe dovuto, ad esempio, rafforzare gli uffici tecnici comunali. E sarebbe stato necessario introdurre misure per contrastare l'invivibilità dei centri storici, mentre, al contrario, il decreto-legge in esame agevola la conversione in attività di ricezione anche delle unità immobiliari poste sul piano strada.

Quello di cui il Paese ha bisogno non sono le misure contenute nel decreto-legge in esame, che è sostanzialmente un "liberi tutti", ma un disegno di legge organico sulla gestione del territorio e sulla città, in particolare a fronte delle sfide poste dal cambiamento climatico.

Il testo in esame va invece nella direzione opposta, assecondando la deriva di normative regionali che procedono in ordine sparso.

Ribadisce dunque la richiesta di un termine più lungo per la presentazione degli emendamenti, per tentare di ridare dignità al Parlamento.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il complesso lavoro svolto dalla 8ª Commissione sui numerosi disegni di legge congiunti in materia di rigenerazione urbana non è inficiato dal provvedimento in esame e che il relatore Rosso ha già preannunciato l'intenzione di depositare il testo unificato da lui predisposto prima della pausa estiva.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) dichiara di non comprendere il ricorso alla decretazione

d'urgenza su temi complicati e stratificati come quello della casa, che richiedono ben altri interventi. Come il recente disastro di Scampia ha da ultimo dimostrato, il patrimonio edilizio del Paese versa in una condizione di grave fragilità e il decreto-legge in esame non fornisce risposte adeguate.

Considerato che il testo è stato notevolmente ampliato e modificato alla Camera dei deputati, afferma che si sarebbe aspettate una lettura vera al Senato, tanto più che il bicameralismo perfetto e paritario non è stato superato nel 2016 anche perché contro tale superamento si sono espresse le forze che costituiscono l'attuale maggioranza.

A suo avviso, non è più accettabile che i decreti-legge cambino completamente contenuto nel corso dell'esame in prima lettura, senza che l'altro ramo del Parlamento possa intervenire.

Pur non iscrivendosi tra coloro per cui tutto ciò che arriva dall'Europa è oro colato e pur rilevando in particolare numerose criticità nell'elaborazione della disciplina sulle "case green", ritiene che il provvedimento in esame non vada nella direzione giusta.

La senatrice [SIRONI](#) (M5S) dichiara di avere seguito i lavori della Camera dei deputati, con particolare riferimento al tema comunemente noto come "salva Milano", e di avere riscontrato una mancanza di considerazione per le esigenze dei cittadini di quella città. In generale, la tendenza è quella di intervenire sui contesti urbani eliminando servizi e aree verdi, che svolgono una funzione fondamentale per il clima e per la salute dei residenti.

Il Paese attende un disegno di legge organico sulla rigenerazione urbana, ma quello che gli viene dato sono invece interventi *spot* come quelli contenuti del provvedimento in esame.

Non essendoci alcun margine per intervenire in via emendativa preannuncia la sua intenzione di concentrarsi sulla predisposizione di ordini del giorno.

Il senatore [FINA](#) (PD-IDP) osserva che quello odierno è un passaggio meramente formale, ma il tema di cui si discute, il diritto alla casa, è fondamentale e ha un rango costituzionale.

È quindi più che mai necessario che il legislatore elabori un ragionamento coerente su temi quali gli affitti brevi, la rigenerazione urbana, l'edilizia popolare e la ricostruzione.

E invece il Senato si limiterà a presentare emendamenti fotocopia rispetto a quelli presentati alla Camera e il dibattito si limiterà a riecheggiare quello svolto altrove.

Interventi estemporanei come quello oggi all'esame della Commissione costituiscono espressione di un modo scorretto di legiferare che lede inoltre la certezza del diritto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e, alla luce del dibattito, propone di posticipare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di oggi, 23 luglio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1132) FAZZONE e ROSSO. - Disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 17 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [FREGOLENT](#) (IV-C-RE) dichiara di avere letto con interesse il testo del Presidente Fazzone, ma di avere una perplessità in merito alla trasformazione dell'ISIN. Si dice convinta del fatto che non possa essere SOGIN a gestire il processo di *decommissioning*, come da lei più volte manifestato tramite emendamenti e atti di sindacato ispettivo e come dimostrato dall'esito estremamente insoddisfacente del processo di cementificazione dei fusti di Saluggia. È inoltre convinta che ci debba essere una *Authority* e che ISIN non lo sia.

Ma la soluzione individuata dal disegno di legge in esame non è un'*Authority* e desta in lei perplessità. Se poi si ritiene che ci siano troppe autorità amministrative si potrebbe valutare un'agenzia, ma ciò che conta sono l'indipendenza e un *management* di alto profilo.

Ritiene dunque che il disegno di legge debba essere raffinato, perché il rischio è di non risolvere i problemi, ma anzi di aggravarli.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) assicura che la sua intenzione era proprio quella di istituire un'agenzia caratterizzata da un forte livello di professionalità.

La senatrice [DI GIROLAMO](#) (*M5S*) chiede come si inserisca il disegno di legge in esame nelle procedure informative avviate dalla Commissione in materia energetica in generale e di nucleare in particolare.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*), dopo aver ricordato le finalità dell'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione, afferma che il disegno di legge in esame è volto a creare un quadro legislativo funzionale a un'evoluzione scientifica e tecnologica in corso nella quale l'Italia sta svolgendo un ruolo di primo piano.

Il senatore [IRTO](#) (*PD-IDP*) ritiene che il disegno di legge in questione abbia un forte impatto politico e che pertanto, al netto delle soluzioni in esso contenute (alcune delle quali possono essere anche condivisibili), esso debba essere valutato attentamente.

A suo avviso, si pone dunque l'esigenza di definirne il percorso - oggi o nel corso di una riunione dell'Ufficio di presidenza - capendo quali soggetti coinvolgere nell'istruttoria e quali siano i tempi adeguati.

È giusto che la Commissione sia protagonista del dibattito su un tema tanto importante, ma la discussione deve essere condotta in maniera ordinata, cosa che non gli sembra stia accadendo ora.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) afferma che nella giornata odierna si svolgerà la discussione, a settembre potranno avere luogo altre audizioni e si fisserà poi un termine per la presentazione degli emendamenti, per costruire un testo che non vuole essere un testo della maggioranza, bensì un provvedimento che consenta all'Italia, qualora ve ne fossero le condizioni, di tornare competitiva in un campo la cui importanza in tema di riduzione dell'inquinamento è sempre più riconosciuta a livello mondiale.

La senatrice [SIRONI](#) (*M5S*) osserva che, se l'approccio è quello di lavorare con largo anticipo su tecnologie che si renderanno disponibili in futuro, non si può che esprimere apprezzamento per una maggioranza così desiderosa di confrontarsi con prospettive di lungo termine. Tuttavia, non si comprende perché lo stesso approccio non venga applicato a tanti altri temi che incidono sulla vita delle persone, quale, ad esempio, il rischio idrogeologico.

La senatrice [Aurora FLORIDIA](#) (*Misto-AVS*) afferma che per avere un quadro completo sull'energia pulita sarebbe necessario svolgere un'apposita procedura informativa sullo stato dell'arte dell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, come da lei già richiesto.

Il presidente [FAZZONE](#) (*FI-BP-PPE*) ricorda che l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha già convenuto di inserire nel calendario di settembre la deliberazione dell'avvio dell'indagine conoscitiva sollecitata dalla senatrice Aurora Floridia.

Il senatore [SIGISMONDI](#) (*FdI*) apprezza la disponibilità del Presidente a rinviare a settembre il seguito dell'esame, ma ritiene che anche la discussione generale non si debba concludere oggi, poiché si tratta di un tema importante che richiede un adeguato approfondimento, anche considerati i numerosi provvedimenti sui cui è attualmente impegnata la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di avere sempre promosso la massima partecipazione al dibattito da parte dei tutti.

Il senatore [FINA](#) (*PD-IDP*) ricorda che sul tema del nucleare ci sono già state occasioni di confronto in Aula e che su di esso il ministro Salvini si è espresso a più riprese.

Ora arriva un disegno di legge autorevolmente presentato dal Presidente sul quale, però, a giudicare dalla richiesta di rinvio a settembre formulata dal senatore Sigismondi, non vi sembra essere un'opinione delle forze politiche di maggioranza. Chiede dunque se vi sia una posizione della maggioranza e del Governo sul punto.

La senatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*), nel concordare con la richiesta avanzata dal senatore Sigismondi, chiarisce che nessuno mette in dubbio il disegno di legge del Presidente, che ringrazia per la disponibilità, ma si è semplicemente chiesto un lasso di tempo congruo per approfondire, come è giusto che sia su importanti temi parlamentari.

Il senatore [ROSSO](#) (*FI-BP-PPE*), specificando di intervenire in qualità di capogruppo di Forza Italia,

ringrazia il presidente Fazzone per avere posto un tema importante con un testo che la sua parte politica condivide. Considerato che la Commissione si sta confrontando con numerosi temi significativi, quali il codice della strada (che andrà approfondito) e la rigenerazione urbana (sul quale presenterà a breve il testo unificato), è giusto individuare un percorso, tuttavia segnala che, come l'esperienza insegna, quando le discussioni parlamentari si protraggono oltre un certo tempo non si può escludere che il Governo decida poi di intervenire con propri provvedimenti, cosa di cui poi gli stessi parlamentari si lamentano. Quindi va bene fare una riflessione durante la pausa estiva, ma poi occorre procedere.

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE) afferma che il senso della sua iniziativa era proprio quello di suscitare un confronto serio e corretto in Commissione e di dimostrare che il Parlamento è in grado di affrontare temi di tale importanza e di lavorare insieme per approvare una legge per il futuro del Paese. Il senatore [SIGISMONDI](#) (FdI), intervenendo per fatto personale, chiarisce che, contrariamente a quanto sostenuto dal senatore Fina, egli non ha mai detto che sul disegno di legge del Presidente non vi sia una posizione del Gruppo di Fratelli d'Italia o della maggioranza, ma di avere semplicemente chiesto che la discussione generale non venisse chiusa nella seduta odierna.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, con riferimento all'emendamento 1.0.500 della relatrice, sono stati presentati 9 subemendamenti, pubblicati in allegato, e che la relatrice ha inoltre presentato l'emendamento 11.0.500, pubblicato in allegato, in relazione al quale sono stati presentati 12 subemendamenti, anch'essi pubblicati in allegato.

Non essendo il Governo ancora pronto a formulare i pareri di competenza, propone di dare per illustrati tutti gli emendamenti e i subemendamenti e di rinviare l'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale avranno inizio le dichiarazioni di voto e le votazioni perlomeno degli emendamenti riferiti al decreto-legge n. 76.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei ([n. 179](#))

(Osservazioni alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [FAZZONE](#) (FI-BP-PPE), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, che dà attuazione all'articolo 1 del decreto-legge n. 161 del 2023.

Tale articolo prevede che, al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sia adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani, che individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo; promozione delle esportazioni e degli investimenti; istruzione, formazione superiore e formazione professionale; ricerca e innovazione; salute; agricoltura e sicurezza alimentare; approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche; tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici; ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali; partenariato nel settore aerospaziale; valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'economia circolare e del riciclo; sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile; promozione dell'occupazione; turismo; cultura; prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei

flussi migratori legali.

Sempre ai sensi del suddetto articolo 1, il Piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, anche differenziate a seconda dei settori di azione, ha durata quadriennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza.

Il documento trasmesso dal Governo individua quale elemento qualificante del Piano Mattei la metodologia, ispirata a un approccio globale e non predatorio, che risponde alle esigenze dell'Africa, riconoscendo la centralità della condivisione dello sviluppo socioeconomico sostenibile e delle responsabilità per la stabilità e la sicurezza, quale fondamento di rapporti duraturi di reciproco beneficio tra l'Africa e l'Europa.

Il Piano sviluppa nuovi progetti o sostiene attivamente iniziative già in corso, condividendo con le Nazioni africane le fasi di elaborazione, definizione e attuazione dei progetti, al fine di garantire ritorni economici e sociali destinati a rimanere sul territorio e costituire una leva stabile di risorse per successive espansioni.

L'elaborazione degli interventi che compongono il Piano scaturirà, infatti, da contatti diretti preliminari con i rappresentanti dei partner africani, anche a garanzia di una piena appropriazione nazionale lungo tutto il ciclo di attuazione delle iniziative stesse.

Il Piano Mattei si sviluppa su sei direttrici d'intervento: istruzione/formazione; sanità; acqua; agricoltura; energia e infrastrutture (fisiche e digitali).

Accanto a tali principali settori di intervento potranno essere sviluppate iniziative in altre aree tematiche, quali cultura, sport, politiche giovanili, gestione e prevenzione dei rischi naturali.

In una prima fase, l'iniziativa si declinerà attraverso progetti pilota che coinvolgeranno nove Paesi: quattro del quadrante nord africano (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria) e cinque del quadrante subsahariano (Kenya, Etiopia, Mozambico, Repubblica del Congo e Costa d'Avorio).

In una seconda fase, il Piano si estenderà secondo una logica incrementale ad altri Stati del Continente.

I progetti pilota che riguardano materie di competenza dell'8ª Commissione sono i seguenti:

realizzazione, da parte di Terna e di STEG (operatore tunisino della rete elettrica e gas), della nuova interconnessione elettrica sottomarina tra Tunisia e Sicilia (progetto ELMED). La cooperazione in materia energetica verrà inoltre rafforzata attraverso la realizzazione di un'infrastruttura di trasporto di idrogeno che colleghi la Tunisia e, in prospettiva, l'Algeria con il continente europeo (SouthH2Corridor); recupero ambientale del lago di Boye nella città di Jimma (Etiopia occidentale), per renderlo fruibile attraverso interventi di risanamento delle acque e di riqualificazione delle aree verdi circostanti, accompagnati da appositi corsi di formazione; miglioramento dell'accesso all'acqua per le popolazioni della Repubblica del Congo, elaborando azioni complementari rispetto all'iniziativa integrata di sviluppo locale "Hinda", promosso da ENI, che ha già visto la costruzione/riabilitazione di 31 pozzi, di cui 27 alimentati da pannelli fotovoltaici, a favore di circa 25.000 persone in 18 villaggi; consolidamento del programma di sostegno allo sviluppo dei biocarburanti in Kenya, basato sulla produzione di olio vegetale a partire da materie prime coltivate su terreni degradati, inquinati o abbandonati, da colture di secondo raccolto e valorizzando rifiuti e scarti agro-industriali; creazione, a Tangeri (Marocco), di un Centro di eccellenza per la formazione nel settore delle energie rinnovabili e della transizione energetica, volto a formare esperti, amministratori e tecnici nel settore delle rinnovabili e delle infrastrutture elettriche contribuendo direttamente allo sviluppo energetico africano in modo sostenibile.

Il Piano Mattei potrà avvalersi di una pluralità di canali di finanziamento cui attingere per l'attuazione dei progetti.

Fondamentale sarà il ricorso al Fondo italiano per il clima, il principale strumento pubblico nazionale per perseguire gli obiettivi assunti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sull'ambiente, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Fondo si propone di finanziare, attraverso un meccanismo rotativo, interventi in favore di soggetti privati e pubblici, nei Paesi emergenti e in via di sviluppo, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dagli accordi internazionali sulla protezione del clima e dell'ambiente, ai quali l'Italia

ha aderito. Poiché il 70 per cento delle risorse è dedicato all'Africa, il Fondo rappresenta una componente essenziale nel Piano Mattei, per la realizzazione di iniziative nei settori dell'idrogeno verde, dell'energia rinnovabile e dell'adattamento agricolo al cambiamento climatico, per il ripristino della biodiversità e per l'uso sostenibile delle risorse naturali.

Nella sua prima fase, il Piano Mattei potrà contare su una dotazione iniziale di 5 miliardi e 500 milioni di euro tra crediti, operazioni a dono e garanzie, di cui circa 3 miliardi dal Fondo italiano per il clima e 2,5 miliardi dei fondi della Cooperazione allo sviluppo.

Il documento sottolinea, infine, che il Piano Mattei intende costruire il nuovo modello di partenariato con l'Africa anche attraverso il potenziamento delle sinergie e delle attività di raccordo tra l'iniziativa italiana e le iniziative strategiche già esistenti e che si vorranno avviare a livello europeo e internazionale che hanno un *focus* sull'Africa.

In particolare, il Governo intende valorizzare la sinergia già avviata con il Global Gateway dell'Unione europea (la strategia sostenuta dalla Commissione europea per mobilitare investimenti pubblici e privati di alta qualità nei collegamenti infrastrutturali tra l'Unione europea e i suoi partner) e con la Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), la piattaforma promossa in ambito G7 per sostenere lo sviluppo e la crescita economica dei Paesi più fragili, in particolare in Africa, Asia e America latina.

Il seguito dell'esame è rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) informa che la seduta pomeridiana, già prevista per le ore 15 di oggi, è posticipata alle 15.30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [1162](#)

Art. 1

1.0.500/1

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

All'emendamento 1.0.500, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 22 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: "Il beneficio contributivo di cui al presente comma è previsto anche per i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7.";

2) al comma 7 le parole: "34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027." sono sostituite dalle seguenti: "41,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 473,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 697,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 270 milioni di euro per l'anno 2027."»;

- sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 23, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2, dopo le parole: "Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno" e prima delle parole: ", ammissibili ai finanziamenti" sono inserite le seguenti: "nonché residenti nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei limiti di spesa di cui al comma 4";

2) al comma 4 le parole: "7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027." sono sostituite dalle seguenti: "11 milioni di euro per l'anno 2024, 127,3 milioni di euro per l'anno 2025, 228,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 135,7 milioni di euro per l'anno 2027.";

- *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) all'articolo 24, apportare le seguenti modifiche:

1) dopo il comma 11, è aggiunto il seguente comma: "11-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto, nelle medesime modalità e requisiti previsti dal presente articolo, anche per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 ed elencati agli Allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ai maggiori oneri del presente comma si provvede mediante la previsione di cui al precedente comma 7.";

2) al comma 7, le parole: "11,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 115,2 milioni di euro per l'anno 2027." sono sostituite dalle seguenti: "16 milioni di euro per l'anno 2024, di 186 milioni di euro per l'anno 2025, di 310 milioni di euro per l'anno 2026 e di 130 milioni di euro per l'anno 2027."».

Conseguentemente dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 20 milioni per l'anno 2024 e a 50 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.».

1.0.500/2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 1.0.500, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,» inserire le seguenti: «nonché nei Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nel 2023,».

1.0.500/3

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 1.0.500, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera b), dopo le parole: «dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,» inserire le seguenti: «nonché nei Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nel 2023,».

1.0.500/4

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 1.0.500, al capoverso «Art. 1-bis», comma 1, lettera c), dopo le parole: «dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,» aggiungere le seguenti: «nonché nei Comuni delle Regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche, colpiti dagli eventi alluvionali nel 2023,».

1.0.500/5

[Minasi](#), [Potenti](#), [Germanà](#)

All'emendamento 1.0.500, al capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis.) Al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, comma 1, lettera f), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Inoltre, i termini di cui al primo periodo, in corso alla data del 31 dicembre 2023, o comunque in scadenza fino al 31 maggio 2024, sono prorogati fino al 31 luglio 2024 e comunque, di tre

mesi rispetto al termine ordinariamente previsto";

b) all'articolo 33, comma 1, lettera c), le parole: "30 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2024";

c) all'articolo 33, comma 1, lettera g), le parole: "31 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2024" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non si provvede a revoca se alla scadenza di cui al comma 31-bis nel sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sia registrata un'aggiudicazione dei lavori, fermo restando il rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32"».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56».

1.0.500/6

[Nicita](#)

All'emendamento 1.0.500, dopo il capoverso «Art. 1-bis» inserire il seguente:

«Art. 1-ter - *(Disposizioni urgenti per la crisi idrica e l'emergenza siccità in Sicilia)* -. 1. In considerazione della condizione di grave crisi idrica e dell'emergenza siccità in Sicilia, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 800 milioni di euro a valere sui fondi di sviluppo e coesione 2021-2027, per l'attuazione di interventi immediati di ristoro e approvvigionamento idrico.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero per la protezione civile e le politiche del mare dell'Italia per la individuazione delle misure urgenti da adottare, d'intesa con Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, sentiti i Presidenti delle Regioni di cui al comma 1.».

Conseguentemente, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

1.0.500/7

[Nicita](#)

All'emendamento 1.0.500, dopo il capoverso «Art. 1-bis» inserire il seguente:

«Art. 1-ter - *(Misure di sostegno in conseguenza dello stato di emergenza incendi in Sicilia)* - 1. In considerazione dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2024, è istituito un Fondo, con dotazione pari a 100 milioni per l'anno 2024, finalizzato alla concessione di un contributo in favore dei soggetti privati e delle imprese che hanno subito comprovati danni in conseguenza degli incendi. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentito il Presidente della Regione Sicilia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo medesimo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

1.0.500/8

[Nicita](#)

All'emendamento 1.0.500, dopo il capoverso «Art. 1-bis» inserire il seguente:

«Art. 1-ter - (Misure di sostegno in conseguenza dello stato di mobilitazione per il vulcano Stromboli) - 1. In considerazione dell'attività eruttiva del vulcano Stromboli susseguitasi a partire dal mese di giugno 2024 per la quale è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'8 luglio 2024, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 2024, è istituito un Fondo, con dotazione pari a 15 milioni per l'anno 2024, finalizzato alla concessione di un contributo in favore dei cittadini residenti e delle imprese che hanno subito danni in conseguenza degli effetti sulla stagione turistica degli eccezionali eventi eruttivi. Il contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentito il Sindaco del Comune di Lipari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo medesimo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

1.0.500/9

[Nicita](#)

All'emendamento 1.0.500, dopo il capoverso «Art. 1-bis» inserire il seguente:

«Art. 1-ter - (Misure di sostegno a seguito degli eventi eruttivi del vulcano Stromboli) - 1. In considerazione dell'attività eruttiva del vulcano Stromboli susseguitasi a partire dal mese di giugno 2024 per la quale è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare dell'8 luglio 2024, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 13 luglio 2024, ai Comuni di Lipari, Leni, Malfa e Santa Marina Salina è concesso un contributo di 25 milioni per l'anno 2024, finalizzato a garantire ai cittadini residenti e imprese del territorio adeguati ristori per i danni subiti in conseguenza degli effetti sulla stagione turistica degli eccezionali eventi eruttivi. Con propri provvedimenti, il Sindaco dei Comuni interessati individuano destinatari e criteri e modalità di concessione dei ristori.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le parole: «aggiungere i

seguenti».

Art. 11

11.0.500/1

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 1.

11.0.500/2

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», comma 1, sostituire le parole: «soglia di 5.000.000,00 di euro» con le seguenti: «soglia di 50.000.000,00 di euro».

11.0.500/3

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», comma 1, sostituire le parole da: «all'accoglimento del relativo piano» fino alla fine del comma con le seguenti: «, ai fini della trasparenza, alla presentazione del piano economico finanziario, comprensivo della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura medesima alle competenti Commissioni parlamentari per le relative valutazioni.».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 6.

11.0.500/4

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

All'emendamento 11.0.500, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il piano economico finanziario comprende altresì un piano organizzativo di gestione di tutte le opere utilizzate e da realizzarsi; l'elencazione dei soggetti responsabili; l'indicazione delle coperture finanziarie con idonea garanzia per un decennio. Il piano economico finanziario deve essere previamente approvato dagli enti locali interessati dopo un percorso partecipato.».

11.0.500/5

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

All'emendamento 11.0.500, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il piano economico-finanziario deve essere corredato altresì da una valutazione dell'impatto socio - economico dell'evento sul territorio, definito in un percorso partecipativo allargato alle comunità territoriali interessate.».

11.0.500/6

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 2.

11.0.500/7

[Sigismondi](#)

All'emendamento 11.0.500, capoverso «Articolo 11-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «per l'adozione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, del decreto di approvazione della candidatura» con le seguenti: «per l'adozione del decreto di approvazione della candidatura, sentito il Consiglio dei ministri»;

b) al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «organizzazioni internazionali non governative» con le seguenti: «organizzazioni sportive internazionali».

11.0.500/8

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 3.

11.0.500/9

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 4.

11.0.500/10

[Aurora Floridia](#), [Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Magni](#)

All'emendamento 11.0.500, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «assunto da ciascuno di essi» aggiungere le seguenti: «e almeno un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dalla legislazione nazionale.».

11.0.500/11

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 5.

11.0.500/12

[Fina](#), [Irto](#), [Basso](#)

All'emendamento 11.0.500, al capoverso «Art. 11-bis», sopprimere il comma 6.

11.0.500

La Relatrice

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni urgenti per i grandi eventi sportivi internazionali)

1. A decorre dall'entrata in vigore della presente disposizione, per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale, in relazione ai quali la richiesta di contributo a carico dello Stato supera la soglia di 5.000.000,00 di euro, il sostegno finanziario statale alla candidatura è condizionato all'accoglimento del relativo piano economico finanziario, comprensivo della stima dei costi diretti e indiretti, presentato dal soggetto o dai soggetti che propongono la candidatura medesima secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 5.

2. Ciascuna candidatura, corredata del piano economico-finanziario di cui al comma 1, è preventivamente trasmessa al Dipartimento per lo sport, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal proponente. Il Dipartimento per lo sport esprime entro sessanta giorni dal ricevimento la propria valutazione tecnica sulla proposta di candidatura e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport per l'adozione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, del decreto di approvazione della candidatura. Il termine può essere sospeso dal Dipartimento una sola volta, per mezzo di motivata richiesta di integrazioni. In caso di mancato riscontro alla richiesta di integrazioni del Dipartimento per lo sport entro i sessanta giorni successivi alla richiesta stessa, la proposta si intende ritirata. Allo scopo di supportare il Dipartimento nella valutazione di cui al presente comma, è istituito, presso il Dipartimento stesso, un Nucleo di valutazione, composto da un massimo di dieci tecnici. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze sono disciplinate le modalità di funzionamento del Nucleo, i requisiti per farne parte, il procedimento di nomina, la durata e i compensi per la partecipazione. Il Dipartimento può avvalersi anche della società Sport e salute S.p.a., previa stipula di apposita convenzione.

3. La candidatura approvata ai sensi del comma 2 è gestita da un Comitato con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di promozione della candidatura e, in caso di assegnazione, di organizzazione dell'evento, da costituirsi nelle forme di cui al libro I, titolo II, capo II, del Codice civile. La Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport sono autorizzate a partecipare, con gli enti territoriali interessati, alla costituzione del Comitato di cui al primo periodo. Il Comitato provvede alla gestione delle risorse pubbliche destinate all'evento, sia nella fase antecedente sia nella fase successiva alla eventuale aggiudicazione.

4. Il Comitato di cui al comma 3 è altresì composto da rappresentanti di eventuali altre amministrazioni statali, dal CONI e dal CIP, anche unitamente alle federazioni interessate, in misura

proporzionale rispetto all'impegno finanziario assunto da ciascuno di essi. I rappresentanti di cui al primo periodo assumono l'incarico a titolo gratuito. La segreteria del Comitato è in ogni caso assicurata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definiti la composizione di ciascun Comitato, i criteri di erogazione del contributo, le modalità di rendicontazione e di monitoraggio.

5. In caso di aggiudicazione dell'evento sportivo, il contratto da stipulare con l'organismo internazionale aggiudicante è sottoscritto dagli enti interessati e, per il Governo, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport. Le attività svolte in esecuzione del contratto di aggiudicazione rimangono soggette al regime giuridico proprio delle organizzazioni internazionali non governative, anche paralimpiche, con cui lo stesso contratto è stipulato, in conformità alle regole dell'ordinamento sportivo internazionale e nel rispetto della Carta Olimpica e Paralimpica.

6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2024 di cui la somma di 150.000,00 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e i restanti 50.000,00 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2, e la spesa di 400.000,00 euro a decorrere dall'anno 2025, di cui la somma di 300.000,00 euro annui per il funzionamento del Nucleo di valutazione di cui al comma 2 e i restanti 100.000,00 euro per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione di cui all'ultimo periodo del comma 2. Ai relativi oneri si provvede, quanto alla somma di 200.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Quanto ai restanti oneri, quantificati in 400.000,00 euro, a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

